

## **4 Il dogado di Francesco Foscari (1423-1457)**

---

**Sommario** 4.1 Fiscalità e condizione ebraica. – 4.1.1 Nei domini marittimi. – 4.1.2 Sul continente. – 4.1.3 Il segno distintivo. – 4.2 Espansionismo veneziano – 4.2.1 La guerra antiviscontea. – 4.2.2 Contro gli ottomani. – 4.2.3 Esiti postbellici e riassetto territoriale.

### **4.1 Fiscalità e condizione ebraica**

Il dogado di Francesco Foscari, sovente definito l'età delle guerre antiviscontee, si connota, in ambito ebraico, per aver plasmato il loro insediamento nella Repubblica durante il secondo Quattrocento. Furono quelli infatti gli anni centrali della presenza ebraica nel Veneto, segnati da una sua massima diffusione sul territorio, accompagnata dall'emergere di caratteri peculiari ai singoli nuclei, ben riconoscibili nel Cinquecento, sia in quelli che saranno ricollocati nel Ghetto di Venezia, sia nei rarissimi casi di comunità sopravvissute, pur restandone fuori. La crisi a cavallo del secolo XV inizierà infatti ad assottigliarne il numero e la dislocazione, senza comunque riuscire a modificare, laddove la geografia ebraica sarà in grado di resistere, quell'assetto che si era venuto delineando nei decenni precedenti.

Erano ancora e sempre ebrei d'origine nordica a provare interesse a stabilirsi in Veneto, malgrado la situazione sulla frontiera settentrionale non fosse tranquilla: la tregua reggeva a fatica, la sovranità sulla Dalmazia e il Friuli restava debole, e intermittente il versamento all'imperatore del tributo annuo a compenso dell'annessione della Patria. Ben minore fascino offriva l'Ita-

lia padana: e quando, nella Lombardia viscontea e nel Piemonte sabauda, i nuclei ebraici, da estremamente radi e dispersi, diverranno più consistenti e strutturati, sarà, di regola, ad opera di immigrati ashkenaziti – transitati per il Veneto – nel primo caso, e nell’altro di famiglie savoiarde trasferitesi al di qua delle Alpi, al seguito del loro signore. In Toscana, il potere interdittivo dei banchieri cristiani era soverchiante, e i loro concorrenti ebrei dovettero attendere gli anni Trenta per affacciarsi su Firenze. Al di là dello Stato pontificio, che, solo con il ritorno in forze del governo curiale a Roma, si propose di attivare un reticolo ebraico stabile nei domini italiani, le uniche comunità, propriamente dette, erano dislocate nell’Italia meridionale e insulare; non guardavano ancora verso nord, e comunque non avrebbero trovato favorevole accoglienza nelle terre venete, che ai sovrani angioini (francesi, alleati ai genovesi) prima, agli aragonesi (catalani, temibili anche sul mare) poi, guardavano con persistente sospetto.

Nel terzo decennio del Quattrocento, il dominio veneziano presentava ancora sedi appetibili all’insediamento ebraico. Nel 1422-1423 Bernardino da Siena aveva svolto un’intensa attività missionaria tra Verona, Padova, Vicenza e Belluno,<sup>1</sup> privilegiando nei sermoni il tema di certe festività (Avvento, Quaresima e Pasqua), cui i fedeli e i Consiglieri cittadini erano più sensibili. Le autorità, questa volta, non ostacolarono l’attività dei minoriti; anzi, riecheggiando il loro frasario, fecero dono ad Amedeo VIII di alcune reliquie risalenti alla strage degli innocenti di erodiana memoria.<sup>2</sup> Il governo – erano le ultime ore del dogado Mocenigo – si augurava che il duca sabauda, come già aveva fatto in materia di ebrei, persistendo nel ripudiare gli obblighi inerenti allo *status* di vassallo imperiale,<sup>3</sup> favorisse il partito veneziano, o, altrimenti, osservasse la neutralità nella guerra – inconcludente, di tutti contro tutti – per l’egemonia in Levante. Obiettivo: assicurarsi il controllo delle vie marittime, guadagnarsi il favore del soldano per i traffici sui mercati di Alessandria, Beirut e Damasco, e, non ultimo, insinuarsi nella crisi del potere bizantino, già fiaccato dai letali colpi del Turco ottomano, in rapida marcia su Costantinopoli.<sup>4</sup>

1 Manselli, *DBI*, s.v. «Bernardino da Siena, santo».

2 La cassetta d’avorio, inviata «gratis et libere» a Torino, conteneva una testa, un piede con tibia e un brandello di camicia intrisa di sangue «innocentissimo» (*Collegio*, Not., reg. 5, nr. 670, f. 196r, 27 marzo 1423).

3 Ne aveva già dato prova, gestendo la comunità ebraica in piena autonomia e distraendo, a proprio favore, la *censiva iudeorum*, il tributo annuo che sarebbe stato tenuto a devolvere alla Camera imperiale (Segre, *The Jews in Piedmont*, 20, doc. 52, 22 febbraio 1418; 32-3, doc. 80, 14 marzo 1422).

4 Nell’agosto del 1422, il Senato aveva istruito il bailo sulle linee guida della politica veneziana in Oriente: conservare tutti i possedimenti marittimi, da Corfù verso est, e, al tempo stesso, mostrarsi ben disposti verso Murad II e il *basileus* (*Senato Secreti*, reg. 8, ff. 70v-72v).

Nell'elenco degli impegni di spesa veneziani più urgenti spiccavano quindi la messa in sicurezza degli avamposti veneziani lungo la costa dal Mar Nero al Peloponneso (Tana, alla foce del Don, Negroponte, l'attuale Eubea, e Corone/Messene, *in primis*) oltre che del nuovo e strategico emporio di Salonicco.

In questa cornice, nel maggio del 1423, intervenne con un mutuo di 3.000 ducati Moise Rappa, una persona tanto in auge, da potersi permettere di risiedere stabilmente a Venezia in contrada di San Cassian,<sup>5</sup> ospitare in casa la «stazione» del suo notaio di fiducia, definirsi «ser» e richiamarsi a Norimberga, sua patria tedesca.<sup>6</sup> Praticava i palazzi del governo,<sup>7</sup> e, buon conoscitore del mondo della finanza e della politica, sapeva affrontare, da par suo, il rischio di non vedersi mai ripagato.

Da anni, ad es., attendeva il rimborso di oltre 5.000 ducati per i quali Malatesta di Pandolfo Malatesta gli aveva dato in garanzia beni di alcuni suoi sudditi e dello stesso Comune di Pesaro, di cui era signore, col tacito consenso della Repubblica, che lo definiva 'nostro nobile e cittadino e già nostro capitano contro Padova'.<sup>8</sup> Nel 1423, in tempi

**5** L'indirizzo lo fornisce il suo notaio di fiducia Enrico Sileri, che rogava a Rialto, sia «in contracta Sancti Cassiani, in domo habitationis ser Moisi hebrei», sia «in mea statione in draperia a sargiis». A giudicare dalle carte, la clientela migliore preferiva il banco in casa dell'ebreo, dove la famiglia continuò a vivere per oltre mezzo secolo, e dove nel 1476 sua figlia Rosa, vedova (di Abraham), dichiarava di voler restare fino alla morte, appresso il figlio Jacob. Notevole pure la lista dei vicini di casa di Moise, suoi testimoni negli atti stipulati dal Sileri: giuristi, chirurghi, artigiani, con botteghe a Sant'Aponal - tra essi il pittore Simone di Bonaventura -, lo scultore Lorenzo Moranzone e il «ven.<sup>16</sup> viro» Francesco da Ascoli, prete della chiesa di San Silvestro. E così Moise, partecipe di questo ambiente, è passato alla storia anche per aver pagato 100 ducati nel 1409 per il cosiddetto *Tanach Schoken*, una Bibbia miniata, con dedica ad Abramo e Mendel, figli di suo fratello Michele (*CI*, Notai, b. 194, Enrico Sileri, reg. perg. 1422-1433, anno 1424, f. 1v, 9 marzo 1424; anno 1426, f. 2r, 5 aprile 1426; *Not. Test.*, b. 295, Giacomo Avanzo, 31 gennaio 1476; Nissim, «Il committente e il proprietario della Miscellanea Rothschild, 53).

**6** Con la famiglia si era trasferito in Italia a seguito dell'editto imperiale di Venceslao di Lussemburgo che, nel 1385 e nel 1390, aveva devoluto alla città di Norimberga i crediti degli ebrei locali, e chiesto invano a Venezia di sequestrare i beni di quelli, già rifugiatisi nei suoi domini. Sua madre Iuta/Gota, vedova in seconde nozze di Jacob Rappa, si trasferì ad Ancona nel 1401 per poi tornare a risiedere a Venezia in casa di Moise; degli altri due figli, Lazzaro viveva a Pesaro, mentre Michele era morto presto, affidando i figlioletti Abramo e Mendel agli zii (*Senato Misti*, reg. 39, f. 118v, 26 luglio 1385; reg. 41, f. 117r; 13 novembre 1390; *CI*, Notai, b. 21, Giovanni Boninsegna, reg. perg. 1386-1398, f. 51r; 2 settembre 1392; Toch, «Der Jüdischer Geldhandel», 287).

**7** Si era persino rivolto a papa Martino V, tramite il veneziano Francesco de Viviano (segretario del cardinale Tommaso Brancaccio), per farsi sanzionare certe prerogative in materia creditizie: «privilegia rescripta [...] tam per Curiam romanam, quam pro quocumque alio loco et de quocumque abbate, domino et universitate et comunitate pro quibuscumque debitis et pecunie quantitibus et pro quibuscumque aliis causis» (*CI*, Notai, b. 83 I, Bartolomeo Fasolo, reg. cart. 1419-1427, f. 39r-v, 22 gennaio 1420).

**8** La crisi dei Malatesta era certo ben nota al Rappa, cui non facevano difetto una personale esperienza della situazione a Pesaro, e la conoscenza diretta dell'uomo d'armi

di magra, con le cinque banche veneziane in crisi di liquidità,<sup>9</sup> l'ebreo concedeva volentieri («libenter») a Venezia un mutuo di 3.000 ducati da spendere «pro factis nostris», e da restituire entro due mesi sui dazi marittimi (quindi, prima della muda di fine estate). Purtroppo, doveva riconoscere, in agosto, il Collegio, la scadenza non era stata osservata, e quindi, malgrado ne andasse dell'«honore» dello Stato, non restava che promettere di ripagarlo sui primi introiti della dogana di terra.<sup>10</sup>

Nel frattempo, fosse coincidenza o casualità, tra Colonia e Venezia si spostavano ingenti capitali: mentre infatti si predispondeva a fare il versamento al governo, Moise ricevette dalla città tedesca due lettere di cambio dell'identico controvalore, grazie alle quali effettuò il primo esborso.<sup>11</sup> Seguì, l'anno dopo, un nuovo trasferimento di denaro, ad opera di due ebrei, la cui identità mi resta sconosciuta;<sup>12</sup> a gestire queste operazioni finanziarie furono chiamate due compagnie (di cambialevalute?), rappresentate a Venezia, da Benedetto e Leonardo Alberti, e

---

e vassallo dello Stato pontificio. Le liti sulla malleveria, e la stima dei preziosi dati in pegno prima a Moise, poi a una serie di fideiussori, formano oggetto di numerosi rogiti (*Senato Secreti*, reg. 2, f. 8v, 20 maggio 1404; reg. 6, ff. 17r, 39v, 23 ottobre 1414, 26 febbraio 1415; reg. 7, f. 132v, 28 gennaio 1420; *CI*, Notai, b. 83 I, Bartolomeo Fasolo, fasc. cart. 1419-1427, ff. 11v-38r, 28 novembre-15 dicembre 1419, 9 giugno 1422; b. 194, Enrico Sileri, reg. perg. 1422-1433, anno 1426, f. 2r, 5 aprile 1426; Falcioni, *DBI*, s.v. «Malatesta, Pandolfo»).

**9** Mueller, *The Venetian Money Market*, 174-9, dove, sin dal titolo del cap., l'autore parla esplicitamente di fallimenti.

**10** Il prestito, iscritto, a nome di Moise o, a sua scelta, di Andrea Priuli o di altri, era stato votato a larghissima maggioranza (169/2/11) il 27 maggio 1423; la scadenza, quindi, era già stata superata di una quindicina di giorni al momento della nuova delibera, adottata all'unanimità dal Senato il 6 agosto 1423; in margine, comparivano i nominativi del doge e dei consiglieri ducali Pietro Zaccaria, Jacob Trevisan, Francesco Loredan, Marco Giustinian e Paolo Tron (che, per la rotazione delle cariche, non avevano firmato l'obbligo precedente), a solenne garanzia - in effetti assolutamente priva di impegni tassativi - del creditore, il quale, si ribadiva, li aveva «liberaliter mutuat» (*Senato Misti*, reg. 54, ff. 113v, 137v; Ashtor, «Gli inizi», 690). Nel 1428 non era ancora stato sistemato questo prestito né quello, strettamente connesso, del Malatesta.

**11** Le quietanze, in data 21 luglio e 9 agosto 1423, si riferivano a due bonifici, l'uno di 2.000 ducati, l'altro di 1.000, accreditati a Moise rispettivamente il 28 maggio e il 22 maggio dalla compagnia di Bartolomeo di Domenico; e le coincidenze di date sono significative (*CI*, Notai, b. 194, Enrico Sileri, reg. perg. 1422-1433, ff. 6r-7r).

**12** Le due ricevute - 12 e 18 settembre 1424 (per le quali le parti non chiedevano una stipula formale, né una vera e propria quietanza) - rispondevano a due lettere di cambio, entrambe spedite da Colonia a Venezia, l'una, di 900 ducati, indirizzata da Maier da Bacharach a Zambuel da Andernach «iudeus teutonicus» il 1° giugno 1424; l'altra, di 2.000 ducati, per rimessa di «Maiere Gotschalchi muliere iudea» a Moise Rappa, effettuata tramite gli Alberti, il 18 maggio. Dei due rogiti, redatti - si noti l'ubicazione - al banco del notaio in casa di Moise, esistono diversi esemplari con leggere varianti, la principale delle quali identifica in «Mengen Gotschalchi» la donna di Colonia (*CI*, Notai, b. 194, Enrico Sileri, reg. perg. 1422-1433, ff. 12v, 13r; Misc. notai, b. 5, Enrico Salamon, reg. cart., f. 69v, ff. 70v-71r). Pur senza essere in grado di stabilire un nesso diretto tra i due fatti, occorre comunque ricordare a quali prove - di ogni genere - furono soggetti gli ebrei dell'Impero durante le guerre hussite.

a Colonia, da Bartolomeo (di) Dominici. Forse quei capitali non saranno tutti serviti ad alimentare l'erario, ma certo segnalavano un vorticoso giro di denaro; e in quanto a causali, se non ve n'era cenno nei documenti, possiamo tuttavia proporre una, almeno per il secondo caso. Nell'ottobre del 1424, infatti, Colonia si rifiutò di confermare agli ebrei il permesso di risiedervi: tutti si preparavano a lasciare la città, e l'Italia figurava tra le direzioni preferite. Chissà non sia stato lo stesso Moise a gestire in prima persona questa immigrazione.<sup>13</sup> e, con quel nuovo soccorso in moneta, non intendesse propiziarsi le autorità venete in vista del prevedibile afflusso di ebrei tedeschi.<sup>14</sup>

D'altronde, il finanziamento si stava trasformando da prestito in sovvenzione, perché, non solo a distanza di un anno continuava a non essere stato saldato, ma neppure aveva contribuito ad attenuare la crisi che attanagliava la Tesoreria veneziana, stretta tra banche in dissesto e prodromi di guerra antiviscontea. Furono così chiamati a raccolta altri feneratori ebrei: quelli di Treviso e Mestre si affrettarono a fare la loro parte, sborsando prontamente 2.000 ducati, garantiti su validi pegni a breve. Ai loro correligionari di Padova, che avevano opposto un netto rifiuto, venne ingiunto di provvedere entro otto giorni, senza malleveria, pena l'espulsione dallo Stato.<sup>15</sup> Nella delibera si elogiava il comportamento di quegli ebrei

**13** Tra le due serie di bonifici, di cui sopra, si inseriva una lettera di cambio per 900 ducati, datata Colonia, 25 dicembre 1423, che, sempre tramite gli Alberti e Dominici, veniva spedita a Treviso da Salomone di Moise ad Abramo di Moise, forse un suo fratello (*CI*, Notai, b. 194, Enrico Sileri, reg. perg. 1422-1433, f. 1v; Misc. notai, b. 5, Enrico Salamon, reg. cart., f. 5r-v, 9 marzo 1424). Se ignoriamo il legame di parentela tra Abramo e Salomone, malgrado il comune patronimico, sappiamo invece di una quietanza fatta dai trevisani Anselmo del fu Menelino e Sansone del fu Felicino a Leonardo Alberti (che nel 1415 operava appunto a Colonia), relativa a movimenti di denaro (800 più 600 ducati), transitati dai banchi di due *campsores* di Rialto (i patrizi Bernardo Giustinian e Andrea Priuli). Questa volta, il vincolo familiare era molto stretto: Anselmo era infatti nipote e fiduciario di Moise Rappa, e a suo nome aveva trattato col Malatesta (*CI*, Notai, b. 210, Prospero Tomasi, reg. 1416-1417, f. 69v-70r, 3 agosto 1417; b. 83 I, Bartolomeo Fasolo, reg. cart. 1419-1427, ff. 11v-15r, 29r-34r, 28 novembre 1419; Mueller, *The Venetian Money Market*, 174).

**14** Da notare che proprio il 30 marzo 1424 una condotta di banco, negoziata con i rettori di Verona da due ebrei di Colonia (Anselmo del fu Viviano e Viviano di David) e da uno di Adernach (Samuele del fu Anselmo), non ottenne la necessaria sanzione veneziana (*Senato Misti*, reg. 55, f. 8v; Ashtor, «Gli inizi», 690-2).

**15** La delibera (*Senato Misti*, reg. 54, f. 173v, 27 gennaio 1424) registrava, al solito, in un latino ben poco classico, le ragioni dei proponenti delle delibere e i voti espressi; in questo caso, autori della mozione, approvata quasi all'unanimità (solo 12 contrari e 4 astenuti), erano i consiglieri Vittore Canal e Fantino Dandolo, convinti che «bonum sit providere taliter quod tales gentes non presumant contradicere mandatis nostris». Questa dura presa di posizione – che più volte sosterranno in futuro – rispecchiava altresì il malcontento del governo di fronte alle difficoltà che sollevava il clero per esimersi da ogni prestito allo Stato e alla lentezza con cui, di proposito, avanzava la redazione dell'estimo. Olivieri (*DBI*, s.v. «Canal, Vittore») tracciava un ritratto del Canal pienamente aderente a questa immagine; per completezza, aggiungeremo che da podestà di Mestre, nel 1405-1406, aveva conosciuto gli ebrei dappresso (*Senato Secreti*, reg. 2,

che avevano subito obbedito;<sup>16</sup> ma non erano tempi da sperare in altre ricompense.

Soltanto a Moise, che vedeva ormai sfumare il suo rimborso, giunse un'allettante offerta: gli si concedeva una licenza triennale di prestito a Mestre in regime di monopolio, spartendo questa esclusiva con soci di sua scelta, qualora lo avesse desiderato. In cambio, era tenuto a pagare il doppio delle 1.000 lire di annuo tasso, che fino ad allora era stato ripartito fra tutti i banchi locali.<sup>17</sup> Moise accettò la proposta, negoziò col podestà Giorgio Barbarigo i nuovi patti, e così, a un credito non soddisfatto, venne a sommarsi un nuovo tributo, compensato, però, dalle favorevoli clausole garantite alla sua attività finanziaria in tutto quel distretto.<sup>18</sup> Ci fosse o no quest'unico esercizio feneratizio, di cui lui era titolare – e la sua famiglia lo fu per tutto il secolo –, nel lessico dei veneziani il mutuo su pegno rimandava immediatamente ai banchi gestiti dagli ebrei mestrini: a loro si consegnavano i propri beni in cambio di denaro; e l'operazione, con termine sintetico, si chiamava «zudei» (sottinteso, 'andare dagli zudei'). A Moise non fu imposto di abitare dove teneva banco, malgrado la clausola figurasse di norma nelle condotte, e, d'altronde, a lui non si era mai neppure applicata la legge che, sin dal 1409, regolava la permanenza a Venezia degli ebrei per tempi limitati e scadenzati;<sup>19</sup> anzi, a casa sua, a San Cassian, faceva recapito chiunque si trovasse per un qualsiasi motivo in città.

Mancandocene il testo, ignoriamo quanto i capitoli della condotta di Moise abbiano servito da schema per altre licenze di banco; sappiamo, invece, che alle modalità previste per il suo rimborso si fece testuale richiamo in casi analoghi. Riandiamo, per illustrarne uno, agli oltre 5.000 ducati dovuti dal Malatesta: nel 1428 il governo, malgrado le proprie ristrettezze, aveva accettato di dare manleva a Moise per 2.000 del prestito; intanto, però, siccome si trovava in una nuova emergenza, con le galere dell'Adriatico da allestire, im-

---

f. 120v); e lo stesso vale per il Dandolo, podestà di Padova nel 1412-1413 e nel 1418 (un suo ampio profilo in King, *Venetian Humanism*, 357-9).

**16** «Ne obedientes mandatis nostris sint peioris conditionis quam inobedientes» (*Senato Misti*, reg. 54, f. 173v, 27 gennaio 1424).

**17** La tassa era stata introdotta il 1° aprile 1409. Nove anni dopo, furono prelevati 500 ducati *una tantum* sui banchieri di Mestre e sui molti, che erano soci senza averne la titolarità, con l'impegno a scararli sulle 1.000 lire del tasso ordinario (*Senato Misti*, reg. 52, f. 88v, 18 aprile 1418).

**18** Purtroppo manca la bozza della condotta, allegata alla lettera del podestà; Giorgio Barbarigo ne definiva i termini 'onesti'; concordava il Senato, nell'approvarla. Moise, che già operava a Mestre prima della condotta del 1424, se la vide rinnovare negli stessi termini nel 1427, quando tra i suoi soci (esempio di collaborazione tra ashkenaziti e sefarditi) figurava pure maestro Salomone medico, quasi certo da identificare con il figlio di Samuele di Sansone de Yspania (*Senato Misti*, reg. 55, f. 62v, 17 ottobre 1424; reg. 56, f. 89r, 28 marzo 1427).

**19** MC, reg. 21, ff. 187v-188r, 5 maggio 1409.

pose all'ebreo di sborsare gratis («sine aliqua utilitate»), entro otto giorni, gli altri 3.000 ducati, e accontentarsi di riscuotere il suo credito sul 2 e 3% prelevato sulle merci importate con la muda di Siria. A questa delibera, il Senato ne fece immediatamente seguire un'altra per 4.000 ducati caricati sugli ebrei di Treviso, beninteso «liberaliter», con le stesse modalità di rimborso previste per «Moysè de Mestre», ossia sui dazi al commercio di Levante.<sup>20</sup>

Quando poi, nel 1430, il marchese del Monferrato Gian Giacomo Paleologo 'pretese' di farsi rimborsare immantinente un'operazione segreta in pieno svolgimento,<sup>21</sup> il governo, per non gravare sulla Terraferma, di nuovo ricorse agli ebrei di Mestre, Padova, Vicenza, Verona e Treviso e loro distretti, chiedendo un altro esborso, tra i 5.000 e i 6.000 ducati; il credito di 7.000 ducati che si veniva così a formare - evidentemente c'era un arretrato - fu accollato all'Ufficio degli straordinari e alla solita voce di entrate, il dazio sulle mude di Siria.<sup>22</sup> Ancora una volta gli ebrei si mostrarono solleciti; e già in febbraio Venezia poteva assicurare l'inviato (un frate rimasto anonimo) che il denaro per il suo signore era pronto.<sup>23</sup>

Teoricamente, ogni mutuo doveva prevedere termini e modalità per il rimborso, oltre all'immane impegno di onorarne le clausole; ma la situazione di bilancio era tale che i debiti si accavallavano, le scarse entrate uscivano per troppi rivoli e una morsa inestricabile sospingeva le autorità a ricercare sempre nuove vie di fuga dai propri obblighi. Con gli intrighi manovrati dall'alleato monferrino, siamo frattanto entrati in un tempo nel quale la guerra si consumava nel Mediterraneo su due fronti, tra loro interdipendenti, dove catalani, genovesi e turchi ottomani risultavano i nemici più temibili, e a scontrarsi erano flotte piuttosto che eserciti di terra.

**20** *Senato Misti*, reg. 57, f. 33r, 17, 19 agosto 1428.

**21** Venezia, che stava tentando senza successo di spingere gli Adorno a rientrare in Genova e scacciarne l'esercito visconteo, conseguì una vittoria strepitosa, ma non decisiva, sulla Riviera di Levante, lasciando sul terreno morti e feriti e recludendo personalmente i liguri per anni nelle sue carceri, con l'unico risultato di esarcerbare ulteriormente i rapporti tra le due Repubbliche, anche fuori Italia (*Senato Misti*, reg. 58, ff. 187v, 200v, 206r, 6 marzo, 30 aprile, 9 maggio 1433).

**22** *Senato Secreti*, reg. 11, f. 75v, 7 febbraio 1430. La delibera, approvata dal Senato, chiariva che dei 5.000-6.000 ducati indicati nella parte, 4.000 andavano versati al marchese e 2.000 spesi per raddrizzare la situazione in Albania, dove le cose andavano di male in peggio (*Senato Misti*, reg. 57, ff. 191v-192r, 218r, *passim*, 3 febbraio-11 maggio 1430; *Senato Secreti*, reg. 11, ff. 85r, 86v-88v, 102r-v, 3 marzo, 27 aprile 1430). Da parte sua, il marchese Paleologo stretto tra i Visconti e i Savoia, si destreggiava contando sulla protezione veneziana (Settia, *DBI*, s.v. «Giangiacomo Paleologo, Marchese di Monferrato»).

**23** Al francescano il 14 febbraio 1430 fu risposto che era questione di poco, e dieci giorni dopo, che si stava vagliando il modo più sicuro per farli pervenire al marchese (*Senato Secreti*, reg. 11, f. 77r-v, f. 79v).

### 4.1.1 Nei domini marittimi

Nella visione geopolitica veneziana il ruolo strategico giocato dalla marina non era pura retorica;<sup>24</sup> se non fosse riuscita a rintuzzare con la forza il potenziale bellico ottomano nell'Egeo e nei Balcani, si sarebbe condannata al ridimensionamento, a negoziare sporadiche intese di piccolo cabotaggio. Come il gettito dei generatori di Terraferma servì a supportare le ragioni dello Stato veneto nel confronto con Milano - e le flotte genovese e catalana, sue alleate -, così, in parallelo, gli avvenimenti nel Levante mediterraneo richiesero un impegno altrettanto gravoso dalle giudecche d'Oltremare, la cui capacità finanziaria, comunque, beneficiava di minori restrizioni economiche.

Torniamo ora al 1424: quasi in contemporanea col prestito di 4.000 ducati imposto agli ebrei di Mestre, Treviso e Padova, fu ordinato al duca di Creta di prendere a cambio 2.500-3.000 ducati (una somma all'apparenza lievemente inferiore, ma in realtà appesantita dalla svalutazione della moneta corrente sull'isola rispetto al ducato calcolato sulla piazza di Venezia),<sup>25</sup> e scaricarne il costo, quanto più possibile, sugli ebrei.<sup>26</sup> Ogni volta si riproponeva la questione del riparto tra le varie classi di contribuenti, da cui Venezia tentava di scansarsi, fissandone solo i principi. Tre erano infatti le categorie di tassabili, e il criterio più semplice sulla carta, ma in pratica ingestibile, sarebbe stato di prelevarne 1/3 da ciascuna: i feudati, gli ebrei,<sup>27</sup> e tutti

**24** «Facto navigandi [in quo] consistit fundamentum status nostri ac sustentatio et victus populi nostri» (*Senato Misti*, reg. 57, maggio-giugno 1430, *passim*, in part. f. 227v).

**25** «Ponendo ducatum id quod valebit ibi Corfoi», si leggeva nelle istruzioni al capitano generale di Mare Fantino Michiel per la consegna al bailo di Corfù di 2.000 ducati (*Senato Secreti*, reg. 9, f. 9r; 2 aprile 1425).

**26** «Debendo accipere et reperire dictam pecuniam a iudeis, inquantum illa complete non haberet et per omnem alium modum» (*Senato Misti*, reg. 55, f. 41v, 13 luglio 1424).

**27** A Creta il nesso ebrei-feudi aveva una lunga storia: a metà Trecento, il governo era intervenuto ad evitare fossero confiscati i diritti signorili per pagare i debiti dei capi delle rivolte antivevenziane verso Jecuda di Elia Delmedigo e Calli, la vedova di Chagi/Chai, tra gli altri. Si era pure discusso della liceità per le donne di acquisire feudi, allorché Orsola, già ebrea poi moglie del veneziano Marco delle Donne, su sollecitazione del nobile Facino da Molin, ne aveva comprato uno, malgrado non potesse farlo «secundum ordines terre» (*DC*, b. 26, *Sententiarum*, quat. 2, ff. 19v-21r, 16 dicembre 1364; quat. 3, reg. 2, ff. 97r-v, 121r, 212r; 6 luglio, 27 novembre 1368, 29 luglio 1372; McKee, *Uncommon Dominion*, 167-9, 179-80, 184, 193). Basilari restavano infatti due pronunce del duca di Candia: l'una ne vietava ogni forma di possesso agli ebrei («cum secundum ordines et consuetudines terre nullus iudeus habere vel possidere potest feudum aliquod ullo modo»), l'altra ne prevedeva, in tal caso, il sequestro a favore dello Stato: «feudis, [que] remanent in disposizione ducalis domini» (*DC*, b. 29, Memoriali, reg. 12, f. 8r, 30 settembre 1359; b. 26, *Sententiarum*, quat. 2, ff. 19v-20r, 16 dicembre 1364). D'altronde, il divieto ai greci (ortodossi, bizantini) di possedere un qualsiasi feudo, sotto pena di perderlo, e ai latini (cattolici romani, 'franchi') di affittarglieli, sotto pena di perderne il corrispettivo, anticipava di due anni l'analogo divieto imposto agli ebrei della Terraferma (*DC*, b. 1, Lettere ducali, quat. 10, 1421-1424, f. 7r, 1° dicembre 1422).

gli altri possidenti dotati di un imponente («universitate aliorum civium et popularium habentium facultates»)<sup>28</sup>. I titolari di feudi e prebende erano i più accesi fautori di questo schema; e in Senato ebbero la meglio: d'altronde, a Venezia si rapportavano ad alcune delle maggiori famiglie patrizie che, a proprio vantaggio e paventando di sordini sull'isola, premevano per addossare agli ebrei un onere superiore alle loro effettive capacità. Il che, come si può ben immaginare, non dava però sempre e subito i risultati sperati, in quanto gli ebrei, sotto la spinta dell'emergenza, erano portati, a loro volta, a reclamare i propri crediti, e i debitori, secondo una vecchia abitudine, a rendersi contumaci, nella speranza di guadagnare in sconti e dilazioni.<sup>29</sup>

Quando, nei primi anni Trenta, le incursioni dei catalani - alleati ai genovesi - richiesero un potenziamento della flotta veneziana, a Creta fu imposto di allestire quattro (delle sei) galere, due nel 1431 e due l'anno successivo, per la difesa di Corfù e Corone. Per le prime due c'era in Senato una minoranza favorevole ad accollarne la spesa al clero, ai feudati e agli ebrei («clero, pheudatis et iudeis») secondo la classica tripartizione, nella quale al posto dei cittadini c'erano gli ecclesiastici,<sup>30</sup> chi abbia pagato, e quanto, non è dato sapere. Escluderei la fascia alta del clero, da subito in grado di far esentare i propri benefici e possessi sull'isola, con l'argomento che in Terraferma già contribuiva agli imprestiti. Così, nella versione finale della delibera, a evitare ogni ulteriore malinteso, fu inserita la formula «cleresias, pheudatos et iudeos», per esplicitare che il beneficio dell'immunità fiscale non si applicava al clero locale,<sup>31</sup> invisibile alle alte sfere

**28** Occorreva scongiurare «confusionem et inconvenientias maximas [...] ad universale bonum civitatis et fidelium nostrorum, secundum exigentia rerum et temporum», sostenevano i «viri nobiles» Nicolò Dandolo, Pietro Corner e Giorgio Querini, intervenuti a nome dei «feudati nostri» di Creta, mentre il savio di Consiglio Giorgio Corner avrebbe preferito ripartire il mutuo di 50.000 iperperi per metà sui nobili feudati, ¼ sugli ebrei e il resto sui «nobiles et alii cives et plebei» (*Senato Misti*, reg. 57, f. 123v, 23 giugno 1429).

**29** Era una prassi piuttosto diffusa. La consuetudine, revocata nel 1415, fu ripristinata di prepotenza nel 1420, come si leggeva già in una delle prime delibere redatte in volgare: «Perché l'è d'aver molto cara l'isola nostra de Crede, la conservacion de la quale si è a conservare i afidadi et i altri puovoli, i qual chi, per esser agravadi de debiti ai zudii, e questo per usure et altre magnarie fate per lor, et altri fuditivi de l'ixola, pur agravadi de debiti a spizial persone christiani» (*Senato Mare*, reg. 4, f. 91v, 14 ottobre 1451; *Senato Misti*, reg. 51, ff. 81r-v, 9 novembre 1415; reg. 52, f. 187r, 18 luglio 1419; reg. 53, ff. 64v-66v, 119v, 30 luglio, 1, 9 agosto 1420, 13 marzo 1421).

**30** «Quod res procedant quanto equalius est possibile, non dando nostro Comuni aliquam expensam» (*Senato Misti*, reg. 58, f. 53r, 13 aprile 1431). Il 18 aprile il Senato tornava sull'argomento dei costi della flotta, trascrivendo nel testo un'espressione lessicale, che di formale aveva ben poco: «cum Comune nostrum sit valde angarizatum expensis, sicut omnibus notum est, et bonum et utile sit presimonzare pecunia nostri Comunis», e solo il 7 maggio deliberava l'esenzione del clero (*Senato Misti*, reg. 58, ff. 53v, 56v).

**31** Nel 1425, anno di finanze non particolarmente floride, Venezia, in un ennesimo tentativo di combattere l'assenteismo dei suoi prelati, additò a responsabili del fatto che

curiali e governative. La medesima formula si leggeva nelle istruzioni per l'allestimento della due galere previste nel 1432,<sup>32</sup> accompagnate da parole di severo biasimo per il ritardo nella consegna delle due, dovute l'anno prima.<sup>33</sup>

Oltre alla quota tripartita, agli ebrei cretesi fu imposto di partecipare alle spese anche in qualità di corpo a sé stante, pur vivendo frammisto ai popoli delle terre veneziane d'Oltremare. Si sosteneva che, godendo dei benefici e della libertà inerenti al loro *status* di sudditi,<sup>34</sup> era normale condividessero anche i sacrifici in momenti tanto duri; erano quindi tenuti a far pervenire a Venezia, per la via più sicura, 20.000 ducati, entro due mesi. Con le stesse modalità si dovevano riscuotere 2.000 ducati dai loro correligionari a Negroponte, 3.000 a Corfù e 1.000 a Capodistria (che agiva da capofila per il prelievo in tutta l'Istria).

In questo caso, non sono evidenti i criteri con cui furono selezionate le comunità ebraiche delle Terre da Mar chiamate a sostenere la fiscalità veneziana: potrebbero essere stati d'ordine demografico, oppure di capacità contributiva (ponderata?), o persino di maggiore omogeneità all'interno del gruppo sociale. Ancora più arduo – forse addirittura privo di senso – cercare un parallelo con i provvedimenti decisi per la Terraferma, dove a Mestre e altrove si esigeva una tassa forfettaria dagli ebrei, e nei contribuenti veneti cresceva la ritrosia ad aggiornare l'estimo.<sup>35</sup>

---

«fides catholica diminuat et sismatici de die in diem multiplicent», aveva ordinato ai rettori di Corone e delle quattro diocesi cretesi di spendere denaro statale nel restauro e arredo degli edifici ecclesiastici (*Senato Misti*, reg. 55, f. 115v, 18 maggio 1425).

**32** «Ut in omnem eventum potentiores ipsis [ianuensibus] reperiamur»; l'ordine di approntare le due galere era già stato, in realtà, trasmesso l'autunno precedente (*Senato Misti*, reg. 58, f. 111v, 2 aprile 1432; *Senato Secreti*, reg. 12, f. 30r, 21 settembre 1431).

**33** *Senato Secreti*, reg. 12, f. 92v, 12 maggio 1432. La mancata consegna della nave ebbe un'immediata ricaduta sui pellegrinaggi in Terrasanta, per cui Venezia ne aveva previste due, come l'anno prima (*Senato Misti*, reg. 58, f. 52v, 13 aprile 1431).

**34** Nella premessa della delibera, elaborata dalla Quarantia, il termine «libertate», piuttosto singolare in questo tipo di documenti, era, verisimilmente, rapportato al loro essere sudditi, e conseguenti diritti/privilegi: «cum [...] sit conveniens non ponere manum ad bursam nostrorum civium, sed adiuvare etiam nos cum denariis iudeorum subditorum nostrorum, ut ipsi aliquando sentiant gravedines nostras, sicut sentiunt utilitatem et libertatem». E a formularne una definizione in volgare, quasi un manifesto a tutti comprensibile, fu il Maggior Consiglio: «Conzosia che questa nostra città habia fama de esser libera, e a la vera libertà principalmente se convegna che tuti, quando i vuol, possi viver ben, in che sta el vero nome de libertà» (*Senato Misti*, reg. 58, f. 84v, 25 settembre 1431; *MC*, reg. 22, f. 126r, 21 dicembre 1438; Sathas, *Documents inédits*, 3: 409, doc. 997).

**35** La formula usata dal Senato per giustificare l'imposizione fiscale ai sudditi della Terraferma riecheggiava quella per gli ebrei (i benefici goduti in tempo di pace, da risarcire in tempi di guerra); ma, seppure con diversa insistenza («iustum et honestum [...] utile tempore pacis etiam tempore guerre supportent onera»), fu ribadita per ben tre volte nell'arco dell'anno 1431-1432 (*Senato Misti*, reg. 58, ff. 40v, f. 89r, 19 febbraio, 25 ottobre 1431; *Senato Secreti*, reg. 12, f. 69r, 21 febbraio 1432).

Una prima osservazione: anche per le successive colte straordinarie, le stesse comunità d'Oltremare furono tenute a fare la loro parte. Così, secondo il decreto del 1439, ognuna delle quattro doveva riscuotere un'imposta su tutta la sua popolazione - indigenti esclusi - per tre anni, sperando nel frattempo si riportasse sul campo di battaglia quella decisiva vittoria, che la guerra tra Veronese e Bresciano non lasciava però presagire vicina. Dunque, alle spese belliche erano ora chiamati a partecipare anche i popoli delle terre non italiane, con una differenza sostanziale: per tutti si trattava di un'imposta *una tantum* limitata nel tempo - ufficialmente un prestito -, per gli ebrei di un'addizionale alla tassa annuale. In totale, il tributo bellico ricadeva sugli ebrei continentali per 5.000 ducati e su quelli delle terre marittime per 1.450 ( $\frac{1}{3}$  circa del prelievo totale di 4.800 ducati), così a loro volta ripartiti: a Negroponte, sulla generalità della popolazione, 1.500 ducati, sugli ebrei 750; a Corfù, sugli uni, 2.000 ducati, sugli altri 500, e, in fine, a Corone e Modone - subentrate all'Istria -, rispettivamente 1.300 e 200 ducati.<sup>36</sup>

Un'altra lista di comunità ebraiche delle regioni marittime soggette alle tasse annuali, locali e statali, in ragione della propria situazione economica, figurava in una delibera del 1441, con la quale il Senato annullava ogni titolo di esenzione fiscale goduta dai medici ebrei, in forza di privilegi personali; l'elenco dei luoghi cui Venezia indirizzò la notifica fornisce una mappa della loro presenza in Levante, anzi, più precisamente, nelle sue colonie: da Creta a Negroponte, da Corfù a Modone e Corone.<sup>37</sup> Mancano dati numerici - e riferimenti a un qualche preciso tributo -; semplicemente, si stabiliva un principio reso necessario dal continuo ricorso a sovvenzioni (non più a prestiti, come per l'addietro), atto prodromico al rifacimento dell'estimo<sup>38</sup>

<sup>36</sup> *Senato Misti*, reg. 60, f. 131v, 9 marzo 1439. In contemporanea, sulla Terraferma veneta si scelse di alzare per tre anni le tasse sui fitti delle case e le merci di Levante, anziché imporre le «factiones» (un prelievo forzoso sulla base dei beni e redditi dichiarati sotto giuramento, poi noto come Monte vecchio; *Descripcion*, 184). Intanto, la tassa ebraica passava da 3.000 a 5.000 ducati, cui andavano sommati i 2.000 prelevati dagli ebrei friulani (*Senato Misti*, reg. 60, ff. 121r-122, 126v-r, 27 gennaio, 27 febbraio 1439).

<sup>37</sup> *Senato Mare*, reg. 1, f. 59r, 5 settembre 1441. Alla generica formula a inizio della parte («et aliarum terrarum nostrarum a parte maris»), dovunque vi fossero medici residenti, si contrapponeva una nota molto restrittiva al margine inferiore: «Nota quod facte fuerunt litere de continentia dicte partis omnibus rectoribus locorum suprascriptorum». Si trattava delle medesime cinque terre, alle quali Venezia si era rivolta in termini molto benevoli nel 1406, a mo' di manifesto, quasi un programma politico: «Nulla alia res vel provisio magis potest esse causa conservandi pacifice loca et terras nostras sub nostro dominio, etiam quod facit fieri bonum et iustum regimen in ipsis locis et bene et equaliter et humane tractari facere fideles nostros» (*Senato Misti*, reg. 47, f. 82r-v, 164v, 30 novembre 1406; Sathas, *Documents inédits*, 2: 158-60, doc. 391).

<sup>38</sup> La documentazione archivistica sugli estimi è molto scarna, mancando, purtroppo, le fonti ebraiche. Per una lite in materia di calcolo del riparto, si veda di seguito AC, reg. 3583/1, fasc. 1455-1457/II, f. 126v, 12 febbraio 1456.

di tutti gli ebrei dei domini della Repubblica, in modo da poter migliorare di 50.000 ducati i tributi già programmati, di cui 35.000 a carico degli ebrei delle terre marittime («a parte maris») e 15.000 di quelli sul continente («a parte terre»)<sup>39</sup>. «Pro armigeris» si leggeva a margine della delibera; forse alla base del riparto stava un'immagine più realistica della situazione sui due versanti di guerra. Mentre, infatti, il fronte lombardo si manteneva molto caldo con enormi sofferenze delle genti locali, in Levante le prospettive parevano migliori: il soldano si mostrava disponibile a riconfermare i tradizionali privilegi dei mercanti veneziani;<sup>40</sup> il Turco a raggiungere un accordo di ampio respiro. E a Venezia s'intravedeva già in questo barlume di tempi più luminosi un'occasione propizia ad accrescere le entrate fiscali nelle Terre da Mar.

Inutile domandarci per quali motivi nelle nostre carte non figurino altre comunità ebraiche, forse addirittura la maggioranza di esse; ci limiteremo a passare in rassegna quelle delle regioni marittime interessate da prelievi tributari nel corso del quarto decennio del XV secolo.

In Istria, su quel tratto della costa adriatica, che, a partire dal 1431, venne per anni aggregato alle liste fiscali della Terraferma,<sup>41</sup> prevaleva la classica struttura del banco ebraico, dedito al piccolo prestito e gestito da famiglie allargate. Ne era antesignana Capodistria, l'unica località con un'attività feneratizia di un certo spessore: appartenne in successione ad ebrei tedeschi, forse originari di Creta - e legati, per motivi di famiglia e comuni esperienze precedenti, ai banchieri ashkenaziti operanti a Venezia a fine Trecento -;<sup>42</sup> i loro affa-

**39** *Senato Terra*, reg. 1, f. 54v, 7 gennaio 1442. L'elenco delle voci da iscrivere nella condizione d'estimo si poteva leggere nel bando per Candia dell'11 luglio 1472: «particularmente tutto el stabile et l'utilità de fiti de quello, et etiam el mobile, zioè oro, arzenzo, zoie, mercadantie et monede, de chadauno condition i se atrovasse, si dentro l'isola como de fori, et tutti crededori et debitori suoi, de chadauna quantità se sia i crededori, et la natura di crededori, di che condition esser si voglia» (*DC*, b. 15, Bandi, quint. 4, f. 32v, doc. 3).

**40** Il trattato, che confermava le prerogative dei veneti nelle terre d'Egitto, Siria e Libano e la protezione dei loro navigli, fu rinnovato nell'ottobre del 1442; in base a una delle norme «possa i diti marchadanti [venetiani] vestir a l'arabesca per lo paixe per segurtà sua, como i piaxerà» (Gullino, *DBI*, s.v. «Donà, Andrea»; Wansbrough, «Venice and Florence», 497). All'opposto, le istruzioni al nuovo bailo Marcello gli facevano espresso obbligo d'indossare solo vesti venete e italiane «pro honore Dei et fidei christiane»; e, casomai il Turco gli avesse donato un abito, era tenuto a portarlo solo quel giorno, e al ritorno in patria consegnarlo agli Ufficiali alle Rason vecchie (*Senato Secreti*, reg. 20, ff. 30v-31v, 16 agosto 1454).

**41** Dopo il 1441, vi venne aggregata anche Ravenna, ormai veneziana, come evidenziava il riparto del mutuo di 10.000 ducati tra i feneratori di Terraferma e Istria (*Senato Terra*, reg. 3, f. 14r, 20 dicembre 1451).

**42** Ne furono titolari David e suo figlio Mandolino da Weimar, per oltre un quarantennio di attività, fino al subentro dei loro concorrenti, Moise di Samuele e Samuele di maestro Salomone da Trieste, che offrivano il tasso del 15%; ne derivarono liti infi-

ri spaziavano oltre i ristretti confini locali, e incrociavano, non sempre in termini amichevoli, quelli di altri prestatori, insediati tra Pola e Muggia. Questo elemento geografico lo si apprende da una delibera veneziana, approvata il primo giorno degli anni Trenta, e redatta, *more solito*, nel linguaggio tipico dei preannunci di misure vessatorie, addebitate alla manifesta scelleratezza degli ebrei. Il giro di vite era la conseguenza ovvia del loro comportamento verso i «nostri fedeli» (ossia, i sudditi locali), ridotti in «servitù et miseria» da «manzarie» di natura usuraria e speculazioni sui prodotti agricoli.<sup>43</sup>

Da subito venivano dimezzati i tassi - al 15 e al 20% -, e imposto l'obbligo di vendere all'asta i beni appena scaduto l'anno. Più interessanti risultano quelle clausole, che, affrontando situazioni peculiari a una terra, ne evidenziavano aspetti concreti di vita quotidiana. Tra queste figurano le lungaggini previste per svincolare i beni ereditari dati in garanzia agli ebrei, cui si tentò di porre rimedio equiparandoli ai normali pegni, da liquidare entro l'anno. Un'altra norma specifica, particolarmente indicativa della struttura creditizia locale, attribuiva al debitore il diritto di scegliersi il tasso più vantaggioso, grazie a una modifica della norma per cui gli ebrei, titolari sul territorio di più banchi in regime di monopolio, e ciascuno con capitoli differenti, erano soliti calcolare l'interesse a loro più favorevole, indipendentemente da dove fosse in realtà stato concesso il prestito.

C'era un'altra attività, strettamente connessa col mutuo, sulla quale il Senato fu chiamato a intervenire: non certo sul ruolo degli ebrei nelle campagne, dove l'acquisto dei prodotti locali mediante l'anticipo del denaro sul raccolto era fenomeno diffuso e praticato su vasta scala. A caratterizzare il loro impegno, erano invece i settori in cui questo si concentrava, risultando essi sovente a forte impatto politico oltre che economico: in Istria andavano dal sale - cespite primario delle casse statali -, al vino e all'olio, principali merci di esportazione del paese, fino all'ortofrutta. Per ridurre i profitti di natura speculativa (elemento non secondario nella polemica sull'usura), e

---

nite, conclusesi, nel secondo Quattrocento, col trasferimento di Mandolino a Lugano e di suo figlio Salomone ad Argenta mentre all'altro figlio, Leone, restò il banco d'Isola d'Istria. La contesa (27 gennaio 1434-13 settembre 1440) occupa un intero fascicolo dell'AC, b. 3601/1, e porta in sovrapposizione l'intestazione: «Copia scripturarum omnium facientium ad causam Mandulini contra feneratorum Iustinopolis et in favorem etiam ipsius feneratoris» (*Senato Misti*, reg. 48, 97r, 7 settembre 1409; reg. 55, f. 156r, 11 agosto 1425; reg. 56, f. 142v, 30 dicembre 1427; *CI*, Misc. notai, b. 6, Pietro Zane, prot. perg., 6 marzo 1432; *AC*, reg. 3583/1, fasc. 1455-1457/II, f. 168v, 7 aprile 1456; *CX Misti*, reg. 17, f. 62v, 17 aprile 1467). Ricca la bibliografia in proposito: Veronese, «Donne ed eredità», 81; Simonsohn, *The Jews in the Duchy of Milan*, 648, doc. 1573, 20 novembre 1475; Franceschini, *Presenza ebraica a Ferrara*, 429-30, doc. 1252, 4 marzo 1490; Durissini, «Credito e presenza ebraica», 48.

**43** *Senato Misti*, reg. 57, ff. 183v-184r, 1° gennaio 1430. A evocare la diretta responsabilità dei governanti veneziani era il «sangue, abominevole appresso Dio et agli homei, cum maximo incargo de la Signoria nostra».

nella speranza di arginare la concorrenza dei prodotti stranieri, la compravendita a credito fu ristretta all'agricoltura prodotta *in loco*. La delibera terminava con l'elenco delle località alle quali andava notificata,<sup>44</sup> di cui alcune dalla presenza ebraica ormai assodata, ed altre, dove forse c'erano situazioni analoghe (delle quali non sappiamo); in ogni modo, qualsiasi ne fosse il motivo, l'asterisco, a riprova dell'effettiva spedizione del decreto, figurava solo per tre città (Muggia, Pirano e Capodistria), e non, ad esempio, per Pola e Isola, entrambe di sicuro insediamento ebraico.

D'altronde, nella lista si faceva espresso riferimento agli ebrei di Pola, situandoli ad un capo del reticolo bancario ebraico (che, all'altro estremo, raggiungeva Muggia), mentre si sorvolava su Isola d'Istria,<sup>45</sup> dove alcuni articoli dello statuto locale, pienamente in linea con la delibera veneziana, vennero ciononostante emendati. Il 10 marzo 1432 il Consiglio locale approvava a larghissima maggioranza una modifica alle norme, vecchie di una decina d'anni, relative all'acquisto di una misura (orna) di olio; la nuova regola stabiliva un nesso inderogabile tra il prezzo alla fonte e al mercato, nel chiaro intento di favorire il produttore rispetto al negoziante, ossia - sottinteso - l'ebreo.<sup>46</sup>

Riandando all'elenco delle località destinatarie della delibera del 1430, e sorvolando sui legami familiari ed economici intessuti tra Capodistria, Muggia e Trieste, accenneremo al ruolo svolto dal prestatore di Pirano in materia di contributi ebraici al riarmo della flotta veneziana. Già prima del 1427 - e quindi dell'impegno condiviso di spesa per l'allestimento delle quattro galere -, il banchiere locale Samuele aveva anticipato allo Stato, garante il podestà Bartolomeo Lombardo, 50 ducati per quattro navigli. Non è chiara la tempestività, ma non si può escludere un legame tra l'esborso del denaro

<sup>44</sup> Ne erano destinatari, nell'ordine, il conte di Pola, il capitano di Raspur/Raspor, e i podestà di Montona, San Lorenzo, Valle, Gafagiano?, Muggia \*, Adignano, Parenzo, Emonia (Cittanova/Novigrad), Umago, Isola, Pirano \* e Capodistria \* (*Senato Misti*, reg. 57, ff. 183v-184r, 1° gennaio 1430 [gli asterischi sono nel testo]).

<sup>45</sup> Richa vedova Maier, abitante a Trieste, aveva lasciato in eredità il banco di Isola a suo figlio David; anni dopo, con una certa forzatura, Leone, figlio del Mandolino banchiere a Capodistria, dichiarava di averci sempre vissuto e operato: «Ab immemorabilis stetit et habitavit in Insula, vivens moderate et honeste mercando, emendo et vendendo sine usura» (AC, reg. 3583/1, fasc. 1455-1457/II, f. 168v, 7 aprile 1456; Davide, «Il ruolo economico delle donne», 196-7).

<sup>46</sup> La parte inserita nello statuto l'8 febbraio 1422 rapportava direttamente i due prodotti agricoli locali, per eccellenza, all'ebreo, cui era concesso acquistare a credito vino e olio solo nel mese prima del raccolto («Dicemo che l'ebreo, il quale al presente abita in Isola, possi dar a usura secondo i suoi patti, et quelli che vorranno comprar vin nella festa de San Bortolomio del mese di agosto possino comprarlo, ma avanti no. Et similmente quelli che vorranno comprar oglio nella festa de Santo Michiel del mese di settembre possino comprarlo, ma avanti no»). La correzione del 1432 al cap. XXI degli statuti del 28 febbraio 1423 fissava il prezzo dell'olio alla fonte e obbligava l'acquirente a pagare la maggiorazione rispetto al calmier (Statuti del Comun d'Isola, lib. 4. Parti del Consiglio, 284-5, 296-7, doc. 14, 10 marzo 1432; 288-9, per il testo del 1423).

e l'approvazione nel 1424 - eccezionalmente all'unanimità -, della riconferma dei suoi capitoli per altri cinque anni.<sup>47</sup>

Proseguendo con un occhio alla carta geografica e uno alla cronistoria, soffermiamoci ora su Corfù, dove la città portuale, avamposto strategico sulla rotta Venezia-Mediterraneo, esigeva un'attenzione costante al sistema difensivo e ai poderosi magazzini, nei cui fondaci si conservavano le scorte in denaro, viveri e armi per la flotta. Il bailo veneziano era tenuto a spendere per la manutenzione di mura e bastioni il dazio del vino alla spina e, solo qualora questo cespite risultasse insufficiente, poteva chiedere un prestito agli ebrei, impegnandosi a stornarlo sulle entrate degli anni successivi.<sup>48</sup> Qui - e lo mostra anche questo caso -, agli ebrei era riconosciuto uno *status* di 'cittadinanza' piuttosto straordinario, che obbligava il governo veneziano ad impiegare contorte perifrasi per non ufficializzare, ma nei fatti non poteva negare: «*ipsi iudei, qui dicunt et affermant se esse cives et habitatores Cophoy, debent gaudere domibus suis, quas habent in iudaicis*»;<sup>49</sup> ossia, in quanto cittadini e abitanti di Corfù, gli ebrei ritenevano, anzi erano certi, di aver diritto a conservare le proprie case nelle due giudecche, di città e del borgo, e a farsi restaurare, alla stregua dei loro vicini, quelle andate a fuoco nell'incendio appiccato dai genovesi al porto.<sup>50</sup>

Quella loro pretesa di possedere gli immobili delle giudecche - e nell'isola, rilevanti porzioni di campagne e vigne (ma non i 'villani', i servi della gleba) -<sup>51</sup> era uscita vincente nello scontro, protrattosi

**47** «De parte-omnes» (*Senato Misti*, reg. 55, f. 69r, 18 novembre 1424; *CI*, Notai, b. 194, Enrico Sileri, reg. perg. 1422-1433, f. 3v, 8 maggio 1427). Negli anni Trenta a Samuele subentrerà nel banco Liberman del fu Abramo, già a Crema, e poi (forse) a Cremona. Una curiosità: perché Liberman concesse al miniatore bolognese Giovanni di maestro Biagio la procura per riscuotere dei suoi crediti dal minorita frate Giorgio? (*CI*, Misc. notai, b. 5, Enrico Salamon, 31 luglio 1424; Notai, b. 122, Andrea Marevidi, reg. cart. 1436-37, f. 79v, 19 giugno 1437).

**48** Questo prescrivevano nel 1425 le istruzioni per il governo dell'isola, benché i costi di potenziamento delle strutture portuali e del sistema difensivo, previsto sin dal Trecento, e promosso con maggiori energie a partire dal 1414, stesse già erodendo le finanze di tutti. Per gli ebrei comportò inoltre il problema - ancora irrisolto nel Cinquecento - delle loro case addossate alle mura (*Senato Misti*, reg. 50, f. 81r, 10 marzo 1414; reg. 55, f. 174r, 13 novembre 1425; *CCX*, Lettere, fz. 8 I, f. 204, 24 marzo 1500; Sathas, *Documents inédits*, 2: 50-1, 272-3, docc. 265, 540, 25 settembre 1401, 3 giugno 1412).

**49** Fondavano questa loro certezza sui 'privilegi' in materia di proprietà immobiliare recepiti da Venezia nell'acquisizione dell'isola (1386) (*Senato Misti*, reg. 55, f. 112r, 3 maggio 1425, copia in Sathas, *Documents inédits*, 3: 286-7, doc. 865; Mueller, «The Status and Economic Activity of Jews», 89). Sul concetto di «*civis*» attribuito agli ebrei si è generalmente convenuto significasse - al massimo, e nel migliore dei casi - riservare loro un trattamento da 'cittadini', senza definirli tali, e senza, certo, riconoscere loro diritti 'politici'; in questa delibera, il Senato si limitava a ricopiare, a mo' di calco, la loro frase.

**50** *Senato Misti*, reg. 58, f. 139v, 29 luglio 1432; reg. 60, ff. 215r-17r, 11 maggio 1440; Sathas, *Documents inédits*, 3: 465-72, doc. 1048.

**51** Il divieto assoluto di acquisire immobili nello Stato veneziano conosceva un'eccezione per le giudecche d'Oltremare e per taluni ebrei dotati di speciali privilegi, come

per un paio d'anni, tra ex baili conoscitori della realtà locale, sostenendo gli uni, negando gli altri che si fossero ormai impadroniti delle poche terre fertili e delle migliori proprietà rurali.<sup>52</sup> Ma questo privilegio immobiliare l'avevano acquisito a caro prezzo, sborsando, sin dal 1406, 300 ducati l'anno all'erario al solo fine di venire esentati dal segno distintivo e preservati dal subire la lapidazione delle loro case durante le tradizionali processioni religiose.<sup>53</sup>

Sono, talvolta, degli squarci nel silenzio delle fonti ad illuminarci sui numerosi tributi imposti agli ebrei, singolarmente o come membri della propria comunità. Così, apprendiamo che, oltre ai suddetti 300 ducati, e ai 500 - ¼ del totale - a loro addebitati nel riparto del tributo straordinario del 1439, si erano accordati con i sindici locali di sostenere ⅓ di tutte le spese e angherie in capo alla città, purché, dopo la verifica di un loro delegato, fossero tra loro allibrate, in modo proporzionale.<sup>54</sup> Insomma, la realtà corfiota ci propone un'Università autorevole e agiata, numerosa a sufficienza da giustificare due giudecche, e in grado di ottenere, a Venezia, dietro adeguati compensi, capitoli più favorevoli, e di svolgere, sull'isola, una funzione calmieratrice nell'economia delle campagne e sul mercato urbano.

Corfù rimase veneziana fino alla caduta della Repubblica, e il suo ruolo di scalo vitale per la marineria veneziana andò via via crescendo, soprattutto dopo la conquista turca di Corone e Modone nel luglio del 1500. Fino a quella data, queste piazzeforti, erette nell'estremo lembo del Peloponneso, all'imbocco dell'Adriatico, avevano rappresentato un essenziale punto di osservazione - da qui l'appellativo di «due occhi» di Venezia -, sulle rotte marittime del Levante, e un ba-

---

veniva ribadito nelle commissioni (*Collegio, Form.*, reg. 6, f. 5v; *Senato Misti*, reg. 54, f. 148v, 26 settembre 1423, copia con lievi varianti in *AC*, reg. 35/17, f. 33r). In quanto ai 'villani', il testo dei capitoli del 1406 esprimeva forse il timore che, acquistando altre proprietà terriere, gli ebrei venissero a possederne più di quante già non ne avessero in città: «non possint dicti iudei de cetero ullo modo emere aliquas possessiones domos nec terrena, que habeant villanos» (*Senato Misti*, reg. 47, f. 75r, 26 luglio 1406).

**52** Il 17 giugno 1408 il governo veneziano aveva emanato in proposito due capitolarî, dopo averne discusso coi sindici della città e isola di Corfù, e della locale Università ebraica. Il Senato accoglieva la tesi dell'ex bailo Nicolò Foscari, secondo cui gli investimenti ebraici nelle campagne erano notevoli, ma non tali da stravolgerne l'equilibrio a loro favore. Quindi, anziché vendere tutto, come previsto due anni prima, il Senato decise di limitare alla cifra - pur ragguardevole - di 4.000 ducati complessivi i 'possedimenti, vigne e terre a coltura' fuori città in mano agli ebrei, pena la loro rovina («reciperent inextimabile damnum, quod esset consumptio maioris partis sue facultatis»). Del resto, da quattordici anni a Corfù non si aggiornava più l'«anagraphi», ossia il censimento dei villani e degli isolani «pro conservatione iurium nostri Comunis» (*Senato Misti*, reg. 47, ff. 74v-76r, 26 luglio 1406; reg. 48, f. 16r; Ashtor, «Gli inizi», 689; Sathas, *Documents inédits*, 2: 150-4, 152-4, 221, docc. 383, 384, 462).

**53** Nei capitoli si deploravano i gravi danni che la 'flagellazione' di pietre procurava agli immobili in cui gli ebrei si rintanavano: «ad maximum damnum domorum que devastarentur» (*Senato Misti*, reg. 47, f. 75r, 26 luglio 1406).

**54** *Senato Misti*, reg. 60, f. 131v, 9 marzo 1439.

luardo a difesa di Creta; funzione simile, all'estremità opposta del bacino del Mediterraneo, nel nord dell'Egeo, svolgeva Negroponte, finché, anticipando la sorte di Corone, non cadde in mani turche (12 luglio 1470). A sua differenza, tuttavia, i benefici che derivavano a Corone dall'opera di vedetta, mal compensavano la sterilità delle terre, su cui il pascolo rendeva più della produzione, scarsa e stentata, di olio e vino; dal punto di vista, invece, della complessa gestione dei militari di stanza e dei naviganti, e della forte presa del clero greco sulla popolazione, maggiori erano piuttosto le analogie con Corfù.

Lavorazione e commercio dei pellami erano la precipua industria ebraica, fonte di lordura nella giudecca e di malcontento generale, esasperato, nella manodopera latina e greca, dall'impossibilità di celebrare le feste consacrate, fino a quando l'obbligo non fu imposto ai datori di lavoro.<sup>55</sup> Anche in queste terre si esercitava il prestito feneratizio, e da «zudii e zudee»<sup>56</sup> si tralasciava di consegnare al depositante un bollettino per ogni singolo pegno; più inconsueto, forse, apprendere della scarsa alfabetizzazione tra gli ebrei («non sapiano lettere [...] fazala far ad altro et con testimonianza») – e poi, in quale lingua veniva redatto il bollettino? Queste sporadiche note disegnano un quadro di economia di sussistenza con una diffusa presenza di donne illetterate nel lavoro extra domestico. D'altronde, che menassero tutti, indistintamente, una vita piuttosto grama lo prova anche l'imposta straordinaria del 1439, nel cui riparto Corone e Modone figuravano, ultimi della lista, per soli 1.300 ducati (di cui 1.000 a Corone), e gli ebrei locali per 200 in tutto, senza distinzione tra le due località.<sup>57</sup>

Anche le fonti documentarie confermano tale quadro: per Corone, disponiamo di alcuni nominativi singoli, mentre a Modone il nucleo ebraico appare compatto e indistinto – non necessariamente omogeneo –; e ad esso il banditore si rivolgeva «in piazza et in la zudecha, a son de tromba», leggendo grida in greco e latino (*alias* volgare, ossia italiano), cui sovente non faceva difetto la violenza delle parole e nei fatti. Ne basti una, del 1445, ad esempio: nell'«Ordine che i zudie perfi di faxa reverentia ala croxe etc.», all'ebreo, che non si fosse inginocchiato all'unisono col popolo tutto, «el sia licito a cadaun tuorli le veste et capuzi da dosso, le qual sia de chi le tuorà al dicto muodo».<sup>58</sup>

Se la natura dei luoghi non offriva grandi risorse, la posizione geografica ne faceva, invece, uno snodo di traffici marittimi e comunica-

**55** L'elenco di tutte le domeniche, le ventuno festività cristiane, e, sottinteso, quelle ebraiche, non venne mai rispettato, malgrado costituisse un problema serio, oggetto di numerose grida (Sathas, *Documents inédits*, 4: 107-8, 145, 153, 159, 160, 1408 ca, 4 e 10 novembre 1420, 1° agosto 1434, 9 febbraio 1436, 3 giugno 1437).

**56** Sathas, *Documents inédits*, 4: 153, 1° agosto 1434.

**57** *Senato Misti*, reg. 60, f. 131v, 9 marzo 1439.

**58** Sathas, *Documents inédits*, 4: 169, 30 marzo 1445.

zioni.<sup>59</sup> Dagli empori nel Levante ai pellegrinaggi in Terrasanta, dalla posta agli avvisi falsi, tutto vi transitava. I castellani di Corone e Modone erano tenuti a trasmettere a Venezia ogni genere di notizie, e, a loro volta, smistavano istruzioni, diffondevano tendenziose smentite e allarmistiche voci. Fra le varie pratiche passate per le loro mani negli anni Venti, merita un cenno quella relativa alla condizione degli ebrei di Costantinopoli, sotto tutela veneziana, i cui effetti riverberavano ben oltre la capitale bizantina. Nell'ambito di una trattativa assai più ampia, e in cambio di un prestito di 40.000 ducati garantiti su gioielli della corona, Venezia sollecitava l'imperatore 'vecchio' a risolvere alcune questioni da tempo sul tappeto, tra cui la revoca del mandato che, modificando lo *status* riservato agli ebrei «nostri veneti albi» da oltre ottant'anni, imponeva di trattarli alla stregua dei greci, con relative 'angherie e gravami'.<sup>60</sup> Il problema era reale e neppure nuovo:<sup>61</sup> i mercanti ebrei balcanici, i cosiddetti romanoti, ora 'fedeli' veneti, pretendevano il riconoscimento di certe prerogative, non ultima la giurisdizione esclusiva del bailo, che li avrebbe equiparati agli altri sudditi della Repubblica, cui, con grave disappunto delle dogane imperiali, erano riservate tariffe doganali molto minori di quelle applicate alle merci di greci ed albanesi. Tutte questioni che alla caduta dell'Impero bizantino non avevano ancora trovato risposta.<sup>62</sup>

Negroponte, città portuale, si trovava affacciata sul mar Egeo, in una posizione altrettanto strategica, quasi il *pendant* di Corone, se non fosse che, a differenza della desolata Morea, era sulle rotte marittime e carovaniere per l'estremo Oriente, e il suo retroterra si apriva verso le ricche pianure russe. Inoltre, rappresentava un ottimo punto d'ascolto di quanto avveniva a Costantinopoli, dove l'Impero bizantino era ormai in preda agli ultimi sussulti della sua millenaria storia. In questo emporio di fiorenti traffici, gli ebrei, forse meno nu-

**59** Così d'Albizzotto Guidi (*El sommo della condizione di Vinegia*, 85, XI, vv. 28-39) nel 1442 descriveva Modone: «Più mercanti vi sono, in verità, | che fan mercatantie di panni e grane | e di più sete d'ogni qualità, | che portan quivi di contrade strane | Greci e Giudei, Turchi e Albanesi | e altre genti che quivi si vane. | Costor si stanno co-lor menti atesi | per guadagnarsi con costor lo scotto, | ma dar loro in credenza stan sospesi: | a barattar con essi e' fan di botto; | e' danno panni di seta e di lana, | che cciasheduno vi corre di trotto».

**60** *Senato Secreti*, reg. 8, f. 137v, 30 dicembre 1423; Sathas, *Documents inédits*, 1: 159, doc. 97. Proprio allora, l'imperatore 'vecchio' Manuele II stava abdicando a favore di Giovanni VIII, col quale per un certo tempo era stato associato sul trono.

**61** *Senato Misti*, reg. 52, f. 111r-v, 21 luglio 1418; Jacoby, *Recherches*.

**62** Il patto di tregua tra Venezia e Bisanzio, rinnovato da Costantino XI il 23 ottobre 1450, senza aver poi la forza di imporlo, nella drammatica fase di dissoluzione dell'Impero stesso, riportava un elenco di privilegi ebraici, tra cui il dazio ridotto sul vino in recipiente, riscosso dal camerlengo veneto («scribaniam vegetum iudeorum venetorum»), e l'esenzione fiscale in tempi d'emergenza («iudei veneti non dent factio-nem aliquam in tempore necessitatis, ut et ceteri iudei») (*Diplomatarium veneto-levan-tinum*, 2: 379-80; Ventura, *DBI*, s.v. «Canal, Nicolò»).

merosi di quelli nel Peloponneso, erano comunque pienamente inseriti. Lo prova, di nuovo, il riparto fiscale del 1439, in cui la città veniva iscritta per 1.500 ducati e i suoi ebrei per metà di quella cifra, sotto forma di addizionale sui tributi.<sup>63</sup>

A inizio Quattrocento, Venezia aveva negato agli ebrei di Negroponte il regime di privilegi che rivendicava per i propri ebrei «bianchi» a Costantinopoli; anzi, decise di escluderli da ogni sistema di benefici, benché (o proprio perché?) vivevano sotto il suo diretto dominio.<sup>64</sup> Poi, col tempo, aveva ripreso a trattarli più benevolmente, e anche in altro loco se ne veniva apprezzando il contributo all'economia dell'isola.<sup>65</sup> Negli anni Trenta, Negroponte presentava molti dei problemi comuni ad altre terre veneziane soggette a eccidi e saccheggi per mano dei turchi:<sup>66</sup> paesi devastati, economie in dissesto, tasse e dazi evasi, popolazione in fuga, soldati senza soldo.<sup>67</sup> Solo gli ebrei pare non avessero troppo recriminato: pagavano regolarmente i loro 1.000 iperperi di censo annuo - e Venezia lo riteneva equo («debitum et honestum») -,<sup>68</sup> avevano ottenuto di ampliare la giudecca,<sup>69</sup> e, insomma, la loro «Universitate» trovava facile ascolto a Venezia, per i benefici che ne traeva il commercio.<sup>70</sup> E ancora nei primi anni Quaranta, grazie ai traffici

**63** *Senato Misti*, reg. 60, f. 131v, 9 marzo 1439.

**64** La «civilitate Veneciarum», per decreto, venne riconosciuta ai cittadini e fedeli di Negroponte, «exceptis iudeis» (*Senato Misti*, reg. 45, f. 137r, 14 febbraio 1402; Sathas, *Documents inédits*, 2: 65, doc. 277). Gli ebrei locali erano già sudditi veneziani prima che l'isola divenisse colonia veneziana nel 1390 (Jacoby, «Venetian Citizenship», 146).

**65** Comunità ebraica tra le più prestigiose nel Trecento, poi decaduta, segnalava al doge, senza timore di smentita, la sua critica situazione: «considerata eorum paupertate, nam pro maiori parte sunt servi sive vilani» (*Senato Misti*, reg. 50, f. 150v, 4 settembre 1414).

**66** *Senato Misti*, reg. 56, ff. 30v-34r, 13 luglio 1426.

**67** Nell'elenco dei «datia» devoluti al pagamento dei militari di guardia all'isola figurava anche la giudecca («marina, missetaria, oleo, iudaica, afflictibus possessionum, becharia») (*Senato Misti*, reg. 58, f. 58v, 23 maggio 1431).

**68** Vi si dovevano sommare altri 250 l'anno di varie regalie, *in primis* per la manutenzione dell'orologio civico e del gonfalone di San Marco; e la cifra equivaleva a metà della condotta annua del medico locale (*Senato Misti*, reg. 57, ff. 85v-87r, 171v, 10 marzo, 7 novembre 1429). Sul concambio iperpero (circolante in varie terre marittime venete) e ducato, in decenni di poco successivi, cf. Arbel, «Le donne ebreie a Candia», 52-3.

**69** «Nolumus derogare privilegiis et concessionibus per nos factis iudeis pro iudaicis terrarum nostrarum maritimarum». In una cronistoria della loro presenza a Negroponte, si faceva risalire al 1355 la nascita della giudecca, che nel 1425 fu murata, includendovi due «callia» periferiche, mal frequentate. Versavano 600 iperperi l'anno di livelli al Comune, alla chiesa e ad alcuni cittadini (*Senato Misti*, reg. 57, ff. 85v-87r, 10 marzo 1429; reg. 55, f. 97r, 4 marzo 1425; Sathas, *Documents inédits*, 3: 279-80, doc. 856, dove per la prima volta la locale «Universitas iudeorum» è distinta dalla «Iudaica»).

**70** Tutt'altra musica nel successivo decennio. Nel 1440, infatti, il Senato deliberava di bloccare un'ulteriore espansione della giudecca, sfidando il rischio se ne andassero altrove («quod de ipsa terra expellerentur»), e pur ammettendo il loro apporto alla mer-

marittimi, la Repubblica poteva di nuovo richiedere 4.000 ducati alla città («Comunitate») e alla sua giudecca, per i successivi tre anni.<sup>71</sup>

Chissà se vennero mai effettivamente pagati, perché il Mediterraneo orientale stava rapidamente scivolando in una crisi economica e forse ancor più sociale, acuita da una stagione di guerre – sovente di corsa. Vi si scontravano navigli saraceni e ottomani, pirati (catalani, ma anche savoardi e genovesi), cavalieri di Rodi, toscani e, non ultimi, veneziani: l'un contro l'altro armato, incrociavano le armi, saccheggiavano terre e bruciavano mercantili, facevano prigionieri e schiavi, e vittime, naturalmente. Insomma, le ricchezze dei mari erano in balia degli uomini, e non solo più della natura. In questi tempi tanto tempestosi, Venezia era troppo concentrata sulle vicende belliche italiane (non tutte positive), per potersi dedicare *to-to corde* agli avvenimenti in Levante, dove, d'altronde, nella ricerca delle proprie convenienze la sua azione politica oscillava tra ambiguità e indecisione.

A metà secolo, un inviato dell'«Universitatis iudaice iudeorum Nigropontis»<sup>72</sup> si presentava a Venezia con una drammatica richiesta di soccorso, al fine che i «suo miserabili, antiquissimi schiavi et fedel servitori, soto l'ombra et benigna protectione de la vostra illustrissima dogal Signoria, viver possemo et morir», e non parevano parole di pura circostanza.<sup>73</sup> Quattro erano i punti su cui speravano di ottenere comprensione: il primo rimandava a quel tempo felice in cui le tre giudecche, per la loro «optima conditione et facultade», erano in grado di pagare  $\frac{1}{4}$  di tutte le colte; ora, ne era sopravvissuta una sola, quella in città,<sup>74</sup> e dimezzata, a causa dell'emigrazione di massa verso terre straniere e il disfacimento delle sue «più avanzate fa-

---

canzia, come scritto nella verbosa premessa alla parte («tamen eos esse utiles in dicta civitate, quia sunt illi principaliter qui exercent mercantiam, et utilitatem conferrunt introitibus nostris»). Tuttavia, a riprova di quanta poca volontà ci fosse di mettervi mano, il decreto terminava diffidando chiunque – dal bailo ai proprietari cristiani delle case –, dal non ottemperare all'ordine (*Senato Misti*, reg. 60, ff. 218v-219r, 26 maggio 1440; Sathas, *Documents inédits*, 3: 464-5, doc. 1047, 12 febbraio 1440, con data diversa).

**71** *Senato Mare*, reg. 1, f. 198r, 25 ottobre 1443.

**72** Già il 12 settembre 1351 una supplica al governo veneziano era firmata da sette degli «iudeorum habitatorum et burgensium Nigropontis, fidelium nostrorum, pro se et aliis iudeis iudayce de Nigroponte» [aggiunto a margine], mentre la giudecca («habitandum ad iudaycam Nigropontis») compariva nella supplica del 26 gennaio 1355/56 (*Venezia-Senato. Deliberazioni miste*, 13: 285-6, doc. 285). Giusto un secolo più tardi, nel momento di massima crisi, a Venezia si presentava l'inviato dell'«Universitatis iudaice iudeorum Nigropontis» (*Senato Mare*, reg. 4, ff. 159r-160r, 8 novembre 1452).

**73** *Senato Mare*, reg. 4, ff. 121v-122v, 11 maggio 1452. In parallelo, anche l'arcivescovo di Atene, in qualità di oratore della «vostra fedelissima Università», *alias* «Comunitate», di Negroponte descriveva a Venezia la situazione in termini altrettanto drammatici (*Senato Mare*, reg. 4, ff. 159r-160r, 8 novembre 1452).

**74** Le due, fuori città, erano nei «castelli», cioè borghi, di Loreo e Caristo (*Senato Mare*, reg. 4, ff. 159r-160r, 8 novembre 1452).

meglie». Eppure, continuava a pagare  $\frac{1}{4}$  dei tributi dell'isola, come se nulla fosse, e nonostante vi stessero solo più quattro famiglie benestanti e qualche piccolo artigiano, che vivacchiava del suo mestiere.<sup>75</sup> I Savi agli Ordini, incaricati di esaminare il memoriale e provvedere, risposero all'unisono di essere molto dispiaciuti della triste fine delle due giudecche scomparse, assicurarono la benevolenza della Repubblica, ma rinviarono ogni promessa di sollievo a quando avessero fatto verificare sul posto la reale situazione.<sup>76</sup>

Al secondo punto del memoriale di Negroponte, la rinascita dei traffici marittimi, la risposta fu un po' più concreta: chiedevano, dunque, gli ebrei di venire trattati alla stregua di tutti gli «altri suo subditi fedeli et cittadini», sottolineando i benefici che ne sarebbero derivati pure ai mercanti cristiani, sui quali incombeva il pericolo di essere altrimenti trascinati nel baratro assieme agli ebrei, cui erano debitori dei denari anticipati a credito sulla compravendita delle merci. E in proposito, i Savi rassicurarono l'inviato della giudecca, garantendo che li avrebbero promossi al livello dei cristiani.

In quanto al terzo punto i Savi concordarono, senza però affatto impegnarsi, perché non era nelle loro capacità, di trattenere i militari dal provocare danni e imporre «manzarie» alla popolazione. In fine, riguardo all'ultima richiesta, fu loro consentito di non essere per forza tenuti a eseguire le condanne capitali, usanza diffusa anche a Corfù, e non solo. Forse, persino, a Venezia, come parrebbe indicare un'attenta lettura del testo.<sup>77</sup> In ogni caso, toccava agli ebrei retribuire il sostituto, chiunque egli fosse.<sup>78</sup>

**75** «[È] venuta essa zudecha ad una extrema et miserabile conditione, in modo non se trovano al presente salvo quatro fameglie de conditione, el resto veramente tute povere et miserabile persone, le qual vivevano solo de alchune povere artesese, quella han postuto arbandonar et seguir, quello hanno fato, el resto sono fugiti» (*Senato Mare*, reg. 4, ff. 159r-160r, 8 novembre 1452).

**76** «Cum tempore convenienti, Universitas iudeorum reperiet dominium nostrum bene dispositum ad comoda sua» (*Senato Mare*, reg. 4, ff. 159r-160r, 8 novembre 1452). Due anni e mezzo più tardi, il «nuntius iudeorum Nigropontis» era tra i delegati dei territori veneziani d'Oltremare venuti a Venezia per sollecitare una risposta del Collegio, cui il Senato aveva trasferito la competenza in materia, esautorando i Savi agli Ordini (*Senato Mare*, reg. 5, f. 65r, 4 novembre 1454).

**77** «El sia in Negroponte sequito quello vien observato in far tal maestro de iusticia in questa sua gloriosissima citade, et altri luogi et terre de quella, offerendosse la dicta Universitate de la predicta zudecha, oltra le lor altre colte et angarie, ogni fiata el maestro de la iusticia exerciterà l'officio suo, dar et pagar al dito maestro quello haver doverà, secondo el debito et consueto, azò le persone libere, si christiani chome zudei, non siano messi, contra lor voluntade, a tal exercitio, et tal manzarie et extorsione cessano a la predicta misera zudecha» (*Senato Mare*, reg. 4, ff. 121v-122v, 11 maggio 1452). A Corfù (e probabilmente altrove), la funzione ingrata e disonorevole di boia si accompagnava all'obbligo di installare il patibolo nel proprio sepolcreto (Segre, «Ebrei a Corfù», 506-7).

**78** «Uno dei diti zudei, el più misero et el più ville trovar se potesse» (Segre, «Ebrei a Corfù», 506-7).

Tuttavia, e non solo sull'isola, il mondo mediterraneo era a uno snodo: mentre da due anni l'inviato della giudecca si tratteneva nella capitale aspettando una risposta al suo memoriale, Venezia era intenta a definire il suo *modus vivendi* col nuovo governo ottomano, già prossimo a raggiungere Costantinopoli. Con Maometto II, ormai nuovo signore assoluto della regione, c'era un fitto scambio di missive e ambasciatori in vista di un accomodamento. Anche gli ebrei di Negroponte entravano nelle trattative; a leggere un'informativa dell'oratore di Milano al suo duca, l'ambasciatore ottomano era partito molto soddisfatto dell'accoglienza ricevuta a Venezia e, nello specifico, aveva concordato di inibire agli ebrei di trasmigrare da un paese all'altro, rispondendo agli allettamenti dei vari sovrani. D'altronde, scriveva ancora l'inviato sforzesco, questo loro girovagare era facile da spiegare: natura e destino li avevano resi raminghi, senza neppure dotarli di una guida, a mo' di scudo.<sup>79</sup> Comunque, la partita stava per chiudersi: nemmeno un ventennio più tardi, infatti, il sultano, assoggettata l'Asia minore, marciava sulla capitale, mentre la sua poderosa flotta prendeva d'assalto Negroponte il 12 luglio 1470, seminando quel terrore, che è poi rimasto inciso nella memoria collettiva.

Inseguendo il riparto dei tributi straordinari agli ebrei del Levante, ci siamo spinti fino nell'Eubea e fin oltre gli anni della guerra combattuta, a partire dagli anni Venti, sui due fronti; ripercorrendo ora con un cammino leggermente a ritroso la rotta marittima, faremo una digressione su Salonicco, altra città/terra caduta fragorosamente in mano turco-ottomana, dopo essere stata, per brevissimo tempo, veneziana. Nel 1423 il despota greco della città aveva scelto di cederla al doge piuttosto che a uno dei numerosi principi confinanti, decisione che solo Venezia non contestava, argomentando con gli uni (ossia gli ottomani), di averla occupata per evitare finisse in certe mani cristiane, con gli altri (ossia i bizantini) in mani turche.<sup>80</sup> Neppure i nuovi sudditi dovevano aver tutti gradito questo protettorato, malgrado gli sforzi per ingraziarseli mediante concessioni e benefici; e di questa precaria situazione politica ed economica trasero vantaggio anche gli ebrei. I capitoli, negoziati tra la città e la capitale, includevano al diciannovesimo punto la richiesta dei «zudie» di vedere scendere il loro tasso annuale, sproporzionato rispetto alla capacità contributiva dei «molto puochi e quelli sono poveri»;

<sup>79</sup> Scriveva l'inviato milanese (Guarnerio Castiglione) a Francesco Sforza: «A la parte di giudey, reducti a Negroponte et altrove, ben che 'l capitulo dica che, si alcuno habitante de l'una parte et de l'altra andasse ad habitare in sul terreno de l'altro, debia essere assignato, che questo non se debia intendere per li giudey, li quali non hanno de proprio nesun, ché non sono gente ferma, né stabile, che, a soa posta, si tramudano e vano dove gli piace» (ASMi, *Carteggio*, cart. 344, 8 novembre 1457).

<sup>80</sup> *Senato Secreti*, reg. 8, ff. 111v-113v, 115v-119r, 7 luglio 1423; reg. 9, f. 6r, f. 9r, 2 aprile 1425; *Senato Misti*, reg. 55, f. 16v, 12 aprile 1424.

vennero accontentati, e il tributo passò da 1.000 a 800 iperperi limitatamente ai periodi in cui, per ragioni d'emergenza, le porte della città fossero dovute restare chiuse.<sup>81</sup>

Esattamente quattro anni più tardi, e a sette dall'inizio del conflitto, quattro rappresentanti della città si presentarono a Venezia con una serie di altre richieste: di nuovo, un articolo del memoriale (il ventunesimo) era riservato ai «zudei», che domandavano l'abbuono anche di questi 800 iperperi, «infin che Dio vorà sia paxe», promettendo di tornare poi ai 1.000 prebellici; altro motivo di doglianza era rappresentato dai nuovi soprusi incontrati nel trasporto fuori mura dei propri defunti, con le porte cittadine di regola sprangate e i funerali sempre più costosi. Sul secondo punto la risposta fu d'assenso; sul primo interlocutoria, ma positiva: si affidava ai rettori da valutare le loro condizioni economiche e, qualora fossero stati effettivamente nullatenenti («impotentes»), modificare la tassa in misura più equa e ragionevole.<sup>82</sup> In questa benevolenza veneziana si celava tutta l'ansia per le sorti della città, ormai destinata a passare di mano, malgrado taluni si ostinassero a sperare di conservarla, nel quadro della pace da raggiungere con il sultano.<sup>83</sup> Invece, a partire dal 1431, in quella città portuale non rimase che il console veneziano, per servire ai «nostris venetis et aliis nostris qui tractantur pro venetis», tra i quali si sarà annoverato qualche mercante ebreo.<sup>84</sup>

Nel nostro percorso di rientro nel Golfo, sulla tratta Grecia-Venezia, avremmo forse potuto sostare in Albania, alla quale erano stati assegnati 2.000 ducati del prestito ebraico d'inizio 1430.<sup>85</sup> Qui la pressione ottomana arrivava dal retroterra balcanico: Scutari e Dolcigno erano le città più a rischio, Cattaro, Scutari e Durazzo quelle con maggiore presenza ebraica. Ma, appunto, torniamo sulla Terraferma.

**81** *Senato Misti*, reg. 55, f. 143r, 7 luglio 1425. Il fulcro dei capitoli (ff. 139v-143v) era costituito da ben tre facciate di privilegi e licenze a favore dei greci.

**82** *Senato Misti*, reg. 57, f. 135r-v, 14 luglio 1429.

**83** Le trattative, che Venezia tentava di restringere allo *status* e all'integrità territoriale della città, furono superate dalla realtà della conquista turca (*Senato Secreti*, reg. 10, f. 177v-179r, 31 agosto 1428; reg. 11, ff. 87r-88v, 102r-v, 3 marzo, 27 aprile 1430; *Senato Misti*, reg. 57, f. 218r, 11 maggio 1430).

**84** *Senato Misti*, reg. 58, f. 35r, 3 febbraio 1431. Sotto il dominio ottomano gli ebrei locali, romanioti, furono mandati a ripopolare Istanbul, mentre la comunità rinacque con l'insediamento in città degli spagnoli, quelli descritti dal Sanudo (*Diarii*, t. 7: col. 19, 1° marzo 1507), riportando l'impressione – quasi stupita – di Giacomo Contarini: «In Salonichi se atrovano da case X milia de zudei [...], i qualli lavorano de l'arte de la lana, et fano uno exterminio de panine. Fano anchora artellarie, et tute altre cosse che far si possa per ingegnii humani. Né credo che più se possi sperar da quella banda poter far più bene alchuno di marchadantia, perché tuta quella Morea se la mangiano».

**85** *Senato Secreti*, reg. 11, f. 75v, 7 febbraio 1430.

### 4.1.2 Sul continente

Siamo partiti dall'esame dei contributi in denaro versati dall'insieme degli ebrei dei domini veneziani. Però, redigerne l'elenco – comunque lacunoso –, valutarne l'entità, raffrontarli su una qualsiasi scala, non porterebbe lontano; e il discorso resterebbe, in ogni caso, scarno. La documentazione permette, invece, di rispondere a un altro interrogativo, per nulla teorico: quale impatto sulla condizione degli ebrei, sul loro *status*, e ancora più, sulla loro vita quotidiana, ebbero questi sussidi all'erario statale? Di primo acchito, possiamo dire che il vantaggio fu minimo, forse addirittura nullo, per tutti. Una minaccia sottintesa o esplicita di ritorsione accompagnava ogni ordine di pagamento, perché impari era il rapporto di forze; in tempi di crisi economica e, *a fortiori*, di eventi bellici o disastri naturali, a esasperare ulteriormente la situazione, intervenivano ragioni obiettive, di carattere universale.

Gli argomenti che nel 1432 le autorità veneziane suggerirono ai loro rettori di Terraferma di usare verso il notabilato locale, per farsi prestare entro trenta giorni quattro mensilità da scalare sui dazi successivi, offrono un quadro del dialogo, meglio monologo, che si poteva ascoltare nei palazzi pretori. Dovevano, dunque, prenderla alla lontana, esprimendo apprezzamento per un uditorio tanto eccelso, rimembrare le sollecite premure della Dominante verso le singole città, poi, salendo di tono, accennare all'unione necessaria fra la testa e le membra,<sup>86</sup> e, finalmente, giungere al punto chiave: da sudditi fedeli, il governo ne era certo, sarebbero stati pronti a sacrificarsi, ma non si sognassero di scaricare l'onere sui distrettuali.<sup>87</sup> Dei due aspetti cruciali da sottolineare, se uno escludeva dalla contribuzione gli abitanti delle campagne, ma – sottointeso – non certo gli ebrei e altri eventuali ceti meno tutelati, il secondo, esplicitato soltanto ai rettori nella premessa alle istruzioni, ne rivelava il vero obiettivo: sgravare quanto più possibile la classe di governo veneziana.<sup>88</sup>

Normale che queste due riserve non valessero nei confronti degli ebrei, e i rettori potessero, anzi, calcare la mano, nel discorsetto da rivolgere ai prestatori, chiamati al loro cospetto. Quando, nel 1424, come sappiamo, i feneratori di Padova opposero resistenza all'ordine di concedere senza indugio un mutuo di 2.000 ducati garantito su

**86** «Ut caput corpus et membra sibi invicem suffragentur» (*Senato Secreti*, reg. 12, f. 69r, 21 febbraio 1432), ripetuto quasi identico l'8 gennaio 1433 (f. 153v), sempre nell'urgenza di arruolare soldati.

**87** «Onus vel gravedinem» (*Senato Secreti*, reg. 12, f. 153v).

**88** «Cum illa minori gravedine huius civitatis et civium nostrorum que possibilis sit» (*Senato Secreti*, reg. 12, f. 153v). Ambiguo restava, malgrado tutto, il trattamento da riservare ai «multi nostri populares» nella capitale, a causa dell'estimo sempre inattendibile, e dei criteri di equità inapplicabili (*Senato Misti*, reg. 58, f. 40v, f. 89r, 19 febbraio 1431, 25 ottobre 1431; reg. 59, f. 14r, 3 novembre 1433).

pegni di un certo valore, Venezia inviò secche istruzioni al podestà Paolo Correr: questa gente non si permettesse di disobbedire;<sup>89</sup> se entro otto giorni non avessero versato tutto il denaro, perdipiù senza alcuna copertura assicurativa, sarebbero stati licenziati e banditi in perpetuo da tutte le terre venete. In presenza di simili avvertimenti, era difficile opporsi; e, malgrado fossero talvolta teorici, ottenevano lo scopo di ammorbidente, se non annullare, ogni contrarietà. Sette anni più tardi, il Comune patavino operò allo stesso modo: per superare lo stallo nel duro negoziato con i prestatori locali, si fece rilasciare da Venezia licenza di minacciarli di espulsione, qualora non fossero addivenuti all'accordo.<sup>90</sup>

Nessuno stupore: questi sistemi sbrigativi erano più efficaci e frequenti in tempi di crisi, allorquando la tensione fra le classi sociali all'interno delle singole città consigliava al patriziato veneziano di trattare più duramente gli ebrei, nell'intento di veicolare su di loro parte, almeno, dell'ostilità antigovernativa. Nessun controsenso tra l'opportunità di salvaguardare i banchi feneratizi, risorsa finanziaria essenziale alla Camera, e l'imposizione, in parallelo, di misure repressive; anzi, la polemica religiosa, con i suoi immediati risvolti economici e sociali, ne era uno degli strumenti più efficaci.

Senza dubbio, i decenni, segnati dalle guerre di conquista terrestre sul fronte lombardo, hanno prodotto un inasprimento della legislazione in materia ebraica, infiorato da stereotipi di estrema bassezza. Serviva a Venezia, per mostrarsi benigna verso i sudditi cristiani - dai quali ricercava consenso e sostegno finanziario -, senza scalfire i capisaldi della propria politica: insomma, un'operazione praticamente a costo zero. Lo sappiamo, in ogni sorta di documenti della Cancelleria veneziana, è il lessico meglio dello stesso testo a evidenziare in filigrana i propositi del legislatore: richiami magniloquenti all'onore, alle tradizioni secolari e alla fede cristiana erano chiari segnali di astio e ostilità voluti e ricercati, e come tale dovevano essere interpretati.

Per oltre due decenni, a partire dall'elezione al dogado di Francesco Foscari nella primavera del 1423, gli ebrei subirono un processo di crescenti esborsi statali, dalle motivazioni sempre più varie. Nelle prime fasi, un ruolo decisivo lo svolse Moise Rappa, grazie alle sue entrate nei centri del potere. Era trascorso appena qualche mese, e già il Senato si premurava - casomai fosse caduto in desuetudine -, di rievocare in tono minaccioso il decreto che a Venezia nel 1394 aveva segnato la fine del prestito feneratizio a gestione ashkenazita e imposto l'obbligo del segno distintivo; e lo arricchiva di un nuovo divieto, esteso a tutto

<sup>89</sup> *Senato Misti*, reg. 54, f. 173v, 27 gennaio 1424.

<sup>90</sup> «Dicti iudei habeant causam veniendi ad concordandum secum, aut recedendi» (*Senato Misti*, reg. 58, ff. 81v-82r, 1° settembre 1431).

il dominio, salvo le giudecche d'Oltremare: proibito possedere immobili o acquisirli sotto qualsiasi forma. Anche questa volta i toni altisonanti celavano la vera ragione della delibera: «contra divinum mandatum, et in onus ac infamiam nostri domini», gli ebrei stavano impadronendosi della proprietà edilizia cristiana, fatto inammissibile, «pro Dei reverentia, et pro utilitate et comodo civitatum et locorum nostrorum».<sup>91</sup>

In effetti, nonostante il richiamo al 1394, soltanto nella città di Venezia il fenomeno era poco/affatto rilevante, mentre altrove costituiva il risultato (perverso) dell'indebitamento dei possidenti veneti nei confronti dei banchi ebraici. A ben guardare, obiettivo del decreto era la tutela della proprietà urbana dei cittadini, non degli edifici nelle zone rurali, e ancora meno delle terre dei distrettuali.<sup>92</sup> La decadenza delle città minori, col relativo impoverimento sociale, era un fenomeno in crescita, che Venezia intendeva limitare, senza però rinnegare la politica di disarticolazione delle classi dirigenti locali a lei estranee. Gli ebrei, nella terminologia statutaria di solito definiti 'abitanti' o 'domiciliati', quindi soggetti a brevi locazioni e a traslochi cadenzati (a ogni fine condotta), non traevano particolare vantaggio dal mercato abitativo, sul quale d'altronde era loro estremamente difficile operare. Vietare in futuro il possesso d'immobili e impedire la vendita entro due anni di quelli già nelle loro mani, serviva a movimentare il mercato e a favorire il subentro, a prezzi più convenienti, di quei nuovi ricchi, con ampie disponibilità di denaro, cui la proprietà edilizia offriva, oltre a investimenti ragionevolmente sicuri, anche il destro di proseguire nell'ascesa sociale.

Il richiamo alle leggi del 1394 non era del tutto pertinente anche per un secondo motivo: i veri beni dei quali gli ebrei venivano accusati di volersi impadronire consistevano in mobili, sovente di poco valore,

<sup>91</sup> *Senato Misti*, reg. 43, f. 23r; 27 agosto 1394; reg. 54, f. 148v, 26 settembre 1426. Merita qui segnalare come nel Quattrocento il testo del 1394, sempre apparentemente riportato *verbatim*, in effetti se ne discostasse. Il caso forse più emblematico è proprio quello del 1426: nel 1394 si era deciso che «ebrei non possent nec deberent fenerari nec stare Venetiis» per oltre quindici giorni, mentre ora (1426) «multi iudei [qui] non solum fenerantur et feneranti sunt, sed emerunt et possident» terre ecc. Si contrapponevano quindi gli «ebrei», con regolari capitoli di banco, agli «iudei», che ne erano privi, fornendo all'inesauribile dibattito sull'uso dei due termini un raro esempio del diverso significato che veniva loro attribuito secondo le circostanze.

<sup>92</sup> A Treviso, a fine Trecento, il podestà, tra gli argomenti addotti contro l'espulsione degli ebrei, aveva incluso il rischio che le campagne andassero in rovina se ai proprietari cittadini e ai loro contadini fosse mancato l'intervento in solido degli ebrei sotto forma di anticipi sul raccolto, acquisti di prodotti di primo consumo e prestiti usuali: anche a distanza di anni la situazione non era molto cambiata (*Senato Misti*, reg. 44, f. 71v, 17 settembre 1398). Per Padova - siamo però nel 1443 -, Ciscato (*Gli ebrei in Padova*, 188-9 nota 1) riportava una pronuncia comunale, favorevole a promuovere la crescita demografica della città mediante la tradizionale esenzione fiscale decennale riconosciuta ai nuovi residenti, ma preoccupata che se ne potessero giovare gli ebrei: «sub hac generalitate sunt exempti nonnulli iudei, qui nihil stabile aquirere vallentes, imbusant et asportant denarios et bona civitatis, quod est male factum et non supportandum».

e a privarsene erano di regola i ceti inferiori, o comunque più deboli (non ultime le donne, pure di rango elevato), i cui pegni, all'incanto, trovavano facile smercio, anche tra gli stessi ebrei. Il processo di alienazione immobiliare fu lento, e il divieto continuò a figurare – ben oltre la scadenza dei due anni previsti nel 1423 – nei formulari delle linee guida cui i rettori dovevano attenersi nello svolgimento delle proprie cariche.<sup>93</sup> In una parte approvata il penultimo giorno del 1424 il Senato offrì l'interpretazione autentica di un aspetto del decreto, oggetto di numerose dispute a livello locale: le norme in materia di beni reali si applicavano anche ai livelli sugli stabili e sui feudi,<sup>94</sup> ma non ai fitti che gli ebrei, risultando sempre e soltanto inquilini, dovevano continuare a pagare regolarmente.<sup>95</sup> Era questo, nell'ottica veneziana, un altro corollario del loro *status* da tener presente: l'esigenza, cioè, di reiterare (con le parole) e prevenire (nei fatti) ogni rischio di vederli insediati in modo stabile sul territorio, col risultato di accrescerne gli investimenti nel settore agricolo e, più in generale, di immobilizzare – e rincarare – il denaro, sulla cui disponibilità si doveva invece sempre poter contare.

Anche nelle terre d'Oltremare la legge sulla cessione obbligatoria degli immobili avrebbe dovuto trovare immediata applicazione, salvo per i beni posseduti dagli ebrei nelle loro giudecche. Ma la misura qui si rivelava difficilmente praticabile: l'assenteismo/disimpegno

<sup>93</sup> *Cattaver*, b. 1, reg. 2, Capitolare, f. 115r, 16 febbraio 1424. In estenso il testo del decreto era registrato nelle istruzioni *ad operandum* redatte per il podestà di Vicenza, mentre altrove figurava nella formula «Item ponatur pars iudeorum, notata in commissione potestatis Vincentie, sub hoc signo O» (*Collegio*, Form., reg. 6, f. 5v; reg. 5, f. 12v, rispettivamente). Il nesso con la città berica rinviava all'opposizione del banchiere locale (Beniamino di Musetto da Fermo) a cedere, entro due anni, la proprietà della casa-banco di famiglia, acquisita nel 1413 col subentro al precedente feneratoro, diritto riconosciutogli dal Senato nella ratifica della condotta negoziata con le autorità locali. Una sentenza dell'Avogaria lo privò dell'edificio, dal quale comunque non si spostò, pagando, per altri tre lustri, il fitto al nuovo proprietario (*Senato Misti*, reg. 55, f. 152r, 19 luglio 1425; Scuro, «Reti bancarie, reti commerciali, reti familiari», 92-3). In effetti, i Finzi dovevano aver comprato l'edificio a buon prezzo, quando nel 1412, per la guerra, erano andati all'incanto gl'immobili di proprietari indebitati, nelle terre di nuovo acquisto (tra Padova, Vicenza e Verona) (*Senato Secreti*, reg. 5, ff. 62v, 71r, 8 settembre, 3 ottobre 1412).

<sup>94</sup> I beni feudali, oggetto di misure legislative solo nel Quattrocento sul continente, rappresentavano invece già un problema un secolo prima nei domini marittimi.

<sup>95</sup> *Senato Misti*, reg. 55, f. 78r, 30 dicembre 1424; altro testo in *AC*, reg. 35/17, f. 35v, con a margine: «Iudei non teneant, per livellum, pheidum in pignus vel, aliter, aliquod stabile». L'unico esempio, a me noto, di «pheidum» impegnato a un ebreo, si chiamava Semerdencia (quasi certo in frazione di Rive d'Arcano, Udine, sulla strada per Fagnagna via Madrisio). L'incertezza deriva dal fatto che apparteneva, a fine XV secolo, ai conti di Gorizia, e già negli anni Sessanta, e da tempo, un membro della famiglia dei di Madrisio ne aveva ipotecato «omne et quodlibet ius» al maggiore feneratoro udinese, Maier del fu Abramo e al di lui figlio Abramo, senza trovare opposizione nel vicario del luogotenente veneziano (forse perché era un nobile friulano?) (*LPF*, fz. 35, reg. unico, ff. 124r-125r, 14 maggio, 28 giugno 1465; fz. 48, reg. *Literarum*, f. 283r; fz. 274, reg. L, f. 33v, maggio 1499).

dei grandi proprietari, combinato con la gestione delle loro tenute affidata sovente agli ebrei, e al relativo garbuglio di interessi finanziari ed economici, non era di pronta soluzione. Vediamo alcuni casi. Il candiota Potho del fu Abramo, fosse perché si era trasferito a Venezia, o perché gli edifici datigli in garanzia da Nicoletto Querini non erano situati nella giudecca, preferì accettare un compromesso arbitrato, e ricevere in denaro metà del loro prezzo d'asta.<sup>96</sup> Samuele Astru, altro candiota residente a Venezia, affidò a suo fratello Meir l'incarico di vendere «omne stabile» dell'eredità paterna nell'isola;<sup>97</sup> e con il ricavato, saldò la forte multa inflittagli per aver commesso adulterio con una donna cristiana. Sabato Cassan di Malchiel risiedeva invece a Candia,<sup>98</sup> e qui ogni anno versava al patrizio Zaccaria Trevisan, tramite un altro nobile, Marco Manolesso,<sup>99</sup> 40 ducati d'oro per il fitto dei suoi 'possedimenti e terreni'.<sup>100</sup>

A Negroponte si autorizzarono gli ebrei ad erigere, a proprie spese, un muro di cinta della giudecca, per barricarvisi dentro, contro ladri e malviventi: ne risultò un sostanzioso ampliamento degli spa-

**96** Nel 1409 Potho aveva concesso al Querini un mutuo di 10.000 iperperi su lettera di cambio, pagabile a Venezia, garantito su case a Candia; aveva per avvocato un altro patrizio, Giorgio Loredan. Abitò nella capitale fin verso il 1424, prestando (anche a Chioggia) e negoziando panni (*CI*, Notai, b. 193, Francesco de Sori, prot. perg. 1410-1412, f. 59r; 11 luglio 1411; prot. perg. 1417-1429, f. 39r; 25 maggio 1424; *Petizion*, Sentenze a giustizia, reg. 19, f. 50r-v, 24 maggio 1413; reg. 46, 9 agosto 1415; Sentenze e interdetti, reg. 9, f. 24r; 3 settembre 1421).

**97** *CI*, Notai, b. 148, Giacomo Palma, reg. cart. 1425-1426, 29 agosto 1425. Meir, rimasto a Candia, era tutore degli altri fratelli minorenni, Helia e Egroste, tutti coeredi di loro padre Salomone Astru.

**98** Secondo una missiva ducale di Michele Steno, Malchiel era stato intestatario di molte «possessiones» nella giudecca di Candia; alla sua morte (a Venezia, dove si era trasferito per affari), il figlio Sabato ne aveva ereditato soltanto la metà, sufficiente comunque a meritarsi la benevola attenzione di tre nobili (Franco Coco, Nicola Lombardo, patrono dell'Arsenale, e Marco Barbarigo di San Gervasio, della futura famiglia ducale) (*AC*, reg. 665/1, 14 febbraio 1409; *CI*, Notai, b. 193, Francesco de Sori, prot. perg. 1413-1417, ff. 101r-103v, 14-21 agosto 1415; b. 54, Giovanni Crescimbene, *passim*). Tanto per dare un ordine di grandezza, negli anni Quaranta, Cressone di Salomone possedeva a Retimo immobili per 3.000 ducati, il che farebbe presumere ne avesse anche fuori dal quartiere ebraico (*Petizion*, Sentenze a giustizia, reg. 96, ff. 21v-23r, 13 novembre 1443).

**99** Il Manolesso era patrocinatore di ebrei cretesi dinnanzi alle magistrature veneziane (ad es., per recupero di crediti), ma più rilevante ancora, fu membro della commissione incaricata di recarsi nell'isola a verificare i debiti dei feudati verso gli ebrei e scadenzarne i rimborsi. Zaccaria Trevisan (il cui padre Leonardo era stato duca di Creta, 1409-1411), nel 1420 fu eletto sindaco in Levante con Paolo Orio *senior*; tra i punti più delicati della loro missione figuravano i debiti verso gli ebrei, da sistemare, garantendo giustizia agli ebrei ed evitando ai debitori di finire in miseria o contumacia, per insolvenza (*Senato Misti*, reg. 51, f. 158v, 29 agosto 1416; reg. 53, f. 65r-v, 4 agosto 1420).

**100** *CI*, Notai, b. 95-I, Francesco Gibellino, reg. 1424-1426, 22 febbraio 1425. Come a Creta, dove con 'possessi' si indicavano le tenute rurali, anche sulla Terraferma veneta sarei d'avviso di rendere «possessiones» con 'tenute/poderi', evitando però imprudenti sovrapposizioni tra il possesso e la proprietà, preclusa questa agli ebrei.

zi abitativi in loro mani.<sup>101</sup> A Corfù, fu loro riconfermato<sup>102</sup> il diritto, per antico privilegio, di possedere le proprie case e tenute («domos et possessiones»), e, di nuovo, si verificò lo stesso fenomeno di espansione della zona residenziale ebraica. Si smentiva così lo spirito della legge, teso a ridurre – se non a cancellare del tutto –, l’impatto della presenza immobiliare ebraica nello Stato veneziano.

Il successo che non arrise al governo nei domini d’Oltremare, fu compensato dai risultati sulla Terraferma veneta, dove la resistenza ebraica al provvedimento non trovò sostegno a livello locale. Chi osò contrastarne l’applicazione, perse la titolarità dell’immobile assieme ai capitali d’investimento, come puntualmente previsto: a Vicenza, la casa (con banco) di Beniamino Finzi fu messa all’asta nel 1425, se l’aggiudicò Pietro di Francesco Aliani e la Camera incassò 650 ducati.<sup>103</sup> Al banchiere non restò che divenirne inquilino; al nuovo proprietario riuscì di garantirsi un’entrata certa e solida; e al governo di allentare l’impatto della finanza ebraica sul terreno. Un caso analogo si verificò un decennio più tardi a Padova: Josef del fu maestro Abramo, banchiere al Volto dei Negri,<sup>104</sup> aveva nel 1425 fatto figurare una vendita (palesamente fittizia) della sua magione («domus magna») a un amico cristiano («amico et protectori in omnibus»), senza alcun effettivo trasferimento di denaro o trasloco; l’ebreo aveva però avuto l’avvertenza di autodenunciarsi a tempo debito, e fu quindi assolto dalla pena della confisca reale.<sup>105</sup> D’altronde, per comportarsi in tal modo, godeva evidentemente di forti appoggi in città, dove

**101** *Senato Misti*, reg. 55, f. 97r, 4 marzo 1425.

**102** «Ne, aliorum suggestionibus, dictis domibus, quas habent in iudaicis suis intra civitatem et burgum civitatis, spoliarentur». In contemporanea, agli ebrei fu riservata l’area della giudecca e ai preti greci (*calogerà*) il divieto di edificare nuove chiese, per evitare che «in maximum damnum et preiudicium fidei catolice [...] possent subvertere omnes latinos» (*Senato Misti*, reg. 55, ff. 112r, 175v, 3 maggio, 30 novembre 1425).

**103** Vi abitavano ancora i nipoti Elia e Zinatano del fu Musetto di Beniamino, titolari della ricondotta decennale del banco berico dal 16 maggio 1435 (Carpi, *L’individuo e la collettività*, 126-7; Luzzati, «Nuove acquisizioni sul prestito ebraico», 98).

**104** Su Josef e suo padre, il medico Abramo del fu Aleuccio da Roma (scomparso nel 1420), uno dei principali banchieri padovani sin dall’età carrarese (con partecipazione maggioritaria anche nel banco di Piove di Sacco), per antonomasia identificato col Volto dei Negri, ricco di campagne e di immobili in città (Carpi, *L’individuo e la collettività*, 200-4). Josef, pur non figurando più nell’elenco dei feneratori autorizzati a operare a Padova nel 1447, continuò ciononostante a svolgere attività di prestito, finché nel 1450 subì un’ingente condanna pecuniaria poco prima di morire (Carpi, *L’individuo e la collettività*, 35-6).

**105** Il voto degli avogadori venne ripetuto più volte, finché non si raggiunsero i 19 favorevoli su 33 espressi. Una precedente bozza di delibera prevedeva la casa venisse restituita a Josef qualora potesse provare di non aver incassato nel 1425 dal finto acquirente, Baldo Baganzano, i 2.000 ducati della vendita (AC, reg. 3648/8, ff. 8r-v, 10v, 5 agosto, 16 ottobre 1437). Nel 1437 l’assoluzione si estese anche a suo nipote/nonno Musetto, figlio di Isacco (premorto al padre Abramo).

il fatto non sarebbe altrimenti passato sotto silenzio: forse un motivo si può individuare nell'accordo da lui raggiunto con i rettori, poco tempo dopo, per versare 210 ducati l'anno - in luogo dei precedenti 170 - per il cosiddetto dazio dei banchi feneratizi del Padovano.<sup>106</sup>

Col trascorrere degli anni, di acquisti immobiliari se ne trovano sempre meno nella documentazione archivistica - in realtà, non ve ne furono mai in gran numero -, e, in questi casi, il merito stenta a emergere, o forse invece, cela aspetti volutamente rimasti sullo sfondo. A Bassano, ad esempio, nel maggio del 1430 il Consiglio si dilungava nell'esame di una serie di compravendite di terreni allivellati dal Comune: tra questi, due erano stati acquistati e poi rivenduti a terze persone da Calimano; nodo della discussione non era l'incapacità giuridica dell'ebreo in materia, ma solo talune irregolarità di natura statutaria da lui compiute nel preavvisare il Comune stesso, senza però venisse inficiata la validità degli stessi rogiti.<sup>107</sup>

Tuttavia, il divieto agli ebrei di accedere al mercato fondiario fu eretto a cardine della politica immobiliare veneziana, e il suo impatto si estese dalle proprietà urbane ai distretti, dalle campagne alle colture e ai prodotti agricoli, costituendo un freno inibitore al radicamento del reticolo feneratizio nella Terraferma.<sup>108</sup> A Cittadella, dove Moise aveva raggiunto un accordo con la città per erigervi un banco, su un unico punto non ottenne la necessaria sanzione senatoria della bozza dei capitoli: laddove il Comune gli riconosceva la facoltà di acquisire immobili.<sup>109</sup> Il podestà, notoriamente un patrizio vene-

**106** Purtroppo, la parte del Senato si limitava ad approvare, con voto unanime, un testo estremamente generico, senza riportare «pactis, modis et condicionibus» negoziati dai rettori in piena loro potestà («iuxta libertatem et arbitrium per nostrum dominium attributum eis»). La condotta del banco di Monselice, riconosciuta ad Aleuccio appena quattro mesi più tardi, gli imponeva di versare a Josef la sua quota della tassa dovuta alla Camera padovana per il nuovo 'appalto' del dazio (*Senato Misti*, reg. 55, f. 185r; 17 febbraio 1426; reg. 56, f. 24v, 27 giugno 1426).

**107** Calimano di Gershom, caso tipico di feneratore attivo per decenni nello stesso luogo (lo era sin dai primi del secolo), stava trattando il rinnovo dei patti da una posizione di relativa forza. Quindi, due mesi più tardi, si ripresentava in Consiglio per chiedere di avviare le procedure di fine condotta, pur dicendosi pronto a restare in città e a prestare al tasso solito del 20 e 25%, mentre il Comune mirava a ridurglielo di 5 punti (ASCB, vol. 4/2: ff. 24r-v 25v, 26r, 7 maggio, 23 luglio 1430). Come sappiamo, salvo una breve parentesi (1435-1441), titolari del banco furono i cosiddetti Calimani, a riprova di un legame con la città che si protrasse fino agli anni Ottanta, e, a buona ragione, si poteva definire storico (Scurio, «Al di là del credito», 195-8).

**108** Per un'eccezione, si veda, nel primo Cinquecento, la vicenda dei fratelli da Martinengo, cui la ritrosia dei veneti a riscattare terre e boschi in mano di creditori ebrei impediva di trovare acquirenti.

**109** I numerosi suoi omonimi non ne consentono l'identificazione. Negli statuti di fine Trecento, dove pure non si faceva cenno agli ebrei, la rubrica «De officio preconum et eorum solucione» stabiliva che non si dovessero consegnare i pegni a «hospiti, vel tabernario, nec filio familiae, nec feneratori, vel vagabundo» (*Statuti di Cittadella del secolo XIV*, 102).

ziano, si era opposto sempre a questo articolo dei patti, malgrado, a parere degli altri contraenti, fosse aderente ai modelli,<sup>110</sup> da cui comuni ed ebrei erano soliti trarre le formule meglio rispondenti alle esigenze locali, e apportarvi gli opportuni lievi ritocchi.

Ma dal 1423 la musica era cambiata, e anche a livello locale se ne doveva prendere atto: tra l'introduzione di quelle norme e il controllo sempre più stringente delle autorità di governo centrale sulla gestione dei banchi ebraici esiste un filo diretto. Torneremo fra breve su questo punto; ma, prima, non possiamo trascurare un altro tassello nell'impianto di comunità ebraica che Venezia si proponeva di disegnare per il proprio dominio.

### 4.1.3 Il segno distintivo

Nel suo richiamo alle disposizioni del 1394, il Senato non aveva mancato di far memoria dell'obbligo, volentieri ignorato, di cucire sull'abbigliamento esterno, nel modo più visibile, il segno distintivo. In effetti, mentre nella delibera del 26 settembre 1423 l'argomento compariva solo in un inciso del preambolo, tre anni più tardi il tema si ripresentava, con ben maggiore evidenza, in una curiosa sequenza concettuale, quasi risultasse dal *collage* di due provvedimenti autonomi, privi di un immediato nesso logico. Dopo aver pronunciato una violenta condanna degli atti sacrileghi posti in essere dagli ebrei, che a Venezia si permettevano di celebrare le funzioni religiose in case, loro affittate da cristiani (e diversamente non avrebbe potuto essere), il dispositivo del provvedimento emanato dall'Avogaria inseriva<sup>111</sup> - con la locuzione «preterea» (traducibile con 'inoltre') - una norma tesa a meglio esaltare il valore simbolico del marchio: d'ora in poi era consentito circolare per Venezia soltanto a chi in pubblico esibisse, non più un insignificante tondello di stoffa,<sup>112</sup> ma una cordella gialla dalla misura prestabilita, e riconoscibile a prima vista.

Il provvedimento, di cui non è chiara la gestazione, parrebbe essere stato frutto di un'iniziativa della Quarantia, su impulso dell'Avogaria, che il Maggior Consiglio si limitò a confermare: d'altronde,

**110** «Pactis consuetis». Il testo fu ratificato, alla quasi unanimità, nella versione emendata su segnalazione del podestà e a richiesta di cinque consiglieri ducali (*Senato Misti*, reg. 56, f. 14v, 14 maggio 1426).

**111** Del decreto esistono molteplici versioni, ciascuna con lievi varianti; lo stesso vale per la datazione; in ogni caso, la Quarantia approvò la parte il 25 ottobre e il Maggior Consiglio la ratificò il 3 novembre 1426 (AC, reg. 25/8, ff. 57v-58r, con in margine, a mo' di titolo: «Sinagoga» e «O»; MC, reg. 22, f. 73v; *Cattaver*, b. 1, reg. 2, Capitolare, ff. 115v-116r; *Signori di notte al civil*, b. 1bis, Capitolare, reg. A, f. 53r-v).

**112** Anziché «una cordela zala», alcuni osavano portare «unum O de una aza zala que non videtur», dove con «acia» s'intendeva una misura per tessuti di peso minimo (AC, reg. 25/8, ff. 57v-58r, 3 novembre 1426; Du Cange, *Glossarium*, s.v. «zaponum»).

va osservato, le pene comminate a chi non portava il «segno zal-lo» erano molto lievi rispetto a quelle previste per gli ebrei che facevano «sacrificio», come si leggeva in una delle numerose versioni del testo. Nel primo caso, 25 lire di contravvenzione, da sborsare a un qualsiasi «ufficiale» veneziano; nel secondo, un anno di carcere e 1.000 lire all'affittuario dell'edificio («sinagoga») nel quale si svolgeva la preghiera, oltre a sei mesi e 300 lire per ognuno dei presenti alla concelebrazione; la differente valenza giuridica dei due reati stava tutta qui, nella competenza esclusiva dell'Avogaria a sanzionare penalmente manifestazioni che dall'ambito religioso trascendessero in offesa alla fede cristiana, e perciò stesso in delitto di lesa maestà. Possiamo ben immaginare l'effetto prodotto sui senatori dal discorso con cui, in un crescendo appassionato, due Capi della Quarantia, Orsato Giustinian e Benedetto Contarini, avevano dipinto la scena di ebrei infervorati a pregare in modo men che riservato («fiet synagoga, vel dicantur officia, vel fiant sacrificia iudaica»),<sup>113</sup> mentre nelle vicinanze, tra processioni ed opere di bene, i cristiani rendevano grazie all'Altissimo per l'annessione di tutto il Bresciano e si propiziavano i favori celesti per il prosieguo della guerra antviscontea.<sup>114</sup>

Abbiamo notizia di almeno altre due volte in cui a Venezia nel Quattrocento le funzioni religiose ebraiche causarono grave disturbo: nella prima, nel 1453, la Quarantia annullò pena detentiva e multa comminate dai Capi dei sestieri contro «multos ebreos», rei di aver detto l'«offitium iudaicum» in città, e la motivò, sostenendo, in sintonia con gli avogadori, che gli accusati non erano stati chiamati a difendersi, dando voce a una tesi invero estremamente garantista.<sup>115</sup>

Un decennio più tardi, il problema si ripropose, ma questa volta a prendere l'iniziativa furono gli ebrei stanziati a Venezia, anche a nome di quei loro correligionari, che, per le più svariate ragioni, dovevano frequentare la capitale. In avvio di supplica, con un riferimento esplicito ai provvedimenti del 3 novembre 1426, fecero ammenda

**113** Da notare il duplice uso della parola «synagoga/sinagoga», in un caso nel significato di 'luogo di riunione' e nell'altro di 'assemblea' di persone (AC, reg. 25/8, ff. 57v-58, 3 novembre 1426). In settembre si erano celebrate le tre principali ricorrenze ebraiche autunnali, l'ultima delle quali, la festa delle Capanne (*Succot*), era suscettibile di provocare malumore in quanti non gradivano le manifestazioni particolarmente festose, consuete nelle solennità di fine e inizio lettura della *Torà*.

**114** Festeggiamenti per la conquista di Brescia (23 marzo 1426), Brescello e Casalmaggiore (13 agosto 1426), Bresciano (ottobre 1426), e Parma e Cremona (19 novembre 1426). In contemporanea, si stanziavano 20.000 ducati per fronteggiare la penuria di cereali a Venezia (*Senato Misti*, reg. 56, ff. 4v, 47r, 52v, 64v; *Senato Secreti*, reg. 9, f. 173v, 7 ottobre 1426).

**115** Le tesi degli avogadori Tommaso Duodo e Andrea Contarini raccolsero l'unanimità dei consensi (23/1/0) (AC, reg. 3650/10, f. 60v, 9 marzo 1453, «Pro ebreis contra capita sexteriorum»). Povoio (*DBI*, s.v. «Contarini, Andrea») ne delinea la fisionomia politica, che ben s'addice pure al caso nostro.

per chi, in modo oltraggioso e scostumato, pregando ed esternando devozioni in pubbliche sinagoghe,<sup>116</sup> aveva osato sfidare la fede cristiana e il giusto risentimento dello Stato. Le scuse furono accolte, ma non scongiurarono una sostanziale restrizione dei termini in cui venivano autorizzati a celebrare il culto a Venezia: per il futuro, più nessuna sinagoga pubblica, né assemblea di oltre dieci ebrei (ossia il *minian*), ma soltanto licenza di leggere il salmista e lodare Dio, secondo le proprie liturgie, e cantare le grazie dopo i pasti, alla stregua del popolo cristiano, e in forza dei canoni cristiani e della bolla di Pio II.<sup>117</sup>

Purtroppo, i retroscena di molte decisioni delle autorità di governo restano oscuri, dovendoci accontentare delle fonti ufficiali, e limitare quindi a suggestioni fondate su richiami interni ai documenti stessi, oppure legate a fatti connessi. Potrebbe, a prima vista, sorprendere che un simile irrigidimento sia stato voluto dal Collegio a ridosso del lodo con il quale il cardinale Bessarione (22 febbraio 1464) aveva dichiarato conforme alla dottrina della Chiesa la presenza attiva degli ebrei sul territorio della Repubblica. Ma, come vedremo più oltre, la pronuncia del legato intendeva tacitare forti sentimenti antiebraici diffusi a livello statale, né era stata da tutti condivisa, neppure nella capitale, né, *in primis*, dal doge. Per ora, osserveremo solo che gli ebrei non erano stati puntuali nell'esborso delle tasse (26 settembre 1464); un papa veneziano (Paolo II Barbo) stava subentrando al toscano Pio II Piccolomini, poco amato sulle lagune e, soprattutto, erano insorti dissapori tra i banchieri di Mestre, autorizzati ad ospitare gratis gli amici diretti a Venezia, e il nuovo gestore dell'ostello nella capitale che invece si faceva pagare l'alloggio.<sup>118</sup> Proprio il giorno dopo aver imposto restrizioni in materia di servizi religiosi, toccò, infatti, ai medesimi quattro consiglieri ducali affrontare un altro tema, strettamente correlato al precedente: in questo caso, recependo la protesta dei mestrini, stabilirono che dagli ospiti l'albergatore non potesse pretendere nulla.

**116** «Non contentos orare et cum psalmis laudare Dominum, presumptuose, ultra quod gratum erat nostro dominio, tenebant publicas sinagogas, orabantque more hebraico, et faciebant sacrificia in domibus civium in quibus habitabant» (*Collegio, Not., reg. 10, f. 114r, 27 novembre 1464*). La parte fu proposta da quattro consiglieri ducali, il cav. Antonio Venier, Dario Pasqualigo, Simone Arimondo e Giovanni Bollani.

**117** «Hebrei non teneant sinagogas, nec locum deputatum ad dicendum eorum offitia, nec fatiant orantes sacrificia [...]; possint libere et impune dicere et legere psalmistam, et cum psalmis omnibusque laudare Dominum, iuxta leges eorum, et post comestionem laudare etiam Dominum, quia sic etiam fecerunt et facere obligantur etiam religiosi christiani et omnes alii» (*Collegio, Not., reg. 10, f. 114r, 27 novembre 1464*).

**118** «Mandantes, per expressum, ut hebrei permittantur eorum dicere offitia, sub pena excommunicationis»: la citazione trascriveva il testo del breve di Pio II, emanato alla Dieta di Mantova (1459), a riconferma delle bolle *Sicut iudeis* e *Quamquam iudei* del suo predecessore Martino V (*Collegio, Not., reg. 10, f. 115r, 28 novembre 1464*; Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 1053-5, doc. 858, 7 luglio 1459).

Dopo questa lunga fuga in avanti, torniamo ora a quel decreto del novembre 1426 in cui il Senato aveva inserito una disposizione in materia di segno distintivo subito dopo quelle sul culto: un accoppiamento che non troveremo più, perché diversa era la ragione d'essere e la valenza delle due norme. In effetti, mentre poteva essere ritenuto un attentato all'ordine costituito, soprattutto in tempo di crociate antiturche, celebrare la fede mosaica, esibire il segno distintivo non era per nulla in conflitto coi principi fondanti dello Stato veneto. D'altronde, molti tra gli ebrei ne erano esentati, per privilegio: medici e banchieri, viandanti e 'protetti' (in alto loco); per non dire, poi, della difficoltà pratica di applicare delle norme opinabili e mal definite. Di converso e di conseguenza, la loro interpretazione offriva margini per rivalse personali, potenti strumenti per denunce non verificate, e appiglio per costose liti giudiziarie.

Scorrendo infatti la serie di provvedimenti in materia, emanati nel corso degli anni, di tanto in tanto riemergevano due elementi dubbi, la tipologia e la visibilità del segno. Nel 1394 si era stabilito che ogni «iudeus» dovesse portare un tondello giallo in bella vista; nel 1409, l'obbligo veniva reiterato ed esteso anche ai medici, che, approfittando della veste professionale, usavano tenere pratiche oscene con donne cristiane.<sup>119</sup> Ci muoviamo comunque ancora all'interno del mondo maschile.

Ci converrà quindi seguire in parallelo l'evoluzione delle norme sul segno nelle terre d'Oltremare, dove il tema era più sentito: a Negroponte, a metà Trecento, i distintivi da esporre erano due, uno davanti e uno dietro;<sup>120</sup> a Corfù, a inizio Quattrocento, si trascrisse, praticamente *verbatim*, il testo in vigore a Venezia, per poi subito smentirlo, concedendo un'esenzione generale in cambio di 300 ducati l'anno;<sup>121</sup> nei domini genovesi, nel 1420, Martino V confermava il tradizionale obbligo di una veste distintiva anche per gli ebrei in transito;<sup>122</sup> negli stessi mesi, a Candia, i due consiglieri, superando la contrarietà del

**119** Negli identici termini la norma fu imposta a Padova a fine 1410 (*MC*, reg. 21, ff. 187v-188r, 5 maggio 1409; *Senato Secreti*, reg. 4, f. 146v, 16 dicembre 1410).

**120** Furono ridotti a uno solo, cucito sul davanti, in pieno assedio genovese (*Venezia-Senato. Deliberazioni miste*, 13: 285-6, doc. 285, «In adesione alle richieste degli ebrei di Negroponte, danneggiati dall'incursione e incendio genovese del 24 ottobre 1350, temporanea riduzione dell'imposta annuale a loro carico e altri provvedimenti»).

**121** Secondo i capitoli concordati al tempo dell'annessione di Corfù al dominio veneziano (1386), i rettori erano tenuti ad osservare l'«antiqua consuetudo», che non imponeva di esibire il segno: «in facto portandi aliqua signa in pectore vel alibi, sint ad illam condicionem ad quam antiquitus fuerunt» (*Senato Misti*, reg. 47, ff. 75v-76r, 26 luglio 1406; reg. 40, f. 61v, 22 gennaio 1387, rispettivamente).

**122** «Habitum distinctum ab habitu christianorum, tam de iure quam de consuetudine». Nel 1425 papa Martino V emanò due altri brevi sul segno, senza alcuna distinzione nel vestiario: l'uno, di nuovo indirizzato agli ebrei dei domini genovesi, in part. a Caffa e Tana, l'altro, più vago, rivolto alle terre venete d'Oltremare, appena visitate

duca, imponevano alle donne e alle mogli ebreë di portare sul capo un velo giallo largo tre dita, e agli uomini di ingrandire la rotella.<sup>123</sup> Da Venezia giungeva, assieme al disappunto, l'ordine di ripristinare subito lo *status quo ante* di «iudei et iudee»: in città, le donne tornavano così, pudiche e oneste, a circolare liberamente e gli uomini a usare vari espedienti per mimetizzarsi tra la gente.

In tutta evidenza, il problema non si era ancora imposto a Venezia, dove solo nel 1443 il Senato ne scoprì con una certa sorpresa l'urgenza («de mulieribus iudeis nihil dicatur»):<sup>124</sup> con suo grave disdoro, si rese allora conto di quanto, crescendo in città la presenza di donne ebreë, aumentasse di pari passo il rischio che si generasse una creatura ebraica dalla relazione tra una di loro e un cristiano.<sup>125</sup> Curioso timore, frutto di una percezione matrilineare della discendenza (di origine ebraica), opposta alla dottrina canonica sul primato assoluto della fede cristiana, a maggior ragione quando fosse supportato dal seme paterno. Il decreto, dalla formulazione estremamente ambigua, equiparò le donne agli uomini in materia di segno, e impose ai mariti di rispondere del comportamento delle proprie mogli.<sup>126</sup> Le parti si erano insomma rovesciate: non più la virtù delle donne cristiane messa a repentaglio dalle arti di raggio degli ebrei (e su quelle dei medici torneremo), ma l'onestà dei fedeli, insidiata da ebreë tentatrici, cui andava opposta una barriera.

A giudizio delle autorità, la temuta promiscuità derivava da una crescente stabilizzazione dell'insediamento ebraico nella capitale, e da maggiore empatia in certi settori culturali: gli ebrei avevano aperto diverse scuole d'arte (ballo e canto, tra le principali materie d'insegnamento),<sup>127</sup> frequentate da fanciulli e giovani, che, nella lo-

---

dall'agostiniano Bartolomeo Borromeo, canonico a San Leonardo di Verona (Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 685, 731-4, docc. 599, 629-630, 17 gennaio 1420, 3 giugno 1425).

**123** «Femine et mulieres iudeorum portare debeant unum vellum zallum, circa caput, latitudinis trium digitorum [...] et ulterius auctum fuit suum O in maiori rotunditate» (*MC*, reg. 22, f. 42v, 10 aprile 1421).

**124** *Senato Terra*, reg. 1, f. 95v, 25 maggio 1443.

**125** «Creatura (que nasceretur) iudea». Da notare la definizione del nascituro, procreato da donna cristiana e uomo ebreo in un rapporto clandestino: «impudice femine cum ipsis non cognitis iudeis aliquid infidele perpetentur» (*Senato Terra*, reg. 1, f. 93r, 11 aprile 1443).

**126** «Omnes iudee femine portare debeant signum, sicut portant iudei, et sub illis penis et conditionibus in totum, et mariti solvant penam pro uxoris suis contrafacientibus». La delibera, presentata dai tre Capi della Quarantia (Lorenzo Longo, Francesco Foscari e Francesco Dolfin), non incontrò quel plauso unanime, consueto in questo genere di misure: furono infatti ben 27 i contrari, 76 i favorevoli e 2 gli astenuti (*Senato Terra*, reg. 1, f. 93r, 11 aprile 1443).

**127** «Aliquis iudeus non possit tenere scolas alicuius ludi, vel artis, vel doctrine, vel ballandi, vel cantandi, vel sonandi, vel docere aliter» (*Senato Terra*, reg. 1, f. 93r, 11 aprile 1443).

ro curiosità di adolescenti, si lasciavano sviare da discorsi impropri, capaci di indirizzarli verso dottrine fallaci.<sup>128</sup> Insomma, il rischio di contaminazione andava stroncato sul nascere. Eppure, come uniche misure, ci si limitò a riconfermare le norme sul segno, ad inasprire le condanne detentive e pecuniarie ai medici che intrattenevano rapporti sessuali con le proprie pazienti, e a vietare agli ebrei di gestire scuole - non, si noti, di tenere corsi privati -: la pena comminata ai medici passò da 550 lire a 500 ducati e da uno a due anni di carcere, mentre per i gestori delle scuole fu stabilita in 500 ducati e sei mesi di detenzione.

Va detto che l'obbligo del distintivo imposto alle donne ebee seguiva di quasi un trentennio l'analogo provvedimento nei confronti delle prostitute: nel 1416 i Capi dei sestieri, per meglio mantenere l'ordine nelle rispettive zone di competenza, avevano autorizzato prostitute e ruffiane a circolare liberamente per Venezia, purché si cingessero il collo di uno scialle giallo, in bella vista.<sup>129</sup> Cinque anni più tardi, queste misure, che avevano di fatto alimentato la diffusione del meretricio in città, vennero cancellate e il suo esercizio fu circoscritto a un'area nei pressi di Rialto, il cosiddetto Castelletto, e ancora consentito nelle taverne e altri locali popolari.<sup>130</sup> Nell'occasione, si provvide anche a introdurre precise regole, molto severe, in fatto di rapporti sessuali tra ebrei e cristiane, nella speranza di troncane questo andazzo,<sup>131</sup> di cui entrambe le parti avevano approfittato. Così, «ad laudem Christi nominis», qualsiasi ebreo giacesse con una prostituta era passibile di una condanna a 500 lire e a sei mesi di carcere inferiore - raddoppiati, se con una donna onorata -; forse l'aspetto più temibile del provvedimento stava nella competenza esclusiva di giurisdizione riconosciuta all'Avogaria, cui dovevano far capo tutte le denunce.

C'era nella delibera un elemento inconsueto: l'impiego esclusivo del termine «hebreo» in luogo di «iudeo», che compariva solo in

**128** «Pueri et adolescentes, cum iudeis conversantes, discere possint aliquid iudicum, vel infidele» (*Senato Terra*, reg. 1, f. 93r, 11 aprile 1443).

**129** «Supra vestem superiorem unum faziolum zalum circa collum» (*Senato Misti*, reg. 53, f. 140r, 23 maggio 1421, con riproduzione della parte del 10 dicembre 1416).

**130** *Senato Misti*, reg. 53, f. 140r, 23 maggio 1421. Dovevano trascorrere la notte nel castelletto, ritirandovisi entro la prima campana di San Marco, ma di giorno potevano «star alle volte de Rialto, cioè alle volte che son sotto el Volto, che va alla via de andar a San Cassan, et alle volte che son dredo l'hostaria del Melon e dell'Anzolo, et alle volte che son dredo l'hostaria dal Sarasin» (*Signori di notte al civil*, b. 1bis, Capitolare, reg. A, ff. 30r-31r, 15 luglio 1423; Scarabello, «Per una storia della prostituzione», in part. 24-5).

**131** «Ob Dei, et fidei christiane reverentiam, pro honore nostro, omnino super inde providendum talem adhibere penam hebreis talia perpetrantibus, ut ipsius terrore similia committere se abstineant» (*AC*, reg. 25/8, f. 51r, 19 luglio 1424). Il testo fu approvato con voto unanime, su proposta dei consiglieri ducali Francesco Molin, Andreasio Giustinian, Marino Cocco, Francesco Michiel e Bartolomeo Morosini.

marginale al *folio* nella dizione di «iudei fornicantes cum christianis». <sup>132</sup> Proporrei – ma oltre non mi spingo – di vedervi un riferimento a quegli ebrei più eminenti e agiati – dai banchieri feneratizi ai medici –, il cui nome si accompagnava sovente al primo dei due appellativi, giudicato meno disdicevole: se questo nesso fosse plausibile, ne deriverebbe che il governo veneziano puntava a colpire la classe dirigente ebraica, partecipe più consentanea dei piaceri mondani nella capitale.

Questa potestà l'Avogaria se l'era arrogata con fare deciso, dispiacendo a due magistrature, che a loro volta se la contendevano: i Signori di notte e i Capi dei sestieri. Il provvedimento non era ancora entrato in vigore, o, piuttosto, non era ancora stato divulgato, allorché Samuele Astru, «iudeo» di Candia, veniva sorpreso da un marinaio a giacere con sua moglie nella loro casa di San Canzian; la donna si difese sostenendo che l'ebreo era entrato in abito da cristiano, qualificandosi per tedesco. <sup>133</sup> la tesi fu respinta e l'uomo si vide infliggere un anno di carcere e 500 lire di multa. <sup>134</sup> Prima di pronunciare la sentenza, la Quarantia si premurò di annullare la condanna ben più mite (140 lire di piccoli), prevista dai capitolari dei Signori di notte, nella quale l'ebreo certo sperava. <sup>135</sup>

Analoga sorte toccò a Salomone del Miedego «hebreo», reo confesso di rapporti carnali con una vicina a San Cassian, <sup>136</sup> mentre destino migliore si guadagnò un altro «ebreo», Lazzaro Liberman, che, fingendo di essere interessato ad affittare una casa a San Paternian,

<sup>132</sup> AC, reg. 25/8, f. 51r, 19 luglio 1424.

<sup>133</sup> «Non in habitu iudei, sed christiani [...] dicens se fore unum theotonicum» (AC, reg. 3647/7, f. 66r, 16 agosto 1424).

<sup>134</sup> Giusto un anno più tardi affidava a suo fratello l'incarico di liquidare i beni paterni a Creta (CI, Notai, b. 148, Giacomo Palma, reg. cart. 1425-1426, 29 agosto 1425). Un altro membro della famiglia, condannato nel 1461 per rapporti sessuali a Venezia con una cristiana, si battezzò e fu graziato, mentre la donna, che l'aveva accolto in casa, pur sapendo che «Astru de Candida ebreus erat iudeus», venne scarcerata; a pronunciare la sentenza furono tre illustri avogadori, Andrea Bernardo, Giorgio Loredan e Triadano Gritti (AC, 3651/11, ff. 7v-8r, 3 luglio 1461), rispettivamente biografati da Bastianelli (DBI, s.v.) e da Gullino (DBI, s.vv.).

<sup>135</sup> AC, reg. 3647/7, ff. 65v-66r, 16 agosto 1424.

<sup>136</sup> La decisione fu approvata tra dure contestazioni: su 40 voti espressi, 13 furono gli astenuti e 2 i contrari; nel caso di Astru «iudeus», i voti favorevoli erano stati l'assoluta maggioranza (36 su 41), e soli 5 astenuti (AC, reg. 3647/7, ff. 66r, 111v, 16 agosto 1424, 7 febbraio 1426). D'altronde, Salomone, appunto «hebreo», abitava col padre Sama[r]ia e lo zio Abba ai Santi Apostoli. La connotazione di 'ebreo' rispetto a 'iudeo', sovente indicativa di rilevanza sociale, in questo caso lo era certo, risultando i Delmedigo/del Medico tra le principali casate ebraiche candioti, insediatesi sul continente, dove si definivano «ebrei greci». Altro esempio degli stessi giorni: il suddetto Samaia del fu Jacob «del Medico hebreo de Candida» si accompagnava ad «Anatoli iudeo de Candida» (CI, Notai, b. 148, Giacomo Palma, reg. cart. 1425-1426, 30 agosto 1426; b. 48, Andrea Cristiani, reg. 47, 2 agosto 1426).

volle approfittare delle due locatarie: la pena a un anno di carcere e a 500 lire di multa fu cancellata dalla sua scelta di farsi cristiano.<sup>137</sup> Frequentare medici ebrei offriva a pazienti insoddisfatti delle cure, facili occasioni di rivalsa: fu così che Ottaviano Bonavita «ebreo», per aver fatto adagiare sul lettino del proprio studio una domestica malata da un occhio, si trovò a dover scontare sei mesi di carcere – e le solite 500 lire di multa –, su semplice denuncia della donna.<sup>138</sup> Aggiungiamoci la ventura amorosa, coltivata all'ospizio dell'Angelo, da Abraam di Joseph «ebreo» e dalla «publica meretrice» Agnola; rei confessi, furono condannati: lui a esser frustato da San Marco a Rialto e alla consueta penale, lei a venticinque scudisciate nella camera di tortura, e il macellaio, che aveva tenuto loro bordone, a tre mesi e 50 lire.<sup>139</sup> E, per chiudere questa carrellata, citeremo un caso, che sul momento fece gran rumore, e coinvolse due notai, Tommaso Camuzzi e il suo assistente Giovanni Colonna. Costui aveva rogato il 18 dicembre 1480 una liberatoria per far scarcerare il medico Leone (Marchiano?), che spergiurava di non aver mai intrattenuto rapporti con la vicina di casa; durante il processo all'ebreo, però, il Colonna accusò del falso il suo superiore, con la conseguenza di fargli scontare sei mesi di detenzione, due anni di bando dalla città e chiudere lo studio a Rialto.<sup>140</sup>

Un'ultima osservazione: spicca in questi processi della Quarantia (ma il discorso si potrebbe allargare ai molti, qui non richiamati) l'assenza di un qualsiasi cenno all'obbligo di esibire il segno distintivo, introdotto proprio per prevenire tali incresciosi fatti, e, in teoria, passibile *ipso facto* di specifica sanzione.

A ben considerare, era forse interesse del governo promuovere nel dominio quella condizione di separatezza tra cristiani ed ebrei, che a Venezia era meno sentita. Vedremo fra breve quanto oscillasse l'atteggiamento delle autorità, desiderose d'imporre l'obbligo del segno ai banchieri, ma anche consapevoli dei tanti rischi cui potevano andare incontro sul territorio. Diverso si presentava il caso nella capitale, dove, finché a circolare per mercati e uffici era soltanto un numero esiguo di ebrei di elevato rango, impegnati a sborsare denaro e a frequentare tribunali, la situazione non era troppo preoccupante. Laddove invece, sulla Terraferma, il governo veneziano non ave-

**137** AC, reg. 3649/9, f. 23r, 19 febbraio 1443.

**138** AC, reg. 3650/10, f. 79r-v, 10 ottobre 1453.

**139** AC, reg. 36540/10, ff. 66v, 69v-70r (altra num.), 17 febbraio-1° giugno 1456.

**140** AC, reg. 3655/15, ff. 86v-87v, 12 e 15 ottobre 1481; *Not. Test.*, b. 595, Tommaso Camuzzi, ced. cart. 44, 8 maggio 1481, ultimo rogito del Camuzzi; del Colonna mancano gli atti. A onor del vero, il Camuzzi e suo padre Bartolomeo avevano una clientela ebraica. In quanto a Leone, era quasi certamente il medico personale del condottiero Roberto di Sanseverino (*Signori di notte al civil*, b. 1bis, Capitolare, reg. A, f. 88v, 19 marzo 1487; *CX Misti*, reg. 24, f. 126v, 23 luglio 1489).

va ancora il pieno controllo del potere, il distintivo poteva servire ai suoi rappresentanti *in loco* per gestire l'ordine pubblico, isolando una minoranza, in sostanza poco amata.

Nel 1430 l'obbligo del segno, con le medesime regole in vigore a Venezia, fu formalmente esteso a tutte le terre del dominio veneziano, e perfino ai passeggeri delle navi armate e disarmate; solo quei banchieri, che di questo privilegio godevano in forza delle loro condotte, ne furono esentati, limitatamente alla durata dei patti in essere.<sup>141</sup> Questa loro dispensa, dopo avere, sin da subito, sollevato molti malumori, fu oggetto, quattro mesi più tardi, di uno specifico provvedimento, indicativo di una decisa svolta nella legislazione in materia di pratiche feneratizie.

Deplorava, dunque, la Quarantia che, in spregio alla tradizionale riverenza verso la fede «cattolica» (termine inconsueto nel lessico veneziano, ben più pregnante di 'cristiano') professata dai legislatori aviti, e a causa dell'esame superficiale cui si sottoponevano le condotte in vista della loro sanzione, troppi ebrei riuscissero a farsi esimere dal segno distintivo. Propose, quindi, in pratica impose al Maggior Consiglio,<sup>142</sup> di introdurre la preventiva lettura testuale, parola per parola, dei patti feneratizi - gli unici che, almeno in teoria, giustificavano la presenza degli ebrei sul territorio -, pena la loro nullità. Stante l'ambiguità insita nella dizione stessa della delibera,<sup>143</sup> divenivano adesso oggetto di esame preventivo gli «ebrei» in quanto tali; e a chiunque lo volesse si offriva il destro di spaziare da un qualsiasi tema concreto all'universale, sollevare riserve, intralciare il normale svolgimento del processo decisionale: insomma, negli ambienti più ostili agli ebrei ci si era appigliati al privilegio, di cui godevano alcuni, per introdurre uno strumento atto a condizionare in futuro la presenza di loro tutti nell'insieme dello Stato.

In questa occasione, e non sarà certo l'ultima, la trafila della pratica legislativa, passata direttamente dalla Quarantia al Maggior Consiglio, segnalava una forte tensione, pronta a scaricarsi sugli ebrei e i loro banchieri, cui si poteva sempre rinfacciare di aver strappato a livello locale, patti scellerati («Deo et mundo abominabilibus»), all'insaputa del potere centrale. L'accusa, quasi di lesa maestà, serviva a nascondere il vero motivo del malessere nel governo, cui, nel bel

**141** La parte, approvata (31/2/0) in Quarantia il 13 gennaio 1430, su proposta dei suoi tre Capi (Pietro Valier, Leonardo Marcello e Alvise Loredan), ricevette la sanzione del Maggior Consiglio il 22 gennaio 1430, con ben 500 voti favorevoli, 71 contrari e 13 astenuti (MC, reg. 22, f. 87r).

**142** La delibera, approvata con voto unanime in Quarantia il 23 maggio, su proposta dei tre nuovi Capi (Antonio Arimondo, Francesco Lando e Pietro Basadonna), incontrò debole opposizione anche in Maggior Consiglio: 25 contrari e 16 astenuti (AC, reg. 25/8, f. 71r, 28 maggio 1430; lievi varianti in MC, reg. 22).

**143** «Aliqua pacta aut alie res iudeorum debeant [...] legi de verbo ad verbum in Consilio».

mezzo della guerra antiviscontea e di una nuova epidemia in città,<sup>144</sup> mancavano le forze per contrastare in modo adeguato le rivolte in Albania,<sup>145</sup> e l'assedio turco a Salonicco. Quale miglior modo di spingere gli ebrei a contribuire prontamente, che preannunciando nuove sanzioni? Così, su 6.000 ducati «prestati» (anticipati) dagli ebrei del continente, 1/3 fu dirottato subito a Scutari per soccorrere truppe e popolazione, mentre in Istria i capitoli del prestito venivano modificati a vantaggio dei locali.<sup>146</sup>

Però, la svolta non era limitata alla delibera sul segno distintivo: dietro un crudo linguaggio si celava infatti un'aspra lotta di potere per aggiudicarsi la competenza in materia di prestito feneratizio, a partire da quello praticato sui confini di casa, al limitare della Terraferma. In quegli stessi giorni, l'Avogaria, col benessere del Minor Consiglio, era, dunque, intervenuta su un provvedimento dei Sopraconsoli, cui, per prassi e tradizione, spettava disciplinare l'asta dei pegni non riscattati ai banchi di Mestre, e si era avocata la potestà di giudicare i dissidi tra quella magistratura e gli ebrei, esautorando il Senato.<sup>147</sup> Nel tentativo di recuperare le posizioni sottratte dalla Quarantia, il Senato avanzò l'idea di ripristinare l'autorità dei rettori in materia di supervisione dei rapporti tra i Consigli comunali e i feneratori, ossia in definitiva, di tornare a privilegiare gli accordi raggiunti a livello locale. La proposta, sostenuta dal consigliere Ludovico Storlado, fu respinta,<sup>148</sup> e ai rogati non rimase che rivendicare l'efficacia della parte del 30 marzo 1424, ormai superata dagli eventi.<sup>149</sup>

Risaliamo dunque proprio a quella delibera, così sintetizzata nel Capitolare del *Cattaver*: «in Consilio rogatorum. Autenticari non debeat privilegium quod fieret feneratoribus, nisi autenticatum et fir-

**144** Negli stessi giorni in cui l'obbligo del segno distintivo veniva esteso a tutto lo Stato - e fin sulle navi -, il Senato provvedeva a incrementare prestiti forzosi, dazi, tariffe marittime, ecc. nel disperato tentativo di far fronte a troppe spese, tutte assieme. E a Venezia si era, intanto, diffusa la peste, col rientro in patria dei mercanti richiamati dall'Egitto e dalla Siria, per restare neutrale nel confronto tra il sultano e il soldano (*Senato Misti*, reg. 57, ff. 184v-220r, 3 gennaio 1430-2 giugno 1430).

**145** «Loca nostra Albanie et totum Paisium sunt in pessima condicione et malo termine, et quotidie vadunt de malo in peius, in perditionem» (*Senato Misti*, reg. 57, ff. 191v-192r, 3 febbraio 1430).

**146** Sulla situazione, aggravata da una serpeggiante rivolta antiveneziana («loca rebellia ad obedientiam nostram»): *Senato Misti*, reg. 57, f. 204v, 3 marzo 1430; *Senato Secreti*, reg. 11, f. 85r, 3 marzo 1430.

**147** AC, reg. 3648/8, f. 35v, 17 marzo 1430, delibera, approvata all'unanimità.

**148** *Senato Misti*, reg. 58, f. 21r, 30 novembre 1430. A favore della proposta furono in 45, contro 52 e 7 astenuti. Tra le sue cariche fu nel 1433-1435 savio di Terre di nuovo acquisto, e poi podestà di Padova e consigliere ducale.

**149** Questa dicotomia persisterà per tutto il Quattrocento e neppure il Consiglio dei Dieci sarà in grado di risolverla; cf. la sua delibera del 23 luglio 1489 in proposito (*CX Misti*, reg. 24, f. 126r-v).

matum fuerit per Consilium rogatorum». <sup>150</sup> La richiesta di tre ebrei ashkenaziti <sup>151</sup> di farsi vidimare la licenza per un banco feneratizio a Verona, già *in loco* approvata dai rettori veneziani, aveva fornito al Senato l'occasione per adottare la parte, che sanciva in modo così netto questa sua esclusiva autorità. Per una volta, la ratifica della condotta, di cui ci manca il testo, non fu scontata e i senatori ritennero di doverla emendare «pro reverencia Dei et honore nostri domini». <sup>152</sup> Certi di essersi assicurati il primato, decisero di indirizzare ai rettori di Padova, Vicenza, Verona e Treviso la delibera del 1424, da loro tanto desiderata, affinché da subito tutti vi si uniformassero. A perorare il provvedimento erano stati i consiglieri Vito Canal e Fantino Dandolo, già capitano di Verona l'uno e podestà di Padova l'altro, città nelle quali avevano acquisito personale conoscenza delle forze e degli interessi che si muovevano attorno agli ebrei nella vita quotidiana. E vedremo ora come proprio questa loro pratica dei municipi li spingesse ad assecondare la volontà, emersa a livello locale, di rendere stringente l'obbligo del segno – e Venezia vi si lasciasse trascinare –, e quanto la loro adesione all'iniziativa finisse per ripercuotersi sulle strutture di governo cittadino.

Vito Canal era stato tra i proponenti della parte del 1409 sul distintivo imposto agli ebrei per impedire loro di commettere più oltre «multa abominabilia et detestanda»; poi, nel settembre del 1421, in qualità di savio alle Terre di nuovo acquisto, si era pronunciato a favore della semplice ratifica (quasi una presa d'atto) dei capitoli concordati, per il banco locale di Montagnana tra Museto di Sabato, suo nipote Bonaiuto e Salomone di Manuele; <sup>153</sup> e in fine, solo qualche mese più tardi, diveniva, appunto, capitano a Verona. <sup>154</sup> Qui, nel corso dei due anni precedenti, erano sorti nuovi banchi, a potenziare un reticolo che, da Lazise e Legnago, andava velocemente estendendosi ad altri centri del distretto (da Cologne a Peschiera, da Porto a Soave).

**150** *Cattaver*, b. 1, reg. 2, Capitolare, f. 115r, la data corretta è 30 marzo 1424.

**151** Si trattava di Anselmo del fu Viviano e di Viviano di David, entrambi da Colonia, e di Samuele del fu Anselmo da Andernach.

**152** *Senato Misti*, reg. 55, f. 8v, 30 marzo 1424.

**153** Delle vicende di questo banco ha trattato Quagliani («Gli ebrei e la giustizia», 37-9), esaminando un consulto del giurista Paolo di Castro (prof. a Padova, 1429-1441) sul giuramento ebraico, nell'ambito della disputa tra Musetto di Sabato e i suoi nipoti Bonifacio, Bonaventura/Bonaiuto ed Elia figli di suo figlio Dattalo premortogli, a proposito della donazione del banco di Montagnana. Nella condotta quinquennale negoziata nel 1421 da Museto col Comune figuravano il suddetto Bonaiuto e Salomone di Manuele; tre anni più tardi nella riforma di alcune sue clausole, prima fra tutte la riduzione del tasso annuo dal 25% al 15 o al 20, con o senza pegno, a sottoscrivere l'accordo fu Sabato (sempre della famiglia «da Rimini») (*Senato Misti*, reg. 53, f. 184r, 11 settembre 1421; reg. 55, f. 49r, 13 agosto 1424).

**154** *MC*, reg. 21, ff. 187v-188r, 5 maggio 1409; *Senato Secreti*, reg. 8, f. 31r, 9 settembre 1421; *Senato Misti*, reg. 53, f. 184r, 11 settembre 1421.

Questi feneratori si sentivano tanto sicuri di sé da poter minacciare di andarsene qualora Venezia avesse dato ascolto a due membri della classe di governo veronese, il patrizio Nicola Pellegrini e il giurista Aleardo Gafforini, inviati nella capitale per ottenere una riduzione del tasso d'interesse<sup>155</sup> e un allentamento delle clausole più gravose dei capitoli.<sup>156</sup> Superando la palese ostilità di taluni ambientati veneziani, gli ebrei raggiunsero il loro obiettivo: la missione cittadina fallì, e nella missiva al capitano Andrea Mocenigo la ratifica di tutti i «privilegi» fu condensata nella formula «pro iudeis»; nel sanzionarli, lo stesso doge ammetteva di esservi stato indotto dalle proteste scoppiate nella città scaligera appena si erano diffuse le prime voci della loro intenzione di andarsene.<sup>157</sup> Del resto, non mancava di sottolineare in modo compiaciuto il doge, la formula («pro iudeis») era servita a riaffermare, solo qualche mese prima, l'esclusiva giurisdizione veneziana in materia.<sup>158</sup> E a noi neppure, sfugge la particolare valenza lessicale della parola 'privilegi' impiegata in luogo di 'patti' e dell'ancora poco usuale 'condotta'.

Trascorse un anno, e nella Pasqua del 1422 a Verona predicava il generale dell'ordine dei minori francescani, frate Angelo da Siena:<sup>159</sup> nelle fonti locali l'avvenimento non dovette suscitare particolare emozione, e la parsimonia nelle offerte raccolte il lunedì dell'Angelo, com-

**155** Alla richiesta dei due inviati di fissare l'interesse al 15% sui pegni oltre le 15 lire, e al 12,5 per quelli al di sotto, Venezia contropropose di elevare il primo al 25%, e rinegoziare le condizioni praticate sui pegni di minore entità; tuttavia, il prode era già stato fissato al 30% nei patti ratificati dal governo a favore dei feneratori che avevano installato banchi nel 1421, e lo sarà ancora, due anni dopo, nel privilegio per il nuovo banco, accordato a Meir del fu Manno e Manno del fu Meir, dai rettori Giovanni Contarini e Andrea Mocenigo (appena subentrati al Pisani e al Canal) (AACVr, reg. 57, f. 46r, 23 luglio 1423; reg. 9, f. 108r-v, 23 settembre 1423).

**156** Alla parte, che recepiva la risposta a Pellegrini e Gafforini, faceva seguito una dettagliata missiva, nella quale il Senato rivendicava la sua competenza qualora i rettori (il podestà Bartolomeo Storlodo e il capitano Andreasio Giustinian) non si fossero accordati con gli ebrei sui banchi: «si non possent esse concordēs cum iudeis, rescribant nobis, ut providere possumus, sicut nobis videtur» (*Senato Misti*, reg. 53, ff. 120r-v, 13 marzo 1421; AACVr, reg. 9, f. 38v, 15 marzo 1421).

**157** «Intelectis [...] querelas illius populi et murmuracionibus [...] et damnis universaliter sequituris» (AACVr, reg. 9, f. 40r-v, 30 maggio 1421), «contenti fuerimus et voluerimus quod ipsi iudei remanent ad faciendum pro parvis quinque pro libra [25%], et ita sectutum et factum est, cum magno contentamento illorum civium generaliter» (*Senato Misti*, reg. 53, f. 153r, 17 giugno 1421).

**158** «Quia cognoscimus et volumus predictos iudeos fore subiectos nostro regimini» (AACVr, reg. 9, f. 65v, 22 gennaio 1422).

**159** La documentazione locale concorda con le biografie del futuro santo Bernardino nelle date delle prediche, ma diverge negli appellativi e cariche all'interno dell'ordine francescano: a spiegarla potrebbero essere le fonti, e nel nostro caso imprecisioni e lacune del processo di canonizzazione, su cui pure si fonda Manselli (*DBI*, s.v. «Angelo da Siena»).

provverebbe la fredda accoglienza riservatagli.<sup>160</sup> Nei mesi successivi, le fonti documentarie restavano silenziose, e neppure l'istituzione di un altro banco – titolari Consiglio del fu Dattilo da Tivoli, e suo figlio Isacco –, trovò risonanza in Consiglio.<sup>161</sup> Eppure, falliti una prima volta nel 1421, i tentativi della classe di governo locale di incrinare la sicurezza dei feneratori, ormai forse troppo numerosi, si rinnovarono con migliori prospettive l'anno successivo, incontrando il favore dei nuovi rettori, il podestà Francesco Pisani e, appunto, il capitano Vito Canal. A Venezia riapparve Nicola Pellegrini, e, forte della sua popolarità a livello cittadino, aveva ragionevole speranza di conseguire quel successo sfuggitogli poco prima: tutto grazie allo scandalo denunciato da un cavallerizzo.

Ecco cosa era successo. L'accusa ad Aliuccio, feneratore di San Quirico, di aver pagato un pegno con una moneta da lui stesso svilita, aveva provocato un'inchiesta su tutti i banchieri del territorio; solo alcuni fortunati erano riusciti in tempo a lasciare la città, mentre i più avevano subito interrogatori, torture ed arresti.<sup>162</sup> Tra i fuggiaschi c'era il prestatore di Lazise Sabato di Vitale da Urbino, passibile, ben più di altri, d'incriminazione, sempre per conio di moneta falsa. D'altronde, la ruota degli avvenimenti girava vorticosamente e si intersecava con l'attivismo del Pellegrini a Venezia. Il processo ad Aliuccio si dipanò fra il 20 novembre e il 16 dicembre, giorno della sentenza pronunciata dai rettori, appena insediati: lo condannarono al bando da Verona e da Venezia, previa estrazione degli occhi e taglio della mano destra, da eseguirsi sulla piazza del mercato, a 1.000 ducati di multa e al sequestro di tutto il denaro. Viceversa, nella lettera ducale di ratifica

**160** Il podestà Nicola Loredan fece notare che a Verona il maestro generale si era fermato a predicare, mentre a Padova e Vicenza era stato omaggiato, pur essendovi soltanto di passaggio; per l'elemosina ricevette otto doppioni, qualche confetto e alcune stringhe di cordella da saio. La predica si tenne certo nel giorno di Pasqua (12 aprile 1422) e il dono gli fu consegnato all'indomani, appunto il lunedì dell'Angelo (AACVr, reg. 57, f. 27, 13 aprile 1422).

**161** La delibera riproduceva la parte del Senato del 2 luglio 1421, ma limitava a quattro anni la durata dei capitoli per far coincidere tutte le scadenze nel 1426 (AACVr, reg. 9, f. 49r, 7 luglio 1422).

**162** La notizia proveniva da Moise di Vitale, cui era stato chiesto di spiegare la contumacia di suo fratello Sabato, intercettato a Peschiera sulla strada per Mantova, mentre a Verona, molti, oltre ad Aliuccio, erano stati imprigionati: «multi alii hebrei in carceribus positi» (AACVr, reg. 9, f. 94r, 29 dicembre 1422). Un'altra informativa proveniva dal fratello di Aliuccio: raccontava Josef che, ritenendo il suo comportamento pregiudizievole al buon nome degli altri feneratori veronesi, aveva pensato di deferire il reprobato ai maggiori (rabbini? massari?) di Treviso, e farlo scomunicare («ad superiores dictorum hebreorum et facere excommunicare [...], secundum leges eorum»). Al suo appello a cambiare vita («cum esset dives et bene stare»), Aliuccio gli aveva infatti risposto, poco elegantemente, di farsi i fatti propri («habebat magnam familiam et quod ipse volebat hoc facere et quod ipse Joseph faceret facta sua»), perfetta trasposizione in latino di una lite di famiglia, e una preziosa testimonianza sulla centralità della Treviso ashkenazita (AACVr, reg. 9, ff. 91v, 93r).

della sentenza, le pene erano ridimensionate (e non contemplavano la parte cruenta); anzi, il Mocenigo sollevava dei dubbi di natura procedurale, argomentando che Aliuccio si era riconosciuto colpevole ed aveva chiesto la grazia.<sup>163</sup> E ad alleviargli il carico accusatorio, non si escludeva fosse intervenuto pure un qualche nobile locale, dei cui beni depositati nel suo banco si era impegnato a celare la provenienza.<sup>164</sup>

Se in questo caso era emersa discrepanza tra Venezia e Verona, una condanna altrettanto dura e infamante, pervasa di gratuita violenza, fu pronunciata dai due rettori il sabato 13 febbraio 1423 contro invece il sopracitato Sabato, feneratore a Lazise. A presentare la denuncia era stato il 29 dicembre 1422 - a ridosso, dunque, della conclusione del primo processo - Aleardo Gafforini, dall'ebreo ritenuto suo nemico personale, già partecipe col Pellegrini dell'infruttuoso tentativo del 1421. Almeno in questo secondo caso, come sappiamo, l'imputato fece in tempo a sottrarsi alla pena, trovando rifugio a Peschiera e, in seguito, a Ferrara, da dove nel 1430 chiedeva la revisione del processo per manifesta infondatezza dell'accusa.<sup>165</sup>

Benché l'ambasceria a Venezia gli fosse stata affidata nelle fasi iniziali dell'inchiesta contro Aliuccio (24 novembre), la partenza del Pellegrini per la capitale si prolungò sino al 7 dicembre, in attesa delle istruzioni sui capitoli da negoziare con le autorità di governo, in materia di olio, ebrei e danno dato.<sup>166</sup> Solo sul primo di questi tre punti il memoriale illustrava le ragioni dello scontento: la città era molto contrariata dall'introduzione del dazio sull'olio, propedeutico al suo smercio, nel solco della tradizionale politica doganale veneziana verso le terre suddite.

In quanto al secondo, pur non avendo rinvenuto tra le carte del Consiglio il promemoria sugli ebrei, ne ricaviamo il senso dall'altra

**163** «Auditisque dubiis que vobis [receptoribus] occurrunt» (AACVr, reg. 9, f. 85v, 7 dicembre 1422).

**164** Lo testimoniò il frate umiliate Zeno, spiegando di esserselo sentito rispondere da Aliuccio, quando lo aveva diffidato dal proseguire nella fusione di metalli preziosi: «habeo aliter in pignore sigilla argentea aliquorum nobilium cum armis suis, qui nolunt quod sciatur quod ipsi dent pignori, et etiam habeo aliqua pignora argentea, que ego fundo, nihil turpe tamen committendo» (AACVr, reg. 9, f. 92r).

**165** L'atto di procura, con la quale Sabato incaricava Mosè del fu Aliuccio ed Elia del fu Datolino, banchieri l'uno a Lendinara e l'altro a Piove di Sacco, di adire la giustizia ai massimi livelli, fu solennemente rogato a Ferrara in contrada San Clemente «in domo deputata pro sinagoga hebreorum». Omonimo del nonno Mosè di Aliuccio da Bologna, conduttore del banco di Lendinara già nel 1395 (quando Niccolò III d'Este aveva ipotecato a Venezia il Polesine), era poi succeduto al padre nel 1414; alla sua morte, i figli Angelo e Manuele rinunciarono alla condotta, e a loro subentrò Lazzaro del fu Abramo da Cividale, 23 novembre 1433 (Franceschini, *Presenza ebraica a Ferrara*, 58, 132, 141-2, docc. 100, 361bis, 384, 30 dicembre 1394, 3 ottobre 1425, 25 settembre 1430; *Proprio*, Vadimoni, reg. 1, f. 42v, 8 maggio 1430; Rigobello, *Gli ebrei in Polesine*, 77-9, 85-91; Traniello, *Gli ebrei e le piccole città*, 43).

**166** «Super facto olei, iudeorum et damni dati» (AACVr, reg. 57, f. 33v).

delle due missive ducali indirizzate ai rettori di Verona. Della prima abbiamo già parlato: era stata spedita il giorno stesso in cui il Pellegrini prendeva la strada per la capitale, e prevedeva un alleggerimento di pena per Aliuccio. La seconda, undici giorni più tardi, riportava brani interi del documento sottoposto dall'oratore scaligno all'attenzione del governo centrale: concerneva prestatori cristiani ed ebrei, e i loro tassi esorbitanti;<sup>167</sup> e puntava il dito soprattutto contro certi feneratori di Verona e del distretto, in particolare a Lazise, cui si imputava di aver ridotto alla miseria il popolo. Accanto a questi discorsi abusati, quasi retorici, sull'usura e le aste buone solo per i banchieri, figurava un nuovo argomento, eco forse dei sermoni pasquali del generale francescano: agli ebrei tutti indistintamente, andava imposto il segno «ne tam turpissime vivamus cum inimicis Christi».<sup>168</sup>

A leggere la missiva, non si direbbe il doge avesse prestato molto ascolto all'ambasciatore: rispondeva che era impossibile modificare le condotte fino alla loro naturale scadenza; ed era d'accordo a imporre il segno, purché, a livello locale, se ne precisassero le modalità.<sup>169</sup> In pratica, a Verona l'argomento fu lasciato cadere, e neppure venne sollevato in occasione del rinnovo quinquennale dei patti feneratori nel 1426;<sup>170</sup> a riproporlo fu il Canal, in veste di savio di Consiglio, argomentando in Senato nel 1443 che soltanto il distintivo serviva ad evitare «usassero carnalmente con donne christiane».<sup>171</sup> Era il coronamento di un'esperienza di governo che, sin dal suo rientro

**167** «Sunt nonnulli, tam christiani quam iudei, in hac vestra civitate Verone et districtu, qui tenent banchum publicum ad usuram, qui malos modos et ordines servant» (AACVr, reg. 9, ff. 89v-90r, 18 dicembre 1422).

**168** «Insuper, quia iudei predicti, habitantes in civitate Verone et districtu, in honestissimam vitam agunt, commiscendo se cum christianis feminis, quia non cognoscuntur ab christianis, supplicatur devotissime sic provideri in hac vestra civitate, sicut et Veneciis et in omnibus aliis terris dominationis vestre observatur, edicendo et providendo quod dicti iudei debeant portare signum O coloris zalli, ut a christianis cognoscantur, ne tam turpissime vivamus cum inimicis Christi» (AACVr, reg. 9, ff. 89v-90r, 18 dicembre 1422).

**169** «Placet nobis quod provideatis quod dicti iudei portent unum O, sicut faciunt in Veneciis, faciendo super hoc illas provisiones ut dictum O portent, que vobis necessarie videbuntur» (AACVr, reg. 9, ff. 89v-90r, 18 dicembre 1422).

**170** In vista della firma dei nuovi privilegi, la città scaligera e i feneratori intensificarono la pressione sulle autorità veneziane: in quale veste agissero non è chiaro, comunque i due prestatori Lazzaro del fu Samuele da Mantova e Manno del fu Maier da Verona incaricarono «magistro Salamone phisico», abitante a Venezia in contrada San Cassian, di comparire dinanzi al doge e ai suoi Consigli a perorare i loro diritti («nobis observare iura nostra» (CI, Notai, b. 95-I, Francesco Gibellino, reg. 1424-1426, 21 novembre 1425). Causa possibili omonimie, resta difficile identificare il medico Salomone, quasi certo si tratta del figlio di un altro medico, Samuele del fu Sansone, spagnolo «de Hispania», presente a Venezia e a Mestre fino ai primi anni Trenta.

**171** *Senato Terra*, reg. 1, f. 93r, 11 aprile 1443.

a Venezia, nella primavera del 1423,<sup>172</sup> lo avrebbe visto svolgere un ruolo di protagonista nel condurre in porto alcune delle misure più discusse in materia ebraica: dall'accentramento nel Senato dell'autorità preposta a definire i patti con i feneratori ebrei, e prima ancora, il 30 dicembre 1424, dal divieto di proprietà di beni immobili, all'obbligo, nel 1430, di approvare le condotte solo dopo una loro lettura testuale, e non per semplici stralci.

Passiamo ora a esaminare il caso padovano, dove la richiesta del Consiglio cittadino di introdurre il segno distintivo era stata assecondata da Venezia nel 1420, un paio d'anni prima, quindi, di Verona, e con la medesima ritrosia. In gennaio, due tra i più autorevoli membri del notabilato locale, Pietro Scrovegni e Ludovico Buzzacarin, avevano sottoposto al Senato un memoriale in più punti, ribadendo la necessità di porre rimedio alle abituali difficoltà incontrate dai debitori nel riscattare i pegni ai banchi ebraici. L'argomento era indubbiamente serio, perché ritornante e insistito dovunque operassero feneratori ebrei, ma, anche questa volta, come a suo tempo sarebbe poi stato risposto all'oratore scaligero, Venezia dichiarò inviolabili i patti con gli ebrei fino alla scadenza, e, dopo, emendabili solo su base negoziale.<sup>173</sup> In compenso, quasi a titolo riparatore, accolse le misure che i due ambasciatori avevano proposto di introdurre in materia di rapporti tra donne cristiane ed ebrei, motivandone l'urgenza con la loro diffusione in città.<sup>174</sup>

I provvedimenti erano però subordinati a tali e tanti distinguo, sulla base della condizione e onorabilità della parte cristiana, da risultare del tutto arbitrari; e alcune clausole, particolarmente spietate, perfino inapplicabili: basti, per tutte, il rogo previsto sia per l'ebreo che avesse conosciuto carnalmente una donna sposata, sia per lei, se fosse stata consenziente.<sup>175</sup> Il legame inverso, ovvero tra don-

**172** Il 25 luglio 1423, oltre al subentro del doge Foscari, c'era già stato l'avvicendamento di Pisani a Contarini e di Mocenigo a Canal, che tornerà da capitano a Verona nel 1429. Nel suo *cursus honorum* fu avogadore nel 1425-1426, e ancora nel 1430, e savio di Consiglio più volte tra il 1430 e il 1443 (*AC*, reg. 3647/7, f. 114r; reg. 25/8, f. 71r; *Senato Misti*, reg. 57, f. 182v, 1° gennaio 1430; *Collegio*, Not., reg. 6, f. 84v, 7 giugno 1430; *AACVr*, reg. 9, f. 107r; reg. 57, f. 46r).

**173** *Senato Misti*, reg. 53, ff. 28r-29r, f. 28v, 3 febbraio 1420. Ciscato (*Gli ebrei in Padova*, 42), non tenendo conto del *more veneto*, lo datava 1419.

**174** Un caso esemplare, in cui, più della donna, fu connivente il marito, si legge in *AC*, reg. 3647/7, 5 novembre 1421, f. 112v, a proposito del barcarolo padovano, reo di aver spinto la moglie a intrattenere rapporti sessuali «cum quodam iudeo», per poi reciderle la gola; fu sentenziato, in contumacia, al bando e, se ritrovato, allo squartamento tra le colonne di San Marco.

**175** «Si autem cognoverit carnaliter mulierem christianam et coniugatam, tunc iudeus ille penitus conburatur. Mulier vero christiana, que scienter permiserit se carnaliter per iudeum cognosci etiam puniatur, videlicet, si fuerit meretrix publica tunc fustigetur egregie ter circa Palatium [...]. Si autem mulier per iudeum cognita erit christiana et coniugata, tunc etiam ipsa honorifice et publice conburatur». Il testo è volu-

na ebrea e uomo cristiano, rischiava una punizione più blanda: agli amanti, passibili di un anno di carcere e fustigazione, era consentito pagare 1.000 lire di multa in luogo del pubblico ludibrio.<sup>176</sup>

Niente di strano se fra queste norme fosse stato inserito anche il segno. Eppure nulla figura, neppure nei patti che Venezia, smentendo la sua ducale di appena sei mesi precedente, autorizzava i due nuovi rettori padovani a rinegoziare con i feneratori ebrei.<sup>177</sup> Si doveva giungere al 1432, quando ormai da due anni un decreto veneziano ne stabiliva l'obbligo *erga omnes*, per vedere il segno finalmente introdotto nei nuovi patti feneratizi, al termine di un vivace dibattito in Senato sulle loro clausole;<sup>178</sup> e mentre cresceva la resistenza della Terraferma ad affrontare ulteriori spese belliche. A Padova, quando finalmente si raggiunse l'accordo (18 marzo 1432) sulla nuova «ferma» quinquennale,<sup>179</sup> superando persino un rischio di chiusura dei banchi - definito 'temporaneo intervallo nella loro operatività' -,<sup>180</sup> si

tamente ben più vessatorio e umiliante di quello adottato dalla Quarantia contro «iudei fornicantes cum christianis» a Venezia (AC, reg. 25/8, f. 51r, 19 luglio 1424). La ducale, che Ciscato (*Gli ebrei in Padova*, 282-3, doc. XXIV) traeva dall'*Index omnium materiarum quae in Patavino Statuto continentur* (Venezia, 1557, f. 259r), fu indirizzata al podestà Marco Dandolo e al capitano Lorenzo Bragadin, in risposta alla missione svolta dai due oratori padovani a Venezia. Gullino (DBI, s.v. «Dandolo, Marco») sottolinea che quel podestà varò provvedimenti in favore delle donne, anche adultere, e inasprì quelli contro le prostitute.

**176** Le misure, di cui al decreto dell'11 aprile 1443 («Pena alli hebrei usando carnalmente con done christiane»: *Senato Terra*, reg. 1, f. 93r), erano più lineari, e quindi più attuabili.

**177** *Senato Misti*, reg. 53, f. 81r, 3 ottobre 1420. La delibera fu indirizzata a Padova al podestà Leonardo Mocenigo e al capitano Santo Venier.

**178** *Senato Misti*, reg. 58, f. 110r, 18 marzo 1432. La parte incontrò forte opposizione in Senato, che solo la presenza del doge riuscì a superare (43/32/8); probabilmente le difficoltà maggiori riguardavano i termini della condotta, non il segno, molto generico nella sua dizione: «teneantur portare O in veste superiori per modum quod appareat et videatur». Furono Ludovico Buzzacarini e Giovanni de Leone a ottenere la ratifica della «ferma», mentre urgeva incassare un prelievo straordinario a sostegno dell'esercito del Carmagnola schierato sul fronte occidentale e della flotta in navigazione nel Mediterraneo (*Senato Secreti*, reg. 12, ff. 69r, 153v, 21 febbraio 1432, 8 gennaio 1433; Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, 44, 19 febbraio 1432).

**179** La parola figura nella conferma veneziana delle norme sulla liquidazione dei pegni in mano ai feneratori, presentate dai due inviati padovani per il caso che, trascorsi senza risultati gli otto giorni concessi per negoziare il rinnovo della condotta testé scaduta, dovessero nel successivo mese essere tutti «uscidi», compresi i prestatori operanti nel Padovano (*Senato Misti*, reg. 58, ff. 81v-82r, 110r, 1-12 settembre 1431). Effettivamente, il 12 settembre, il capitano Marco Foscari (vicepodestà in assenza di Giorgio Corner, andato provveditore all'esercito sull'Adda) emanava il relativo bando, usando un altro artificio verbale: in mancanza di accordo entro gli otto giorni preventivati, dovevano aver «vuodato» la città e il suo distretto «cum tute le sue fameglie» (Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, 43-4, 240-1, docc. IV-V, 12 settembre 1431-23 ottobre 1432).

**180** Non avendo ultimato di sistemare le pratiche in sospeso, alla scadenza della condotta (nel 1436), i feneratori accettarono di sborsare 800 lire, malgrado i loro banchi fossero chiusi (Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, 45, 10 febbraio 1435, *recte* 1436).

contavano ben sei banche ebraiche.<sup>181</sup> Secondo le fonti ufficiali salirono a sette nel 1433 per ridiscendere a cinque nel 1437, numero minimo previsto dai patti; proprio in virtù di questa altra ambiguità di fondo, nel 1433 Josef di maestro Abramo da Roma poteva replicare all'accusa di aver prestato a Padova pur avendo una condotta per Este e Piove, con l'argomento che, appunto, la 'ferma' aveva solo fissato il numero minimo di cinque banchi operativi in città.<sup>182</sup>

Torniamo ora, per un'altra via, a riflettere sulla ragione d'essere del segno distintivo, perché a Padova, mentre la sua applicazione sulle vesti esterne non sembrava aver creato particolari problemi - o le fonti non li evidenziano -, il «signum» acquistò un significato lessicale suo proprio, in accezioni molto speciali.

Nell'estimo del 1433, dunque, la «Comunitas iudeorum, pro sepulturis suis» era tassata 3 lire.<sup>183</sup> siamo cioè in presenza di una struttura ebraica, che aveva tra le sue incombenze l'onere del cimitero; e la ritroviamo, sotto la denominazione di «Universitatis sue hebreorum in Padua moriendorum et sepeliendorum in civitate Padue», nell'atto di acquisirne uno nuovo lungo le mura, grazie all'opera del rabbino («doctor sue legis hebrayce») Jacopo del fu Angelo, di Jacopo di Santa Lucia del fu Moise e di Vitale del fu Isacco di Calabria, tutti abitanti a Sant'Andrea.<sup>184</sup> Questo trasferimento fuori centro città del luogo di sepoltura - con relative cerimonie funerarie - doveva rimarcare la separatezza tra le due collettività cittadine, essere un «signum» (nella medesima accezione lessicale usata per l'obbligo-

**181** Dei sei banchi, cinque titolari («capita») figuravano nei patti del 20 ottobre 1431: Jacob del fu Moise in contrada Santa Lucia, Jacob da Toscanella e Salomone Meli in contrada Santo Stefano, Dattilo del fu maestro Angelo da Perugia a piazza dei Legni, Josep di Mercadante teotonico in contrada delle Torricelle, Jacob da Ancona in contrada del Duomo e in contrada di Santa Lucia. A loro si aggiunsero, Bonomo da Mestre a San Nicola (anche detto della campana, in Strada Maggiore) e Museto del fu Vitale al «nuovo» di Santa Lucia; e nel 1433 Josef di maestro Abramo da Roma al Volto dei Negri, di Moise da Mestre (in luogo di Bonomo) in contrada di San Nicola, e al Duomo Salomone (di) Melli subentrato a Jacob di Museto da Ancona, che si tenne però Santa Lucia. Nel 1437 dall'elenco fu cancellato Bonomo di Moise da Mestre, per nullità della ducale del 5 ottobre 1437, mancandogli l'assenso dei cinque banchieri già sulla piazza (art. 9 del capitolato), uno dei quali, Jacob di Museto da Ancona, vi si era, anzi opposto (AC, reg. 3648/8, f. 35r-v, 1° dicembre 1438; Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, 48, 10 marzo 1438).

**182** Ho utilizzato i verbali del processo (Venezia, BNM, Lat. XIV, 290 [= 4261]), mentre sugli *Estimi* si erano fondati Ciscato (*Gli ebrei in Padova*, 242-3, doc. V, 23 ottobre 1432) e Cessi («La condizione degli ebrei nel secolo XV», 16 nota 1; «La condizione degli ebrei banchieri in Padova nei secoli XIV e XV», 19).

**183** Cessi, «La condizione degli ebrei banchieri in Padova nei secoli XIV e XV», 19.

**184** Cessi, «La condizione degli ebrei nel secolo XV», 14 nota 1, 1445. Il cimitero in borgo delle convertite, apprendiamo dal rogito, era un prato, con annesso orto, sul quale si trovavano una fonte utilizzata dalle donne ebraiche per lavare i panni (e fare le abluzioni?), e delle «cassette» ebraiche, dove andavano un paio di volte l'anno ad onorare i defunti.

rietà del segno distintivo),<sup>185</sup> oltre, beninteso, a rendere edificabile un'area urbana molto appetita dai padovani.

E se questa volta il 'segno' poteva risultare un calco latino della parola italiana, diverso fu il caso del provvedimento sulla disciplina delle forniture di carne a uso ebraico. Siamo nel 1453, era trascorso quasi un decennio, il cimitero fuori delle mura, oltre la porta di Codalunga, non era ancora in funzione, quando un frate tuonò contro i rischi inerenti a un'eccessiva vicinanza con gli ebrei; per rimediare, il Comune decise di introdurre un altro «signum», questa volta sulla carne, stabilendo che la si dovesse rendere ben riconoscibile sui banchi della macelleria affinché l'acquirente (cristiano) fosse edotto di cosa andava a mangiare.<sup>186</sup> Questo inasprimento nelle relazioni con gli ebrei, perché null'altro scopo aveva, era appunto soltanto un segnale, che dall'ambito culinario stava tracimando verso l'espulsione. Eppure, nel 1419 la disciplina padovana in materia di smercio della carne era stata presa a modello per la comunità ebraica di Treviso, i cui feneratori avevano ben meritato verso il governo; e dovevano quindi potersi procurare la carne macellata secondo l'uso tradizionale.<sup>187</sup>

Tra altre città favorevoli a imporre il segno - e desiderose di ottenere il consenso del governo in materia -, citeremo Treviso: qui, il Consiglio, riunito nella sala sopra la chiesa di Santa Maria delle carceri, si dichiarò pronto ad attuare subito le misure predisposte dal podestà Pietro Pisani per circoscrivere alle famiglie dei banchieri la residenza in città, e porre un freno all'insediamento di altri ebrei. Perciò decretò all'unanimità di obbligare quelli di passaggio a portare il distintivo in modo visibile, l'esatto contrario di

**185** «In signum totalis separationis a christianis», dichiaravano gli inviati padovani, in sintonia con gli ebrei, cui premeva però coniugare isolamento e tutela delle tombe (dal vilipendio delle salme). E negli stessi termini si esprimeva il Senato in merito ai rapporti sessuali: «magno studio quesierint cum penis et cum nottoris signis separationem iudeorum a christianis» (*Senato Terra*, reg. 1, ff. 93r, 134v, 11 aprile 1443, 19 giugno 1444).

**186** Come richiesto dagli oratori, la ducale del Foscari stabiliva che «carnes, que supersunt iudeis, vendi non possint ad mazellum nec alibi christianis, nisi habeant speciale signum, quod cognoscantur esse carnes que superfuerunt a iudeis». Una nuova ducale, emanata questa volta da Agostino Barbarigo, inseriva nei capitoli del macello la seguente norma: «carnes istiusmodi teneantur et vendantur cum antedicto signo O», più precisamente «super carnibus, que mactantur in usum iudeorum habitantium in hac civitate, macellatores quicumque sint, teneantur et debeant habere et tenere manifeste signum O crocei coloris magnitudinis unius panis comunis, [...] ne christiani in eis decipiantur» (Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, 274-5, doc. XXa, 28 maggio 1453; 275-6, doc. XXI, 6 giugno 1488).

**187** Siccome a Treviso «habitant multi iudei, qui continue fuerunt et sunt obediens mandatis nostris, [...] bonum sit eos tractare, prout tractavimus iudeos habitantes Padue», i loro capitoli «permittant dictos iudeos emere carnes, ad libitum suum, in macello, secundum suas consuetudines, solventes ipsis datia consueta» (*Senato Misti*, reg. 53, f. 15r, 28 novembre 1419).

quanto prevedeva la disciplina in vigore, che li esentava in viaggio e in transito.<sup>188</sup>

Si giustificava la norma con l'esigenza di ridurre al minimo i rischi per l'incolumità delle persone e dei loro bagagli; e il medesimo discorso si applicava ai feneratori. Sennonché, marchiarli, anziché proteggerli, era un orpello, gravido di pericoli per tutti – dai loro debitori all'ordine pubblico, di cui Venezia si proclamava solerte custode –; e a maggior ragione nelle località minori, dove la frequentazione quotidiana era inevitabile. Nel 1431, su richiesta del Consiglio di Monselice, il Senato approvò la condotta decennale negoziata col feneratore Aleucio, e la fece solennemente trascrivere in volgare nei propri registri: il segno distintivo non vi era contemplato.<sup>189</sup> Alcuni mesi più tardi, il limitrofo Comune di Este indirizzava a Venezia la richiesta di poter introdurre almeno un banco ebraico per le esigenze finanziarie della popolazione; il governo non solo consentiva, imponendo alla città di adottare in tutto («capitulis, modis et conditionibus, et tempore») i patti appena entrati in vigore a Monselice, ma estendeva la medesima facoltà a tutte le località di Terraferma lo desiderassero.<sup>190</sup> Allo stesso tempo la autorizzava a modificare in futuro un solo articolo, quello relativo al tasso d'interesse, qualora riuscisse a strapparne uno migliore del 25% ai residenti e del 30 massimo da applicarsi ai forestieri, accordato a Monselice.<sup>191</sup>

Sarà stato che, per la guerra,<sup>192</sup> si superavano tanti problemi d'ordine morale, ma certo la liberalizzazione – allora si sarebbe detta espansione incontrollata – della rete bancaria ebraica, promossa per ovviare alle temporanee ristrettezze finanziarie, incontrava una forte resistenza a livello politico, come si evince da due delibere; la prima, per Monselice, fu approvata da 40 'nobili', e respinta da altri 19, con un unico astenuto; la seconda, più generale, ricevette 53 voti favorevoli, 13 contrari e 6 astenuti. Nella parte si spiegava l'esiguo numero di votanti con questioni di coscienza, per cui quasi la metà degli aventi diritto non si era espressa: 50 su 133 in un caso, ben 49 su 113 nell'altro.<sup>193</sup>

**188** «Forenses, transeuntes et viandantes». La delibera comunale precedeva di una decina di giorni il censimento della popolazione ebraica, nel quale si annoveravano il «doctor», il «sacerdos», il «becarius» e l'«hospes», oltre ai titolari degli otto banchi (situati tra il Siletto e il crocevia, e uno solo in capo alla piazza del Capitano) (Möschter, *Juden*, 381-6, docc. 20-21, 19 e 31 luglio 1425).

**189** *Senato Misti*, reg. 58, f. 79r-v, 18 agosto 1431.

**190** *Senato Misti*, reg. 58, f. 85v, 25 settembre 1431.

**191** Quindi si puntava a un tasso tra il 20 e il 25% (*Senato Misti*, reg. 58, f. 85v, 25 settembre 1431).

**192** «Pro faciendo facta presentis guerre, que fieri non possunt absque pecuniis» (*Senato Misti*, reg. 58, f. 180v, 16 febbraio 1433).

**193** «Qui propter conscientiam noluerunt se impedire, nec ponere balotam». A porre le due delibere erano stati i Capi della Quarantia: un solo avogadore (Troilo Mar-

Ci sarebbe forse da sorprendersi che a caldeggiare una posizione tanto aperturista fossero stati proprio gli avogadori di Comun, smentendo la loro notoria contrarietà al prestito ebraico; ma il momento era molto delicato, e occorreva evitare che, combinandosi l'imminente scadenza di molti patti quinquennali con le crescenti ristrettezze finanziarie, la situazione si deteriorasse ulteriormente.<sup>194</sup> Infatti, la chiusura di un banco comportava per i debitori la necessità di saldare le partite in sospeso e riscattare i pegni con tempi e metodi spicci - o perderli -, senza alcuna fonte alternativa cui fare ricorso; e l'ebreo, dopo aver reclamato con maggiore o minore successo il rientro dei propri capitali, trasmigrava altrove, in cerca di nuovi lidi. Con i due provvedimenti, adottati a malincuore, si poteva sperare di rassicurare i feneratori, allarmati e - a loro modo - impotenti dinnanzi agli avvenimenti, e, insieme, scongiurare un'altra calamità: il subitaneo venir meno del loro apporto all'erario statale.

Ma la vicenda offre anche un'altra chiave di lettura: perché, se abbiamo testé sottolineato il ruolo degli avogadori nel forzare la mano ai legislatori, dobbiamo pure rilevare quanto l'impatto della competizione fra le diverse magistrature veneziane acuisse i problemi inerenti alla gestione del prestito ebraico, e non solo a livello centrale. La contestata parte del 1431 (sulla validità dei capitoli accordati localmente), in effetti, sviluppava un tema, già introdotto in Senato per ben due volte, a distanza di un anno, con esito opposto: e non ultima delle ragioni della sua bocciatura potrebbe essere che a sostenerlo erano stati dei consiglieri ducali. Secondo la loro proposta, la ratifica dei capitoli doveva essere delegata ai rettori, dato che ormai, con la generale diffusione dei banchi ebraici su tutto il territorio, troppe erano le pratiche da smaltire a livello centrale: un'evidente forzatura della realtà, con risvolti poco graditi in quegli ambienti veneziani, favorevoli a una politica di accentramento decisionale, da opporre alle velleità delle città suddite di legiferare in proprio.<sup>195</sup> Concetti analoghi si ritroveranno a distanza di diciotto mesi in un'altra deli-

cello) per la prima, tutti e tre (Lorenzo Barbarigo, Orsato Morosini e Benedetto Bembo) per la seconda (*Senato Misti*, reg. 58, ff. 79r-v, 85v, 18 agosto e 25 settembre 1431).

**194** Nell'elenco, necessariamente incompleto, dei capitoli in scadenza (di regola, quinquennali), si andava da Marostica (10 febbraio 1424) a Montagnana (13 agosto 1424), da Asolo (4 marzo 1425) a Belluno (17 aprile 1425) e Bassano (4 novembre 1425), fino a Cittadella (14 maggio 1426) e Monselice (27 giugno 1426), ad Arzignano e Serravalle (22 settembre 1427). Un discorso a parte merita l'Istria, dove le condotte negoziate per Pirano, Capodistria e Pola, tra fine 1424 e fine 1425, furono rinnovate ed estese nel 1430 a tutto il territorio.

**195** «Cum fere in omnibus terris et castris nostris habitent aliqui iudei, qui fenerator ad usuram»; a proporre la parte erano stati tre consiglieri ducali (Francesco Loredan, Paolo Tron e Daniele Vitturi), e a respingerla 65 senatori, contro solo 29 favorevoli e ben 11 astenuti (*Senato Misti*, reg. 57, f. 127r, 1° luglio 1429; Mueller, «The Status and Economic Activity of Jews», 67).

bera, nella quale si suggeriva di revocare quella del 30 marzo 1424 (sull'obbligatorietà della sanzione senatoria), argomentando, questa volta non senza una certa dose di malizia, che nessuno, meglio delle comunità locali, era in grado di valutare danni e benefici inerenti alla presenza dei feneratori, purché, beninteso, garantissero al governo il flusso dei dazi e i fitti di sua pertinenza.<sup>196</sup>

Era questo il vero punto dolente: il timore di mettere a repentaglio quel regolare e cadenzato sostegno assicurato alle finanze veneziane dai banchieri ebrei. Emblematico il caso occorso a Mestre in un momento nel quale le spese per la flotta, impegnata contro Genova su vari fronti, stavano superando il limite di guardia: siamo nell'estate del 1432, e i feneratori, vistisi respingere i capitoli perché il Senato pretendeva di accrescerne il canone («affictum») da 2.000 a 3.000 lire, chiusero i banchi e per tre mesi 'il nostro comune perse questo introito',<sup>197</sup> un argomento ben più solido dell'altro, il danno subito dai debitori veneziani. L'emergenza giustificava pienamente l'ordine indirizzato al rettore di esigere dai prestatori, pena l'espulsione, l'immediato ripristino dell'attività di prestito, e l'impegno a sottoscrivere, entro otto giorni, l'aumento a loro richiesto. Fare la voce grossa non sortì, tuttavia, il previsto successo, e solo in dicembre le due parti accettarono di incontrarsi a metà strada: la nuova tariffa venne stabilita a 2.500 lire, e la condotta ratificata.<sup>198</sup>

D'altronde, la situazione era drammatica: i nostri nobili, riconosceva il Senato, si trovano in tali ristrettezze da non osare di comparire in Maggior Consiglio quando vi si assegnano le cariche, di cui potrebbero godere. Si decise quindi di riammetterli alle sedute, purché dichiarassero la loro vera condizione (d'estimo?); e per venire incontro ai «multi nostri populares», si rinviò di un anno la scadenza dei loro tributi.<sup>199</sup>

**196** «Considerato quod subditis nostris, qui similia privilegia faciunt, spectat omne commodum et omne incommodum». A vedersi respinta la proposta (52/45/7), fu stavolta il consigliere ducale Ludovico Storlado (*Senato Misti*, reg. 58, f. 21r, 3 novembre 1430). Per la delibera del 1424 *Senato Misti*, reg. 55, f. 8v.

**197** «Dicti iudei non tenuerunt banchum, nec hucusque mutuaverunt aliquid, cum maximo incomodo tam venetorum quam aliorum subditorum nostrorum, qui sine iudeis facere non possunt, et Comune nostrum amisit utilitatem huius affictus mensium trium, et sit necesse providere super hoc» (*Senato Misti*, reg. 58, f. 157v, 31 ottobre 1432). I tre mesi di inattività dei banchi erano decorsi dalla parte del 2 agosto 1432.

**198** *Senato Misti*, reg. 58, f. 106v, 9 dicembre 1432: la delibera riscosse ampio consenso (70/11/2), a differenza di quella di appena quaranta giorni prima, quando l'intervento del doge non era bastato a evitare una contrastata approvazione in terza battuta, e di stretta misura (46/41/0).

**199** «Cum instantia maxima, dominio nostro supplicaverunt, ut dignetur eorum necessitatibus compati et providere, sicut nobilibus, provisum fuit, et debitum ac conveniens sit omnibus iusticiam equaliter ministrare» (*Senato Misti*, reg. 58, f. 226v, 3 agosto 1433; reg. 59, f. 14r, 3 novembre 1433).

Ma se la penuria di liquidi era tanto universalmente ammessa, non si poteva neppure fare solo conto sulla finanza ebraica, su cui si riverberava di necessità la generale crisi del paese. Perciò, nel luglio del 1433, lo Stato dovette dichiarare di non essere in grado di rimborsare agli ebrei l'anticipo - definito «mutuo» - di 5.000-6.000 ducati, che sin dal 1430 aveva loro obbligato sul dazio sulle merci importate con le mude di Siria; il passivo, ora salito a 9.000 ducati, fu prorogato di due anni, e il nuovo impegno di spesa per 10.000 ducati dovuti all'imperatore venne a gravare, con pochissimo preavviso, sui contribuenti soggetti agli imprestiti.<sup>200</sup> La condizione di dissesto dell'erario si era negli anni tanto aggravata da divenire insostenibile,<sup>201</sup> e da spingere il Senato nel febbraio del 1434 a prendere drastici provvedimenti per affrancare il debito. Sugli oltre 77.000 ducati l'anno, iscritti a bilancio di previsione per il quinquennio 1434-1438 dai governatori delle Entrate, una quota di 5.000 fu accollata agli ebrei (di cui 3.000 a quelli di Terraferma),<sup>202</sup> senza alcun diritto a reclamare i crediti arretrati, sempre più manifestamente inesigibili, né a esimersi dal versare i consueti fitti dei banchi.<sup>203</sup>

Potremmo forse ritenere una nota di colore, ma tale non era, la decisione del Senato che, nella generale penuria di circolante e con

**200** *Senato Misti*, reg. 58, f. 220v, 1° luglio 1433. A sottolineare l'urgenza e delicatezza del provvedimento erano presenti alla seduta il doge, tutti i consiglieri, i Savi di Terraferma, e due Capi della Quarantia. Non si poteva mancare di rendere il debito omaggio a Sigismondo di Lussemburgo, di passaggio sulla via di Roma, dove andava a farsi incoronare da Eugenio IV, prima di recarsi al Concilio di Basilea (*Senato Secreti*, reg. 12, f. 194r, 7 luglio 1433).

**201** Così Luzzatto (*Il debito pubblico della Repubblica*, 236) traduceva l'espressione «adeo pergravata» della premessa della delibera (*Senato Misti*, reg. 59, f. 29r, 11 febbraio 1434). Governatori delle Entrate erano Vinciguerra Zorzi e Ambrogio Badoer.

**202** Per il riparto tra gli ebrei della Terraferma della colletta quinquennale di 15.000 ducati, vennero eletti nove collettori, incaricati di «ratare et imponere gravamen omnibus iudeis, iuxta eorum conditionem», ossia di non tassare unicamente i banchieri, e neppure esentare quei 'poveri', che possedessero oltre 100 ducati. Con il medesimo criterio, e per la medesima cifra, si procedette a suddividere la tassa imposta il 7 gennaio 1442 (*Senato Terra*, reg. 1, f. 54v), e probabilmente anche quella intermedia (*Senato Misti*, reg. 60, f. 121v, 27 gennaio 1439), di cui però nel processo a Josef, non si faceva cenno. I registri degli estimi dei singoli contribuenti venivano poi depositati presso uno degli esattori; e, ancora a metà secolo, si trovavano in casa di Jacob del fu Moise da Ancona, banchiere alla campana nera di Padova, come testimoniò uno dei nove collettori, Jacob del fu Moise, omonimo ma banchiere in contrada Santa Lucia e a Cologna, nel processo a Josef del fu maestro Abramo (Venezia, BNM, Lat. XIV, 290 [= 4261], ff. 65v-66r).

**203** Altre delibere di contorno ben descrivono la situazione del 1434: l'8 gennaio era stato ordinato di procedere all'estimo generale, su cui calcolare il riparto di tasse e angherie; il 13 marzo si concedeva ai villici e rustici di Creta, Corfù, Corone e Modone, che se lo potessero permettere («sunt aliqui ditissimi et potentes»), di affrancarsi dalla servitù; il 1° aprile si adottavano nuove misure di contrasto al contrabbando, per i suoi inevitabili riflessi sui dazi; il 6 aprile, si decideva di porre all'asta gli immobili solo il sabato pomeriggio, quando a Venezia si registrava il massimo di presenze; il 6 settembre, si ordinava di versare l'eccedenza dell'incanto dei pegni al Comune veneziano anziché renderlo al debitore (*Senato Misti*, reg. 59, ff. 23r-25r, 40r, 42v-43r, 44r, 73r).

i pagamenti sempre in arretrato, impose al reggimento di Creta di chiedere a Venezia il permesso prima di emettere ogni singolo ordine di spesa, pur urgente e già debitamente autorizzato da anni:<sup>204</sup> serviva a dilazionare le scadenze, mentre gli interessi sui debiti statali crescevano. Insomma, nemmeno in situazioni tanto drammatiche, si riusciva ad arginare i mille rivoli in cui defluiva il denaro dell'erario verso interessi personali/privati della classe di governo.

## 4.2 Espansionismo veneziano

Di tutta evidenza, in pieni anni Trenta, si stava assistendo a un frenetico rincorrersi tra prelievi forzosi insufficienti e incontenibili spese belliche. Semplificando, tre erano i fronti più insidiosi: le scorrerie di genovesi e catalani nell'Adriatico; il trapasso dinastico tra angioini e aragonesi nel Regno di Napoli, coi suoi risvolti romani; il concilio di Basilea, e il riassetto politico dell'Europa cristiana. Visti dai veneziani, erano tutti elementi da sfruttare per realizzare l'ambizioso disegno di predominio a livello nazionale, scalzando la Milano viscontea. Purtroppo, dai campi di battaglia non giungevano notizie rassicuranti: sconfitti in agosto a Imola, per mano del condottiero Niccolò Piccinino, dovevano ora ricorrere alle doti militari del malfido Francesco Sforza, accumulando altre spese per condottieri;<sup>205</sup> la Germania, alleata pagata a caro prezzo, ostacolava il transito di merci e viandanti veneti come «sel fosse publica guerra, la qual non è»;<sup>206</sup> e in Levante mude e commerci subivano i contraccolpi della tensione (non sempre solo latente) tra il soldano d'Egitto e il Turco, coi loro immediati riflessi economici sulle Lagune.

Seguire gli avvenimenti di quegli anni, tra battaglie non decisive e diplomazia sleale, risulta, a distanza di secoli, di poco costruito; certo, dello stesso avviso non sarebbero state le popolazioni coinvolte.

**204** Il provvedimento, adottato a larga maggioranza da un'assemblea dimezzata di 70 elettori (stavolta per la peste), era stato sostenuto da Marco Giustinian, che, quando era stato duca (governatore) dell'isola, aveva avuto modo di verificare come il 'mutuo' di 20.000 ducati, imposto il 25 settembre 1431 agli ebrei locali, con scadenza a sessanta giorni, fosse stato dirottato su altre voci di spesa, e non destinato all'allestimento delle due navi per la guerra in Levante. Analoga misura non fu presa per le altre comunità ebraiche, i cui versamenti evidentemente erano pervenuti a giusta destinazione: 2.000 da Negroponte, 3.000 da Corfù e 1.000 dall'Istria (*Senato Misti*, reg. 59, f. 135v, 26 novembre 1435; reg. 58, f. 84v, in Sathas, *Documents inédits*, 2: 409, doc. 997).

**205** Nella primavera del 1435 il Gattamelata reclamava 15.000 ducati e lo Sforza, condottiero della Lega (e dall'autunno del 1436 capitano generale dell'esercito veneto), 6.000 oltre il soldo dei suoi soldati; ma il Senato, pur riconoscendo valide le loro richieste, non era in grado di soddisfarle (*Senato Secreti*, reg. 13, ff. 159r, 165v, 16 maggio, 17 giugno 1435).

**206** *Senato Misti*, reg. 59, f. 50r, 7 maggio 1434.

Nel nostro racconto, basterà segnalare due eventi, da Venezia molto desiderati: la Lega, firmata con Genova e Firenze il 14 giugno 1436, ufficialmente contro il duca di Milano Filippo Maria, per la pace d'Italia; e l'anno successivo l'alleanza decennale siglata con Sigismondo di Lussemburgo, prodromica all'investitura feudale sui domini padani.<sup>207</sup>

Da qui riprenderemo, perché furono proprio i tre anni di estenuante assedio di Brescia, a opera del Piccinino, ad innescare una nuova crisi finanziaria in una situazione già molto compromessa. Il 17 dicembre 1437 Venezia iniziava un fitto carteggio con i territori da cui aveva deciso di esigere «prestissime» il denaro per soccorrere la città, scacciare le truppe nemiche accampate tra Bresciano e Veronese, e invogliare altri condottieri a passare al suo servizio. Nella parte senatoria, dal linguaggio felpato e ambiguo - ma non verso i contribuenti danarosi -, tutti i 'nostri fedeli' con un censo 'magno' o 'mediocre', dovevano, tempo un mese, 'accomodarci' di 16.000 ducati (Padova e Verona 6.000 a testa, Vicenza 4.000), garantiti sui dazi del 1438. E ai rettori si raccomandava in tono severo di tenere d'occhio le persone soggette a questo prelievo: dovevano pagare di propria tasca («marsupio»), senza pretendere alcunché da quanti erano censiti al minimo o abitavano nel contado, ed erano, a ben vedere, le prima vittime della guerra in corso.

La delibera passava poi al contributo finanziario imposto agli ebrei - definito 'mutuo' -, da versare entro la fine dell'anno, e garantito, a Padova, sulla dadia delle lance (tassa militare, a carico della popolazione), a Treviso, sugli introiti della città (non meglio precisati) e in Friuli sui dazi doganali di frontiera. Nel riparto del prelievo, a Padova e suo distretto toccavano 3.000 ducati (metà del contributo richiesto ai «fideles»), a Treviso 4.000 e al Friuli 2.000. Ma sul totale non tutto era chiaro; infatti, se nella delibera del Senato, Mestre, Ceneda, Feltre e Belluno erano accorpate con Treviso e il suo territorio,<sup>208</sup> invece, nella lettera d'istruzioni scritta al rettore di Treviso, il giorno successivo, il Collegio parlava di 3.000 ducati, da esigere fra Treviso, Mestre e Ceneda,<sup>209</sup> cifra ripetuta nella missiva con cui si elogiava il rettore per aver già riscosso il denaro da ebrei e cit-

**207** L'articolata proposta veneziana mirava a raggiungere un accordo di «intelligenza» con l'imperatore per un'alleanza decennale formalmente antiviscontea; fu firmata il 31 agosto 1435; due anni più tardi, un cancelliere di Sigismondo siglava i privilegi di concessione a Venezia delle città e terre imperiali nei domini di Terraferma (*Senato Secreti*, reg. 13, ff. 150r-151r, 20 aprile 1435; *Collegio*, Not., reg. 6, f. 183, 25 ottobre 1437; *Senato Misti*, reg. 60, f. 44r, 19 novembre 1437). La tregua (se non vera pace) col potente alleato sulla frontiera settentrionale, fu incrinata dalle turbolenze nell'Impero seguite alla scomparsa (a fine anno 1437) di Sigismondo e all'accessione al trono di Federico III (1440).

**208** *Senato Secreti*, reg. 14, f. 82r-v, 17 dicembre 1437; Ashtor, «Gli inizi», 690.

**209** *Collegio*, Lettere secrete, missive, reg. 4, f. 235r, 18 dicembre 1437, seguita (f. 235r-v) da analoga lettera indirizzata al luogotenente della Patria del Friuli, Vetto-

tadini trevisani, e lo si invitava a ottenere dai creditori la massima dilazione possibile per il rimborso.<sup>210</sup>

Se a Natale il rettore di Treviso aveva già svolto il suo compito, il luogotenente della Patria Vettore Bragadin fece trascorrere le feste prima di convocare gli ebrei a San Vito, dove si era rifugiato durante la peste, e intimare loro di versargli, entro metà gennaio, 2.000 ducati da trasmettere al governo centrale. La verbalizzazione dell'atto<sup>211</sup> riportava in calce l'elenco dei presenti, tra cui andava suddiviso il mutuo; vi intervennero i titolari («capita») dei due banchi di Udine, Josef e Sansone, Filippa per quello di Cividale (ma nel suo caso un tratto di penna di altra mano annullò il termine «caput»), e Isacco per Gemona, Mandolino di Abramo per Portogruaro, Anselmo per Spilimbergo e Josef fattore<sup>212</sup> a Venzone.

All'assemblea tutti parevano d'accordo, ma non tardarono a insorgere le prime difficoltà: il banchiere di Sacile aveva respinto la convocazione a San Vito, dichiarando che optava per la colletta di Treviso, dove gli era stata attribuita una quota molto inferiore, perché ripartita su un maggior numero di persone.<sup>213</sup> Al luogotenente si era invece appellata Filippa, vedova di Marcuccio di Mordechai (*alias* Vivendo), da anni gestore con alterne vicende dei banchi di Cividale e Belluno, e gli aveva versato i 250 ducati della sua quota, spiegando di aver voluto dimostrare lealtà allo Stato, malgrado a Cividale il banco non operasse più; non era invece in grado di prestare ai suoi figli i 500 ducati, che a loro volta avrebbero dovuto pagare per Belluno. Intendeva quindi supplicare il doge di far riesaminare la sua condizione di estimo non più rispondente all'effettiva capacità contributiva.<sup>214</sup> Il Bragadin ritirò il denaro e il giorno stesso, senza attendere la reazione delle autorità veneziane, provvide a stipulare il primo atto di rimborso, per premiarla di avere pagato anzitempo: gli

---

re Bragadin. Sulla sua esperienza di amministratore di terre di recente acquisto, capacità belliche e sintonia con il doge Foscari, insisteva Selmi (*DBI*, s.v. «Bragadin, Vettore»).

**210** *Collegio*, Lettere secrete, missive, reg. 4, f. 237v, 24 dicembre 1437. Già in primavera Venezia aveva chiesto un prelievo di 6.000 ducati, sotto forma di 'mutuo' ai cittadini di Treviso, conoscendoli 'ferventissimi e prontissimi' (*Senato Secreti*, reg. 14, f. 24v, 16 marzo 1437).

**211** *LPF*, fz. 9, reg. *Civilia* 1437-1438, f. 100r, 27 dicembre 1437, a margine: «Preceptum contra iudeos Patrie».

**212** Titolari del banco erano maestro Anselmo da Treviso (quasi certo figlio di Viviano da Colonia, contitolare di un banco di Verona) e Sansone da Treviso del fu Vivelino da Colonia (fratelli?) e i di lui generi Josef e Benedetto.

**213** *LPF*, fz. 9, reg. *Civilia* 1437-1438, f. 25v, 1° gennaio 1438.

**214** «Faciendo ipsam cum filiis suis noviter a iudeis extimare, ut iustitiam postulat, ac sibi refici faciendo a iudeis de illo pluri quod concessit» (*LPF*, fz. 9, reg. *Civilia* 1437-1438, f. 25v, 3 gennaio 1438).

appaltatori della dogana («mutarii») di Chiusa e Venzone<sup>215</sup> erano tenuti a rendere a lei e ai suoi figli Josef e Salomone (che però non erano stati altrettanto solerti) i 250 ducati sui primi introiti del dazio.<sup>216</sup>

Poi, avesse o no preso a cuore la situazione della donna, e comunque smentendo l'impegno a rimborsarla sulla dogana, Bragadin ordinò all'esattore della colta ebraica, Abramo da Portogruaro, di restituire il denaro, nel frattempo trasmesso a Venezia. Nel carteggio piuttosto fitto scambiato in proposito tra Udine e Venezia, il doge accennava al passo compiuto dai sette deputati cittadini di Udine, su richiesta degli ebrei del Friuli,<sup>217</sup> per sostenere la loro contrarietà al rimborso immediato della quota di Filippa; la soluzione era scontarle il credito alla prima occasione e nel frattempo assolverla dal pagare il censo annuale, da cui comunque era già esente, perché non più titolare del banco di Cividale. La proposta del doge presentava però un altro difetto: non teneva in debito conto l'autonomia delle singole magistrature veneziane, tutte pressate da creditori e nuove spese. Abramo, già in ritardo di oltre un mese sulla scadenza, attendeva soltanto il canone annuo di Filippa per recarsi a Mestre e versare agli esattori della colletta nazionale ebraica i 2.000 ducati dovuti dai friulani ai governatori delle Entrate; e Filippa, invece, ancora in settembre resisteva all'ingiunzione di pagamento.<sup>218</sup>

Che Abramo, tassatore ed esattore per il Friuli («chavo del banco de l'estimo de li iudei de la Patria»), avesse incontrato altri problemi, è possibile, ma in ogni modo già il 13 gennaio era in grado di presentarsi dinanzi al luogotenente assieme agli altri «capita iudeorum habitantium in hac Patria» per farsi riconoscere il credito

**215** Per valutare il giro di denaro delle mute, si consideri che l'appalto della sola Venzone fu aggiudicato a 2.440 ducati l'anno per un quadriennio; insomma, in tempi di traffici consistenti (nulla era dovuto in tempo di guerra o di strade chiuse), le entrate annuali di un singolo dazio sarebbero state sufficienti a rimborsare tutto il prestito di 2.000 ducati (*LPF*, fz. 18, reg. *Investiturarum*, ff. 60r-62v, 15 marzo 1450). La dogana serviva inoltre a sorvegliare i movimenti di persone e merci: il 17 luglio 1438 gli ebrei del Friuli si erano accordati coi mutari di Pontebba per essere trattati alla stregua degli altri passanti, e non dover più sottostare a una tassa maggiorata nel transitare sul ponte (*LPF*, fz. 18, reg. *Literarum*, ff. 62v-63r, 294v, 13 novembre 1450, 11 ottobre 1451).

**216** «Attenta liberalitate ac sincera fidelitate Filippe iudee suprascripte, que fuit exemplum aliis iudeis retrogradis, et ratam suam benigne potius quam vi concedere voluit». In effetti, l'inizio del rimborso venne comunque posticipato dei due anni, in cui il risarcimento dei danni provocati a Gemona dall'incendio del paese gravava sul dazio locale, mentre su quello di Pontebba sarebbe pesato per i successivi cinque anni (*LPF*, fz. 9, reg. *Civilia* 1437-1438, ff. 100v-101v, 3 gennaio 1438; *Senato Misti*, reg. 60, f. 1r, 2 marzo 1437).

**217** «Ad preces iudeorum habitantium in Patria» (*LPF*, fz. 9, reg. *Civilia* 1437-1438, f. 29r, Venezia, Palazzo Ducale, 11 febbraio 1438; a margine: «Pro comunitate Utini»).

**218** *LPF*, fz. 9, reg. *Civilia* 1437-1438, f. 31v, 27 febbraio 1438; a margine: «Pro iudeis Patrie contra Philippam», che risultava in arretrato di sei mesi, per 66 ducati e 3 soldi (f. 68r, 24 settembre 1438).

di 1.700 ducati (su 2.000, già conteggiato Cividale) e la garanzia del rimborso sulla muta di Chiusa e Venzone, a condizione prima venisse rimborsata Filippa, dimostratasi per una decina di giorni più sollecita dei suoi correligionari. La distinta dei crediti fornisce un raro prospetto dell'insediamento ebraico e della rilevanza ponderata dei singoli banchi nel quadro più generale dell'economia friulana. Josep da Udine era iscritto nella graduatoria per l'estimo più elevato (380 ducati); seguivano due minorenni sotto la tutela di Simone da Udine (250 ducati a testa),<sup>219</sup> poi l'esattore Abramo di Portogruaro (240 ducati), il fattore del banco di Venzone (150 ducati), Isac del fu Davit, titolare di Gemona (100 ducati), e, in fine, alcuni udinesi: due omonimi Mandolino, l'uno cognato e l'altro figlio di Josep (per 100 e 85 ducati, rispettivamente), Maier (per altri 85) e a chiusura, notizia particolarmente preziosa, l'istituzione comunitaria ebraica, denominata «Societate dictorum iudeorum de Utino» (per 50 ducati), cui dobbiamo aggiungere Anselmo da Spilimbergo (per 60 ducati) e naturalmente Filippa con i suoi 250 ducati: in totale, 2.000 ducati di buon peso.<sup>220</sup> Udine rappresentava oltre la metà del totale, e a versare il complesso dei suoi 1.200 ducati fu Simone, mentre i restanti 800, ripartiti fra cinque località (nell'ordine Cividale, Portogruaro, Venzone, Gemona e Spilimbergo) furono pagati da ciascun contribuente, per proprio conto. Forse questo quadro non rispecchiava tutta la realtà friulana; certo non poteva includere, ad esempio, Pordenone, dominio asburgico, dove in quello stesso 1438 gli statuti vietavano di promuovere in città l'esercizio dell'usura da parte di 'qualsiasi giudeo e feneratore pubblico', ma non potevano impedire a chiunque di ricorrere ai prestatori dei feudi circostanti (non ultimo, Porcia).<sup>221</sup>

Ma torniamo ora sulla Terraferma veneta propriamente detta. A Padova il rettore non era stato altrettanto solerte: se i contribuenti locali opponevano grandi difficoltà, gli ebrei avevano persino considerato di appellarsi direttamente a Venezia per ottenere una proroga.<sup>222</sup> Lamentavano infatti – e con loro concordava Treviso –, che il loro estimo non era stato aggiornato – e d'altronde non ve n'era stato il tempo –; Venezia rispondeva che intanto pagassero, poi, ricalcolate le singole parti-

**219** Detto Bolfo/Volfo, *alias* Lupo, era tutore degli orfani di maestro Samuele *alias* Libranome/Lipomano di Treviso e dei pupilli di un certo Mandolino.

**220** *LPF*, fz. 9, reg. *Civilia* 1437-1438, f. 68r; 24 settembre 1438.

**221** *Statuti di Pordenone del 1438*, 98, 24 aprile 1438. «De iudaeis non acceptandis» vi si leggeva (ma dovrebbe trattarsi di un'aggiunta posteriore, inserita nell'edizione a stampa del 1670); infatti, proprio allora a Venezia si trovava Viviano di David 'ebreo di Pordenone', e nel 1452 interverrà papa Niccolò V, per rassicurare i pordenonesi della liceità della sua condotta, estesa anche a Porcia (*CI*, Notai, b. 122, Andrea Marevidi, reg. cart. 1436-37, f. 136v, 19 novembre 1437; *Diplomatarium Portusnaonense*, docc. 223, 227, 24 aprile, 25 agosto 1452; Tomasi, «Gli ebrei di Pordenone», 68).

**222** *Collegio*, Lettere segrete, missive, reg. 4, f. 239r-v, 28 dicembre 1437.

te, si sarebbe proceduto a compensare debiti e crediti nelle successive tasse. Ma oltre agli estimi da rivedere, occorre definire gli ambiti locali sui quali andava eseguito il riparto, con relativi spostamenti di quote da una comunità all'altra: operazione abbastanza semplice a Padova, dove unico era il nucleo ebraico, e ben identificate le sue ramificazioni nel distretto; diverso il caso nell'Alto Veneto, con i banchi diffusi sul territorio, di cui la delibera forniva un elenco sommario, non automaticamente sovrapponibile alla mappa degli insediamenti fornita dagli ebrei.

Di uno di questi casi abbiamo notizie ufficiali, perché fu portato all'attenzione del governo veneziano. I feneratori di Feltre e Belluno rifiutavano di pagare 500 ducati a testa, giudicando la cifra spropositata rispetto all'effettivo valore dei due banchi,<sup>223</sup> e, a nostra impressione, ben inferiore al quarto del riparto totale loro attribuito. Giocava, certo, a loro sfavore la distanza - e forse il distacco - dai due centri decisionali dell'ebraismo veneto, Mestre e Treviso, cui era riconosciuto il privilegio di agire da primo anello della catena di trasmissione della volontà governativa, e il conseguente potere di pronunciarsi in ultima istanza su qualsiasi diatriba: responsabile, la prima, della raccolta delle tasse ebraiche e del loro esatto accreditamento alle competenti magistrature veneziane; sede, la seconda, di quel collegio di 'maestri della Legge' (rabbini), cui era demandato il compito di vigilare sugli insediamenti ebraici della Terraferma veneta, per assicurarne una gestione quanto più possibile armoniosa e corretta, sanzionando comportamenti lesivi dell'onorabilità e sicurezza di ciascuno e di tutti.

Sarebbe del tutto improprio utilizzare il prelievo di fine 1437 per disegnare una puntuale geografia dei nuclei ebraici che si presume ci fossero allora nelle città della Terraferma veneta. Sorprende comunque il silenzio relativo ai banchi feneratori di Vicenza e Verona, che, a differenza dei rispettivi territori,<sup>224</sup> erano spariti dall'elenco dei contribuenti, mentre il caso opposto si osservava nell'area tra Mestre e il Friuli, dove, al prestito accollato agli ebrei, non corrispondeva nulla a carico dei rispettivi distretti. Certo, talune famiglie, alla ricerca di sedi più accoglienti, stavano trasferendosi nei domini viscontei - ricordiamo gli Aberlini da Vicenza a Pavia,<sup>225</sup> e i loro parenti - poi passati alla storia come 'i Soncino' - dal Veronese a Orzinuovo.

**223** *Senato Misti*, reg. 60, f. 63r, 6 febbraio 1438; Ashtor, «Gli inizi», 690.

**224** Mentre si stava completando l'esazione del prelievo imposto alla Terraferma, Venezia tornò infatti alla carica, reclamando da Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Feltre e Belluno di anticipare, entro il mese, la dadia nella misura dell'anno precedente (*Senato Secreti*, reg. 14, f. 99r, 1° marzo 1438).

**225** Aberlino, da Vicenza si trasferì a Pavia nel 1433, per avervi ottenuto la condotta del banco, e qui la famiglia risiedette per generazioni, chiamandosi «da Vicenza»; anche suo figlio Manno, prima di Pavia aveva operato a Verona e a Treviso (ASCPv, cart. 519, ff. 5-7, 31 dicembre 1433; *CX Misti*, reg. 12, f. 20v, 20 agosto 1438; Simonsohn, *The Jews in the Duchy of Milan*, 6, doc. 8, 10 luglio 1434).

vi e, appunto, a Soncino -,<sup>226</sup> ma non per questo la regione a ovest di Vicenza era sprovvista di banchi feneratizi.

Su Treviso la documentazione, indubbiamente più ricca e varia, anche perché relativa al centro -allora - dell'ebraismo della Terraferma veneta, segnala una forte ostilità cittadina nei confronti di questo nutrito insediamento. Dapprima, aveva dovuto intervenire la Quarantia, annullando una delibera del Minor Consiglio, per ripristinare il diritto del feneratore Jacob di Bonomo<sup>227</sup> di esigere crediti e relativo interesse senza dovere attendere cinque anni;<sup>228</sup> poi, nel febbraio del 1438, mentre ci si accingeva a sborsare il denaro del mutuo, non mancò di farsi sentire l'inquisitore dell'eretica pravità, accusando il figlio di un altro prestatore, Benedetto di Calimano, di aver offeso la fede cristiana. Aveva infatti osato ricoprire di calce sei immagini sacre, dipinte in cima alle scale di casa, e ascoltare, in compagnia dei suoi coinquilini ebrei, le funzioni nella vicina chiesa di Sant'Andrea.<sup>229</sup> A suggellare questa serie di turbative dell'ordine pubblico, fu l'assemblea del Maggior Consiglio di Treviso che, col benestare del podestà e capitano Marino Soranzo, approvò l'invio a Venezia di ben sei oratori<sup>230</sup> per lamentarsi dei nuovi patti feneratizi appena siglati,<sup>231</sup>

**226** Tra le due illustri famiglie, vi erano legami stretti: d'altronde il primo della famiglia a stabilirsi in Italia si chiamava anche lui Aberlino, *alias* Aberlip del fu Maher da Ulma; dei due suoi figli, Samuele e Simone, l'uno risiedeva a Verona, e l'altro, medico, si trasferì a Cremona e Orzinuovi e in fine, appunto, a Soncino (Colorni, *Judaica minora*, 346-8, 354-5).

**227** Suo nonno Mair a Treviso teneva banco già a fine Trecento e fu uno degli acquirenti del locale cimitero ebraico (4 settembre 1394). A fine 1438 il podestà dava ai quattro feneratori locali (tra cui, appunto, Jacob, Calimano e i suoi figli Benedetto e Mercadante, Sansone da Colonia e Leone da Costanza) preavviso di un anno per il «commiato» (da tradurre con 'sfratto') alla scadenza della loro condotta il 31 dicembre 1440 (*CI*, Notai, b. 215, Odorico Tabarino, reg. minutario 1438, f. 110r-v, 4 luglio 1438; *ASTv*, *Not.*, b. 224/b, Liberale de Pinedello, reg. cart. 1437-1440, 23 dicembre 1439; *Möschter*, *Juden*, 354, doc. 2, 4 settembre 1394; 389-90, doc. 25, 30 dicembre 1439).

**228** Il decreto, sentenziarono gli avogadori Tommaso Michiel, Silvestro Morosini e Delfino Venier, era stato adottato dal Minor Consiglio senza verificare la correttezza delle istanze presentate dagli inviati trevisani (*AC*, reg. 3648/8, f. 117v, 13 novembre 1436).

**229** La chiesa, una delle prime della città, situata in pieno centro, con affaccio sui palazzi delle grandi famiglie, tra cui gli Onigo-Avogaro, era evidentemente pure nei pressi delle abitazioni degli ebrei (Luzzati, «Sulle tentazioni iconoclaste ebraiche», 228; *Möschter*, *Juden*, 125-7, 300-01 e «'Et verbum caro factum est'», 386-7). La reprimenda dell'inquisitore costrinse a traslocare il banco dei Calimani, mentre a Mercadante/Mercatore occorsero anni per recuperare metà dei sei anni di fitto anticipati al locatore alla stipula del contratto (15 marzo 1436) (*Petizion*, Sentenze a giustizia, reg. 90, ff. 53v-54v, 10 dicembre 1442).

**230** La delegazione era composta da un giurista, due nobili di Consiglio, due cittadini e due notai; titolo lapidario delle istruzioni: «Pro providendo et obviando fraudibus et maliciis iudeorum fenerantium» (*Möschter*, *Juden*, 386-7, doc. 22, 22 aprile 1438).

**231** Si trattava della condotta quinquennale, con inizio il 1° gennaio 1436, che il governo aveva impiegato due anni a vidimare, appunto il 22 aprile 1438 (*Möschter*, *Juden*, 386-7, doc. 22).

e proporsi di ricercare un'intesa dell'ultima ora con gli ebrei stessi, nel timore di dispiacere al governo. La missione non sortì l'effetto sperato; l'anno seguente, una nuova ambasceria di soli tre membri, forse con maggiori addentellati nelle alte sfere, ottenne di poter rinegoziare i capitoli alla loro scadenza (quindi a fine 1440), a patto di non contemplare l'eliminazione del prestito ebraico.<sup>232</sup>

Certo, se guardiamo al quadro d'insieme non possiamo esimerci dal considerare quale impegno finanziario, con riflessi anche sul suo stato d'animo, venisse chiesto a una città di media grandezza quale era Treviso: a ritmo incalzante, dopo le dadie, le fu imposto di prestare ben 6.000 ducati, e, per addolcire la pillola, si suggerì al podestà Soranzo di rappresentare a quei cittadini trevisani quanto se ne potesse giovare la loro fama di «ferventissimi et paratissimi» a soddisfare la «nostra dominatione».<sup>233</sup>

Era da parte veneziana il riconoscimento di uno stato di profondo disagio generale, cui però il governo non mancava di contrapporre la situazione dei molti arricchitisi, profittando delle difficoltà finanziarie dello Stato e dei singoli, o forse, in realtà, solo dello scarto tra i loro patrimoni e i beni censiti; l'unica via d'uscita era, a giudizio del Senato, rendere meno iniqua la tassazione straordinaria mediante un adeguamento dell'imponibile dei privati, quindi della loro capacità contributiva, stante l'impossibilità di alleggerire l'onere dei prestiti forzosi.<sup>234</sup> Ma l'estimo, per la cui messa in opera occorsero due anni, non era suscettibile di modificare sensibilmente un quadro, che nella politica e nella

**232** La delegazione era composta dal giurista Monflorido de Coderta, e da Antonio e Jacob Casalorcio. Nella missiva al podestà e capitano Pietro Pisani si richiamava la decisione assunta dal suo avo e omonimo nel giugno del 1400 di espellere soltanto gli ebrei che non operavano in banchi; in ogni caso, lo rassicurava il doge, quella delibera e le sue motivazioni restavano valide, «maxime in re ista, que honorem Dei ac fidei catholice et christiane religionis concernit» (Möschter, *Juden*, 387-9, docc. 23-24, 11 e 14 aprile 1439). La natura ideologica e l'ambiguità delle due delibere (del 1400 e del 1439) si riproporranno ancora nel 1497, con l'effetto di non chiarire mai chi poteva restare a Treviso e chi se ne doveva andare (*Senato Terra*, reg. 13, f. 17v, 15 settembre 1497; Möschter, *Juden*, 401-2, doc. 35, Venezia, 16 settembre 1497).

**233** *Senato Secreti*, reg. 14, f. 24v, 16 marzo 1437. Il prestito, rimborsabile in sei rate da 1.000 ducati, era garantito su un dazio a loro scelta, ma su cui, come presto vedremo, non c'era molto da fare conto. La città, infatti, reclamava già un credito arretrato di oltre 1.000 ducati (circa 3.500 lire), spesi per disimpegnare - quasi certo proprio dagli ebrei - le armi del condottiero Stefano Marimonti, in procinto di trasferirsi su altri fronti (*Senato Misti*, reg. 60, f. 20r, 27 giugno 1437).

**234** Occorreva rivedere l'estimo («conzar la terra per el far delle gravezze») in modo da aggiornare la condizione economica dei cittadini veneziani («cum plerique nostri cives, propter adversam fortunam, valde diminuerint conditiones suas, et plerique auxerint facultates, ex quo necesse est providere quod onera et impositiones equaliter ab omnibus paciantur»); perciò, ai primi dell'anno nuovo, il Senato provvide ad eleggere i Savi all'Estimo («ad aptandam terram») e i Savi all'Esazione («ad recuperandum denarios») (*Senato Misti*, reg. 60, ff. 64v, 93v, 117v, 119v, 6 marzo, 26 giugno 1438, 11-12 gennaio 1439).

guerra trovava la sua prima ragione d'essere. Gino Luzzatto ha tracciato la corsa all'indebitamento, divenuta sfrenata nel decennio 1431-1441, con punte massime negli anni 1438, 1440 e 1441, e sottolineato lo stato di grave insolvenza in cui si trovavano ampi strati popolari.<sup>235</sup>

La forzosa riduzione dei tassi e l'esosità dei carichi fiscali non potevano non incidere in misura proporzionalmente ancora più rilevante, osservati dal punto di vista ebraico. Abbiamo già ricordato il tentativo trevisano di imporre a Jacob di Bonomo un rinvio di cinque anni, oltre tutto senza interessi, per la scadenza dei suoi crediti. E possiamo dare per scontato che, malgrado una relativa equità nel loro riparto, i prestiti allo Stato non fossero vantaggiosi né bene accettati, appunto perché di loro natura forzosi. Ma soprattutto, si stava approfondendo la crisi dei banchi, nei quali cresceva la giacenza di pegni inesatti, e il loro incanto suscitava ostilità nei debitori incapaci di riscattarli, il contante era sempre più rarefatto, e sempre più svalutate le garanzie cartacee.

#### 4.2.1 La guerra antiviscontea

La situazione comunque non ammetteva intoppi, né remore: si era in piena guerra antiviscontea, Francesco Sforza aveva imposto le sue condizioni per passare al servizio di Venezia, e le difese militari a ovest del lago di Garda reclamavano nuovi rinforzi. Nell'urgenza di raccogliere denaro fresco,<sup>236</sup> senza imporre nuovi balzelli, il Senato deliberava il 27 gennaio 1439 di accrescere i fitti delle case e i dazi sulle merci importate dal Levante; e, giunto alla voce successiva della parte, verbalizzava, in forma estremamente concisa: «Item che i zudii da Terra sia reduiti a pagar duc. V<sup>m</sup> dove i paga al prexente duc. 3.000» per tre anni, a partire dal 1° marzo.<sup>237</sup> Nel corso dei successivi quaranta giorni, il provvedimento veniva esteso agli ebrei del Friuli e delle terre marittime: per i primi il tasso annuo cresceva di 2.000 ducati, garantiti sulla Camera di Udine,<sup>238</sup> per gli altri di 1.450,<sup>239</sup> sempre per

**235** Luzzatto, *Storia economica di Venezia*, 164.

**236** La drammatica condizione dell'esercito del capitano generale Gattamelata, dopo la sconfitta sull'Adige, era ben riassunta nella premessa all'ordine di inviargli, seduta stante, tra i 6.000 e gli 8.000 ducati: «ut gentes nostre vivere possint et facere honorem nostrum» (*Senato Misti*, reg. 60, f. 133v, 28 marzo 1439; Menniti Ippolito, *DBI*, s.v. «Erasmus da Narni»).

**237** In una nota a margine, figuravano i 2.000 ducati di differenza rispetto a prima, mentre la premessa esplicitava: «cum expediens est recuperare pecuniam per alios modos, quam hucusque factum fuit, ut non fiant factiones» (*Senato Misti*, reg. 60, ff. 121r-122r, 27 gennaio 1439).

**238** *Senato Misti*, reg. 60, f. 126v, 27 febbraio 1439.

**239** «Recuperatio denariorum in terris maritimis» (*Senato Misti*, reg. 60, f. 131v, 9 marzo 1439).

tre anni, a partire dal 1° marzo (praticamente dal giorno stesso della delibera, ma con gli interessati distanti e all'oscuro di tutto).

Nel frattempo, a Venezia, malgrado il censimento delle case non fosse ancora completato, si iniziava a esigere il boccatico da quanti non fossero sottoposti agli imprestiti, e a destinarlo a garanzia di altre spese. La Camera non riusciva infatti a stare al passo con i debiti, e ogni entrata tributaria era già in arretrato rispetto alla scadenza da coprire; in questo vorticoso giro di denaro, del resto, mancava una qualsiasi certezza che il rimborso dei 'mutui' non fosse una pura finzione. Perciò, di nuovo, si fece ricorso a Moise de Rappa e ai suoi soci nel banco di Mestre, con l'obiettivo, questa volta, di placare l'impaziente cancelliere del Gattamelata: il lunedì 6 luglio al feneratore ebreo veniva ingiunto di portarsi a Venezia entro tre giorni, ossia giovedì, con 4.000 ducati in moneta, da prestare alla Repubblica al tasso annuo del 12%; per ogni giorno di ritardo nella consegna del denaro, sapesse che aumentava di 1.000 ducati il mutuo, quindi venerdì sarebbero diventati 5.000, e così di seguito. La settimana prima, Moise si era già accordato con i governatori delle Entrate: il rimborso sarebbe avvenuto a rate di 1.000 ducati il mese sui fitti e il boccatico di Venezia, con inizio da agosto;<sup>240</sup> e, a sua maggiore garanzia, fu concesso agli avogadori di punire (con 200 ducati e la privazione della carica) chi non avesse mantenuto il solenne impegno di saldare il proprio debito.<sup>241</sup> Purtroppo, però, la stessa promessa per la medesima somma il Senato l'aveva già fatta, solo un mese prima, ai contribuenti di Padova e Vicenza, che alle clausole del recupero del mutuo subordinavano il versamento del loro denaro.<sup>242</sup>

Ormai da troppo tempo, un'accanita guerra si combatteva con alterne fortune, a ovest del Veronese, e quelle terre che avevano rap-

**240** *Senato Misti*, reg. 60, f. 156v, 6 luglio 1439. Il Gattamelata stava vittoriosamente entrando, con Francesco Sforza, a Verona (poi presa e ripresa più volte nel corso dell'anno), e fu premiato con l'aggregazione al patriziato veneziano. Il suo cancelliere Marco Stella, in attesa di riscuotere il denaro dovuto al capitano generale (da cui ci si augurava un'altrettanta pronta avanzata su Brescia), aveva dettato a un notaio veneziano il testamento, specchio di una modesta e precaria condizione esistenziale. Anche il soldo dello Sforza era legato alle tasse sui residenti a Venezia: fu quindi concessa una riduzione d'aliquota del 2% a chi avesse pagato entro due giorni, anziché in agosto, la sua rata di boccatico, locazioni e dazi (*Not. Test.*, b. 797, Tommaso Pavoni, ced. cart. 395, 1° luglio 1439; *Senato Misti*, reg. 60, f. 163r, 27 luglio 1439).

**241** Ignoriamo a quanto alla fine ammontasse il prestito concesso da Moise e relativa scadenza del rimborso; certo, ancora nel febbraio del 1440 proprio il suo credito fu uno dei motivi addotti per scusare l'impossibilità di versare più di 2.000 ducati a Sigismondo Pandolfo Malatesta (signore di Rimini, 1432-1468), per spingerlo a marciare su Bologna con le sue milizie (*Senato Secreti*, reg. 15, f. 12r-v, 15 febbraio 1440).

**242** In teoria, questi 12.000 ducati attribuiti a Padova e 10.000 a Vicenza, avrebbero dovuto essere rimborsati sulle rispettive Camere locali, già ampiamente indebitate per impegni finanziari precedenti (*Senato Secreti*, reg. 14, f. 196v, 25 aprile 1439; *Senato Misti*, reg. 60, f. 126v, 27 febbraio 1439).

presentato per la Dominante un ricco e prospero entroterra, si trovavano ora ad avere le campagne devastate, la popolazione rurale rifugiata nelle città, e queste, a loro volta, in piena miseria, e sotto assedio. Con un'espressione efficace, e forse neppure troppo esagerata, i bresciani si appellarono a Venezia definendosi «famelici et fidelissimi vestri populi Brixie».<sup>243</sup>

Fu giocoforza spostare su altri l'onere, divenuto insostenibile, dei costi bellici, non osando esacerbare più oltre il risentimento di quelle terre fra il Vicentino e Padovano, che alla capitale assicuravano provviste e scudo difensivo. Così, fu giocoforza guardare verso nord, alle campagne e città del Trevisano, malgrado non fossero in grado di compensare ricchezze e raccolti andati distrutti in pianura. Perciò, nel tentativo di far quadrare il cerchio, padovani e vicentini vennero una volta di più chiamati a contribuire all'impresa, seppure per quote proporzionalmente meno rilevanti di quelle imposte a trevisani, feltrini e bellunesi.<sup>244</sup> Anche il lessico si stava evolvendo: il prelievo era ancora definito un 'mutuo', rimborsabile sui dazi locali, a partire dal 1441, ma ad 'accomodare' - con termine decisamente mellifluo - il denaro entro metà marzo, toccava ora ai cittadini - non più alle città.<sup>245</sup>

In tali frangenti, potrebbe stupire la disattenzione verso la parte ebraica; ma il silenzio non durò a lungo. Illuminante, al riguardo, fu un episodio circoscritto, in altri tempi considerato minore: l'atto particolarmente solenne, con il quale nel 1440 l'udinese Simone/Volf, nel riscuotere 200 ducati sulla muda di Venzone, si impegnava a distribuirli fra gli ebrei che avevano concorso al prestito del 17 dicembre 1437.<sup>246</sup> D'altronde, mentre in Friuli ci si sforzava di chiudere una

**243** *Senato Misti*, reg. 60, f. 207v, 4 aprile 1440. Brescia, liberata dall'assedio visconteo una prima volta nel novembre 1439, lo fu definitivamente nel giugno dell'anno successivo, e il suo distretto nell'autunno. Quando, trascorsi alcuni mesi, rifiutò di versare 20.000 ducati di un nuovo 'sussidio', le venne risposto, senza troppi giri di parole, di pagare perché il denaro serviva solo al suo bene: «Non quidem ut pecunias illas in erarium nostrum, aut in usus nostros, aut in comodo propria, convertamus, sed ut vos ipsos [...] et bona in solita libertate, ac tranquillitatis ac pacis suavitate, tute et diu conservare possimus» (*Senato Secreti*, reg. 15, f. 61r-v, f. 111v, 17 e 30 gennaio 1441; *AC*, reg. 25/8, f. 103v, 30 aprile 1441).

**244** Si trattava rispettivamente di 14.000, 10.000, 13.000 ducati; e di 2.000 a Feltre e Belluno (*Senato Secreti*, reg. 15, f. 9r, 9 gennaio 1440).

**245** «Accomodent [...] et exbursetur mutuuum suum per extimum eorum» (*Senato Secreti*, reg. 15, f. 9r, 9 gennaio 1440).

**246** Il rogito di quietanza fu redatto a Udine, «sub logia ubi ius redditur», presenti il vicario patriarcale Tommaso Savioli, e i giuristi Taddeo da Reggio e Nicola da Otranto, rispettivamente vicario e capitano del luogotenente Fantino Viaro. In precedenza, era stato il nobile Giovanni da Colloredo, gastaldo della Carnia e appaltatore della «muda sive pedagio» di Venzone, a rimborsare la quinta rata, di 366 ducati, a Simone e a Josef di Mandolino, altro banchiere udinese (*LPF*; fz. 10, quad. *Extraordinariorum* 1438-1439, f. 55v, 30 maggio 1439; fz. 11, reg. cart., f. 83r, 12 aprile 1440).

partita, a Venezia, il Senato discuteva del modo più appropriato per festeggiare la vittoria (effimera) riportata sul lago di Garda: scontate le tre notti di luminarie e i falò sul campanile di San Marco, mentre nell'alternativa tra pagare il soldo ai militari o versare 100 ducati in elemosine ai conventi osservanti e altrettanti agli indigenti per guadagnarsi il favore divino, si scelse convintamente la prima opzione.<sup>247</sup>

Il denaro scarseggiava a ogni livello, e anche un rimborso - a distanza di due anni - di soli 200 ducati, ripartiti fra tutti i contribuenti ebrei del Friuli, era, in tutta evidenza, molto apprezzato. In una situazione tanto critica, a Treviso i tre feneratori superstiti - falliti o fuggiti i più «possenti» - si dissero pronti a tentare di resistere per altri cinque anni, purché il tasso restasse immutato e onnicomprensivo;<sup>248</sup> invece il governo, a distanza di una settimana, senza dar loro ascolto, li precettò a sborsare 3.000 ducati, tra banchieri e non, con tutto il distretto; e s'interruppe l'attività bancaria.<sup>249</sup>

Se protestare indigenza, e, pure, disponibilità a ulteriori sacrifici, era un *cliché* connaturato alla tipologia delle 'suppliche', conviene, per verificarne l'attendibilità, rifarsi ai pareri espressi dalle massime autorità politiche locali, espressione della medesima classe di governo. Perciò, da Treviso ci sposteremo in Friuli, dove il tributo imposto agli ebrei, ancorché di  $\frac{1}{3}$  inferiore (2.000 ducati), era da loro ritenuto comunque molto gravoso per la scadenza troppo ravvicinata e le modalità del rimborso: andava scontato sulla tassa annuale di banco (il cosiddetto 'affitto' della licenza), in pratica un artificio contabile, una semplice partita di giro.<sup>250</sup> Né pareva gravoso se raffrontato al prelievo ripartito sulla Terraferma: Padova (col Padovano), iscritta per 3.500 ducati, e Treviso per 3.000 coprivano oltre la metà del totale (6.500 su 10.900), addirittura i  $\frac{2}{3}$ , se vi si sommava Mestre (2.000 ducati),<sup>251</sup> e più di  $\frac{1}{4}$  addizionandovi Vicenza (1.500

**247** *Senato Misti*, reg. 60, f. 208v, 12 aprile 1440.

**248** Möschter, *Juden*, 390-1, doc. 26, 9 gennaio 1441. Forse, immaginando di avere un certo potere contrattuale, chiedevano altresì di essere, in virtù dei nuovi patti quinquennali, sottratti *in toto* alla potestà giudiziaria locale, e autorizzati, «secondo uxansa», a valersi di sinagoga, cimitero e carne.

**249** Due anni più tardi, il Maggior Consiglio della città, vantandosi di aver superato la chiusura dei banchi senza ulteriore «egestate et paupertate», chiedeva che il divieto durasse altri quindici anni. Ancora due anni e mezzo, e il governo ducale approvava la condotta decennale, in forza della quale Aberlino del fu Manno da Vicenza era autorizzato ad aprire fino a quattro banchi, con tutte quelle garanzie che nel 1441 erano state negate ai suoi predecessori; gli furono inoltre concessi la licenza per aprire una foresteria e il privilegio di portare il segno distintivo secondo le regole in vigore a Padova, ed evidentemente più blande (Möschter, *Juden*, 391-5, docc. 27-28, 5 novembre 1442, 25 giugno 1445).

**250** *LPF*, fz. 12, reg. cart. I, f. 18r, 3 maggio 1441.

**251** Solo per Mestre ci fu un tentativo di ridurre il mutuo di 500 ducati: ma la proposta in tal senso di Fantino Pesaro venne bocciata dal suo collega di Minor Consiglio,

e Bassano (500), mentre le quote minori, 200 ducati ciascuna, erano intestate a Feltre e Belluno.<sup>252</sup>

Eppure, non era affatto scontato che lo Stato riuscisse a incassarli, e, ancora meno, nei tempi previsti: a Feltre non c'era un banco ormai da due anni, da quando cioè Josef, caduto in miseria, si era ritirato a Treviso;<sup>253</sup> solo dei giovani fattori di banco avevano risposto alla convocazione a Udine dinanzi al luogotenente Tommaso Duodo, e, d'altronde, certificava costui, in tutto il Friuli sei erano i banchi sopravvissuti<sup>254</sup> all'esodo dei maggiori prestatori, costretti a rinunciare ad esigere dalle comunità locali e dai privati, i crediti con cui a loro volta far fronte ai propri impegni finanziari verso lo Stato.<sup>255</sup> Il prestatore di Gemona gli aveva spiegato che la sua condotta prevedeva espressamente non dovesse sottostare a continue richieste di denaro, e, quindi, non intendeva rinnovare i patti, ormai in scadenza.<sup>256</sup> Come risultato, il 4 giugno Simone/Volf e Viviano di Davide

---

Nicolò Bernardo, e dai tre Savi «ad recuperandum pecuniam», Marino Sanudo, Paolo Bernardo fq. Francesco e Pietro Bembo, appena entrati in carica (26 novembre 1440) (*Senato Terra*, reg. 1, ff. 4r, 12r, 21 gennaio 1441). E chissà se Moise Rappa era ancora in credito del contributo offerto per la condotta al Gattamelata.

**252** Per un raffronto, si tenga presente che, giusto tre giorni prima, un analogo mutuo era stato imposto alla Terraferma veneta: doveva versare alla Procuratia di San Marco, entro febbraio, 42.000 ducati, cui se ne sommarono 700 prelevati a Capodistria, con rimborso a rate mensili, a partire dal marzo del 1442. Nel riparto Padova (con 16.000 ducati) precedeva Vicenza e Treviso (rispettivamente gravate per 12.000 e 10.000 ducati), seguite da Feltre e Belluno (per 2.500 a testa), e il sussidio di Brescia era ancora da negoziare. Il tutto, con un'ultima generale raccomandazione ai rettori: verificassero che gli ecclesiastici pagassero la loro parte anche quell'anno. Nell'elenco mancava solo Verona, campo di battaglia tra il Piccinino e lo Sforza: Venezia, nell'ansia di riconquistarla, aveva promesso al suo condottiero 10.000 ducati e una parte dei beni sequestrati ai ribelli filoghibellini, e alla città, con pari magnanimità, l'amnistia e dei capitoli molto vantaggiosi (*Senato Secreti*, reg. 14, ff. 228v-229v, 28 settembre 1439; reg. 15, f. 3r-v, 8 e 10 dicembre 1439; *CX Misti*, reg. 12, ff. 76r, 98r, 1° dicembre 1440, agosto 1441).

**253** AC, reg. 3648/8, f. 97r-v, 10 ottobre 1441. Accogliendo il reclamo, l'Avogaria aveva dichiarato nullo il tributo, mancando il presupposto del banco. Del resto, questo Josef (del fu Josef di Augusta), appunto a Treviso, aveva appena versato a suoi correligionari di Francoforte 1.000 ducati (manca la causale) tramite l'ebreo di Gemona, Ezechia di Moise da Trento (di cui era stato a suo tempo tutore), a fronte di due chirografi in ebraico registrati presso un notaio di Magonza (ASTv, *Not.*, b. 223, Giacomo di Brunvilanis, prot. cart., f. 100r-v, 27 settembre 1441; Melchiorre, *Ebrei a Feltre*, app. 5-6, in part.; Möschter, *Juden*, 336).

**254** Credo si riferisse ai due banchi di Udine, e a uno rispettivamente a Cividale (titolare Salomone detto Cusa figlio di Filippa), Portogruaro (Abramo), Spilimbergo (Viviano?), Venzone (Benedetto del fu Josef de Alemania). Il testo precisava che erano la metà di quelli in precedenza operativi (*LPF*, fz. 12, reg. cart. I, f. 18r, 3 maggio 1441).

**255** In materia («Pro pecuniis recuperandis a iudeis») Venezia e Udine si scambiarono un fitto carteggio tra la fine d'aprile e il 4 giugno, giorno in cui i due ebrei, per conto dei sei banchi friulani tassati, versarono metà dei 2.000 ducati loro spettanti (*LPF*, fz. 12, reg. cart. I, ff. 18r, 24r-v, 26v, 33v).

**256** *LPF*, fz. 12, reg. cart. I, f. 159v, 10 aprile 1442. Si trattava di Ezechia da Trento, dal luogotenente chiamato Zaccaria, cui si aggiunse «da Candia» nell'atto dotale di

avevano portato alla Camera degli introiti solo metà del preventivo, e non erano poi stati in grado di corrispondere alla pretesa del governo di incassare i restanti 1.000 ducati nei successivi otto giorni.<sup>257</sup> La richiesta era rimasta appunto inevasa, e al luogotenente, almeno per qualche tempo, fu risparmiato l'onere di occuparsene: dovunque in Friuli erano scoppiati nuovi disordini alimentari, questa volta, dall'introduzione della tassa del sale, calcolata per teste, e a Venezia urgeva sapere chi li avesse provocati.<sup>258</sup>

Questione di pochi mesi, e il governo tornò alla carica con gli ebrei. I da Polenta e i Malatesta, usi a giostrarsi tra Venezia e il papato, pur di salvaguardare le proprie vacillanti signorie su Ravenna, gli uni, su Rimini, Cesena e Cervia, gli altri, si trovavano scoperti su troppi fronti. Se la sudditanza dei Malatesta alla Repubblica era accentuata dalla condotta militare di Pandolfo, quella dei signori di Ravenna restava mal definita, e la concorrenza offerta dalle sue saline non era vista di buon grado a Venezia. Così, mentre l'esercito del Piccinino, avanzava in Romagna, la Repubblica, lieta di accogliere la richiesta della città di porsi sotto la sua protezione, le inviò in soccorso il Gattamelata con larghe vettovaglie, fece esiliare a Treviso Ostasio e la sua famiglia, e affidò al nuovo provveditore Vettore Dolfin l'incarico di proseguire nell'annessione di terre romagnole.<sup>259</sup> Il trapasso di poteri avvenne nell'arco di un mese (tra metà febbraio e metà marzo del 1441), e i nuovi padroni, molto soddisfatti del facile successo, accondiscesero alla maggior parte delle richieste dei ravennati, tra le quali la riconferma dei feneratori ebrei, cui modificarono soltanto il tasso, abbassandolo dal 40 al 25 e al 30%, a seconda fosse concesso a cittadini e distrettuali, oppure a forestieri.<sup>260</sup>

---

sua moglie Ester *alias* Stella (figlia, a sua volta, di primo letto della moglie di Josef da Augsburg, predecessore di Ezechia nel banco di Feltre) (Simonsohn, *The Jews in the Duchy of Milan*, 56-7, docc. 69-70).

**257** Riferendo al luogotenente di aver intimato a Simon e David di versare entro otto giorni i restanti 1.000 ducati, la missiva ducale definiva gli ebrei con un appellativo del tutto inconsueto: «alios ducatos mille, quos cetus ebreorum illius Patrie nobis debet» (*LPF*, fz. 12, reg. cart. I, f. 33v. 4 giugno 1441). Vocabolo dotto, dal latino *coire* nel significato di 'adunanza, gruppo', di cui i lessici italiani non conoscono esempi anteriori al 1530.

**258** *Senato Secreti*, reg. 15, f. 125v-126r, 16 giugno 1441.

**259** Nel registro quotidiano degli avvenimenti di Romagna, si leggeva il 26 febbraio la formula di sottomissione di Ravenna: «populus ille omnino voluit sub protectione nostra et obedientia gubernari» (*Senato Secreti*, reg. 15, f. 70v, 10 febbraio-6 marzo 1441). Come si evince dallo stesso titolo, l'argomento è al centro del volume curato da Bolognesi, *Ravenna in età veneziana*.

**260** Nel *memorandum* della città, il capitolo sugli ebrei era l'ultimo, e, alla stregua di soltanto altri due dei quindici, venne posto ai voti in Senato, ricevendo un limitato numero di favorevoli (57/14/15), malgrado il sostegno di due autorevoli membri del Minor Consiglio, Francesco Loredan e Paolo Tron (*Senato Mare*, reg. 1, f. 27v, 17 marzo 1441).

Governare Ravenna era un'esperienza piuttosto inconsueta per un provveditore veneziano, solito ad amministrare terre e città, alle quali non era dato di reputarsi capitali di una Signoria dalla gloriosa tradizione storica e dall'ascendenza bizantina. In questa fisionomia di piccolo Stato dell'Italia padana anche l'ambito ebraico trovava un suo preciso riscontro nella personalità del feneratore, sovente resa più incisiva dalla concomitante attività medica, con profondi legami a livello locale, e risvolti non sempre e necessariamente amichevoli in tutti gli strati sociali.<sup>261</sup> A ogni modo, era tipico di un mondo non veneto, di un ebraismo a netta prevalenza italiana, più familiare, per costume e lingua, alla tradizione dei territori circostanti.

Ne abbiamo una riprova a Ravenna, dove titolare del banco principale era il prestigioso medico («artium et medicine doctor») Guglielmo, figlio, a sua volta, dell'archiatra di Martino V ed Eugenio IV, Elia di Sabato da Fermo; e mentre lui a Venezia s'intratteneva al capezzale di una eminente clientela patrizia, suo figlio Michele gestiva l'attività finanziaria nella città romagnola. Qui, in età veneta, i capitoli feneratizi si mantennero nell'alveo del modello italiano, conservando alcune tipologie lontane dalla tradizione veneta (ashkenazita?), non ultima la maggiore libertà nel calcolo del tasso d'interesse: e infatti l'usura risalì ben presto ai livelli precedenti.<sup>262</sup> D'altronde, proprio per le frequentazioni paterne di certi ambienti – con addentellati in Curia (papa Eugenio era di famiglia Condulmer) –, le comunità ebraiche si riunirono a Ravenna nel 1443, per discutere le misure più idonee ad affrontare la minaccia rappresentata dalla bolla *Super gregem dominicum*, nella quale il pontefice propugnava le tesi degli ordini mendicanti, avverse alla convivenza di ebrei e saraceni tra i cristiani.

Un ultimo cenno: quella Ravenna, in cui abbiamo identificato alcuni elementi tipici dell'ebraismo italiano centro-settentrionale, restò fondamentalmente estranea al patriziato veneziano, cui non riusciva di integrarla nello Stato territoriale. Anche gli archivi della Repubblica riflettono questa cesura; l'area romagnola venne da subito omologata alle altre regioni costiere, delle quali si privilegiavano gli aspetti marittimi. E nella riforma della documentazione della Cancelleria veneziana, cui a quel tempo si stava procedendo, le terre adriatiche furono inserite nella nuova serie del *Senato Mare*. Anche

**261** Quando, all'indomani di Agnadello, Ravenna divenne pontificia, chiese a Giulio II di dare nuovo slancio al monte di pietà, «expulsis fenerantibus iudeis» (ASCRv, Cancelleria, b. 22, XXIX).

**262** Nella condotta del 17 settembre 1450 il tasso tornava a lievitare, riportandosi al 30 e 40% rispettivamente, per poi calare nella ricondotta del 1464 (che ammetteva perfino la proprietà fondiaria ebraica), e in fine, nell'ultima essere ormai stabilizzata al 20 e 30% per i successivi dieci anni. Per una trattazione più approfondita, cf. Segre, «Gli ebrei a Ravenna», in part. 158-62, 164.

noi, nel prosieguo del racconto, dovremmo tener conto della scissione praticata tra le due aree - quella lungo l'Adriatico fino in Puglia (per i veneziani 'sottovento'), e tutte le altre regioni marittime -, ma troveremmo arduo individuare una politica univoca in materia di ebrei, perché la realtà, in tutte le sue sfaccettature, obbligava il Dominio a distinguere i suoi possedimenti nella penisola dalle vere e proprie colonie dei Balcani e del Levante.

#### 4.2.2 Contro gli ottomani

In premessa al nuovo capitolo, relativo all'impegno veneziano nel contrasto all'espansione ottomana in Europa, è giocoforza richiamare il valore emblematico della bolla *Super gregem dominicum*, nel quadro della politica curiale a livello internazionale: il ruolo di tramite fra mondo bizantino e Chiesa di Roma, in funzione antiturca, era già stato, infatti, acquisito da quegli stessi frati mendicanti che promuovevano le campagne antiebraiche sulla penisola, con l'obiettivo di fiaccare la resistenza delle comunità locali alla penetrazione di un cattolicesimo riformato in senso missionario e integralista. Del resto, nel medesimo spirito, gli ordini minori potevano vantare una lunga esperienza di attività antiereticale tra la popolazione cristiana dei Balcani, volta a sottrarla al clero ortodosso, e convertirla alla fede di matrice romana. Un disegno politico, prima ancora che religioso, non sempre necessariamente gradito a Venezia.

Ma vi è un altro elemento da tener presente: la propaganda di temi antisemiti da parte delle massime gerarchie ecclesiastiche contraddistingue momenti di acuta tensione in ambito cristiano; ora, a cavallo di metà Quattrocento, soprattutto nello scacchiere del Mediterraneo orientale, gli Stati italiani, e le loro marinerie, erano impegnati in una lotta senza quartiere per assicurarsi il controllo dei mercati del Levante, i favori del soldano mamelucco e del Turco ottomano. Sfidare l'espansione degli 'infedeli' in direzione dell'Occidente, per la via di terra e di mare, avrebbe richiesto una generale chiamata alle armi, un perseguire obiettivi comuni, un prevalere, ben oltre i confini della penisola, di quei propositi di unità cristiana tanto proclamati quanto disattesi in ambito europeo.

Nella secolare competizione tra Genova e Venezia per il predominio sui mari e nelle terre del Mediterraneo, si stava infatti insinuando una bellicosa nazione, la cui politica avrebbe ben presto iniziato a scardinare consolidate posizioni. A presidio delle rotte e a garanzia dei traffici, urgeva stringere un'alleanza leale tra Stati cristiani: non più i genovesi a servirsi dei catalani per quelle che i veneziani definivano scorribande di corsari; e i veneziani a sfruttare i propri empori, tra il mare d'Azov e le coste nordafricane, per scalzare chiunque osasse minacciare interessi, nei quali si condensava, ai loro occhi,

la sicurezza universale della navigazione e, in ultima analisi, della stessa intera cristianità.

Così, mentre il papa utilizzava strumentalmente il tema della presenza degli ebrei, unita a quella ancora insignificante dei discendenti di Maometto – chiamati con un termine improprio ‘saraceni’ –, allo scopo di evocare rischi concreti per la fede cattolica, nella prospettiva veneziana due erano i fronti da cui derivavano i veri pericoli. Malgrado, come abbiamo visto, lo sforzo bellico nell’Italia padana facesse traballare l’architettura finanziaria dello Stato, Venezia non aveva rinunciato al progetto, avviato sin dagli anni Venti, di estendere, oltre il Friuli, la frontiera orientale e rafforzare la presenza/presa sull’Adriatico. Se nelle terre litoranee, relativamente più urbanizzate e fertili, aveva incontrato una debole resistenza, non le riusciva invece di arginare in modo definitivo la pressione esercitata, sulle coste tra Dalmazia e Grecia, dalle popolazioni del retroterra balcanico: problema, questo, foriero di nuove improvvide alleanze antiveneziane nella regione danubiana, e di spese militari e insicurezza, cui non offriva sufficiente rimedio aver allestito con urgenza una solida base navale a Corfù, quasi una piattaforma strategica per tutta la politica marittima veneziana.

Immaginando forse di poter risolvere la guerra sul fronte lombardo prima di affrontare l’avanzata turca nei Balcani, e confidando nella pratica del mondo levantino da parte dei propri diplomatici, fossero essi inviati ufficiali (consoli e bails) o mercanti, Venezia si disponeva a raffinare quella politica ambigua – meglio, indecifrabile e imprevedibile – verso l’Impero ottomano, tanto poco gradita agli altri sovrani cristiani. Al frate francescano, mandato in Italia a chiedere di soccorrere Costantinopoli, il doge rispose di voler attendere la reazione del pontefice allo stesso appello;<sup>263</sup> questo metodo, di coinvolgere la Curia nel processo decisionale, per evitare di assumere iniziative concrete, fu la chiave di volta dei successi veneziani in politica estera. Non era un *modus operandi* nuovo, ma nuovo ne era il contesto. Così, mentre il *basileus* era assediato nella sua capitale dalla flotta turca, si pensò bene d’inviare un semplice segretario ducale a porgere le congratulazioni della Serenissima al re di Polonia, per la gloriosa vittoria conseguita contro l’esercito di terra di quei comuni nemici.<sup>264</sup> Subito dopo, in quella medesima seduta, il Sena-

**263** Si trattava del bolognese Giacomo de Primaditis, che simile appello avrebbe poi rivolto, con analogo risultato, al Concilio di Ferrara e Firenze, indetto nel vano tentativo di unire le Chiese di Roma e Costantinopoli contro il comune nemico ottomano (*Senato Secreti*, reg. 15, f. 136v, 17 agosto 1441; Darrouzès, *Actes du patriarcat de Constantinople*, 53, doc. 3390).

**264** Certo, in marzo, l’inviato non si era ancora messo per strada – e forse neppure partì –, mentre re Ladislao Jagellone e il cardinale legato Giuliano Cesarini si trasferivano a Buda, inseguendo quella vittoria decisiva che a loro non arrise mai, e an-

to, fiutando l'aria, ordinò alla flotta di prendere subito il largo, al fine di sfruttare la momentanea debolezza delle forze nemiche e, allo stesso tempo, far bella mostra della propria, andando a posizionarsi strategicamente a Negroponte.<sup>265</sup>

Sul versante finanziario, in previsione di nuove ingenti spese militari, il governo non aveva mancato di introdurre, alle prime avvisaglie del pericolo rappresentato dall'avanzata turca in Europa, un nuovo tributo di 50.000 ducati sugli ebrei, caricandone l'onere soprattutto sugli abitanti delle terre d'Oltremare (ben 35.000); i restanti 15.000 furono imposti, a mo' di supplemento, sui contribuenti ebrei della Terraferma.<sup>266</sup> Così, a distanza di appena tre anni, un nuovo prelievo fiscale straordinario si abbatteva sulle comunità ebraiche: le venete nel 1439 erano state le più penalizzate, ora toccava fare la propria parte a quelle più direttamente esposte alle tensioni di recente acuitesi nelle zone marittime. Tra i primi corollari dei mutati rapporti di forza, ingenerati nel contesto geo-politico dalla possente espansione degli Osmanidi, a scapito del soldano d'Egitto e dell'imperatore bizantino, si annovera l'inizio del processo di ridefinizione della società ebraica nella Serenissima –l'una stanziata in Veneto, l'altra lungo le coste del Mediterraneo. Ma ancora per qualche tempo quei due mondi avrebbero proceduto di pari passo.

Introducendo la tassa di 50.000 ducati, il Senato esprimeva l'auspicio di vederla suddivisa con equità, in base alla condizione d'estimo di ciascuno,<sup>267</sup> e aveva dato, a tal riguardo, mandato al Minor Consiglio di elaborare le relative istruzioni, probabilmente mai scritte. D'altronde, i criteri di calcolo delle singole partite d'estimo e la loro pratica applicazione<sup>268</sup> erano, se non l'unico, certo il più efficace strumento di gestione del potere in mano ai maggiorenti ebrei: accanto a

---

zi li portò alla morte nella disastrosa battaglia di Varna, a fine 1444 (*Senato Secreti*, reg. 16, f. 58v, 28 gennaio 1444).

**265** «Si presto mittantur, hec nostra Respublica consecutura est maximum honorem et immortalam famam et gloriam» (*Senato Secreti*, reg. 16, f. 58v, 28 gennaio 1444).

**266** A premessa della parte, si poteva leggere: «Cum, sicut omnibus notum est, videatur maxima penuria pecunie, ex qua non possumus rebus nostris bene providere et necessarium sit subvenire his nostris necessitatibus per illas honestas vias, quibus melius fieri potest» ecc. La delibera, proposta dal capo della Quarantia Pietro Valier, incontrò stranamente notevole opposizione: raccolse infatti solo 71 voti contro ben 30 contrari e 20 astenuti (*Senato Terra*, reg. 1, f. 54v, 7 gennaio 1442). Al riparto si accenna negli atti di un processo del 1448, in Venezia, BNM, Lat. XIV, 290 [= 4261], ff. 65v-66r.

**267** Anche ai massimi livelli decisionali, si trovava ribadito, a mo' di ritornello, quel caposaldo della legislazione fiscale, in base al quale tutti dovevano partecipare agli oneri («de oneribus») e non solo alcuni (*Senato Secreti*, reg. 2, f. 139r, 21 agosto 1405).

**268** Dalle carte del processo a un fenerator padovano, risulta che gli oggetti domestici erano esclusi dal conteggio, calcolato soltanto su denaro e merci: «massaricie et suppellectilia domus non deberent alicui estimari [...] sed tamen denarii et mercantie» (Venezia, BNM, Lat. XIV, 290 [= 4261], ff. 75v, 76v).

un conflitto di interessi sempre latente, godevano di una preminenza di *status* riconosciuta, di vicinanza agli organi decisionali e di privilegi, tali da rendere, nei fatti, macroscopica la loro disparità rispetto agli altri membri della comunità stessa. La scomunica (*herem*), l'unico altro vero strumento di governo, era nelle mani di un collegio di verso - ma non necessariamente estraneo alle medesime logiche di potere -, formato di dottori della Legge ebraica.

Poteva così succedere che, a metà degli anni Cinquanta, un contribuente moroso si rivolgesse alle autorità veneziane per fare ricalcolare il suo tributo, stabilito da oltre un decennio, accusando il tutore di non averlo salvaguardato da un iniquo riparto: tassato per 143 ducati, ne aveva sborsati 120, e non intendeva saldare il conto. Erano ormai trascorsi ben tredici anni da quando il Senato aveva imposto il prelievo e sebbene non ne avesse fissato la scadenza - fatto piuttosto insolito -, vi faceva sicuramente assegnamento e l'aveva certo già destinato - questo sì normale - a sistemare una qualche partita arretrata. Il caso di Simone del fu Abramo di Germania, pronto a rivendicare i suoi diritti appena uscito di minore età, non doveva essere unico, e il governo, anziché fare la voce grossa con i capi della comunità per non aver riscosso l'intera somma, li invitava a riesaminare la faccenda e raddrizzare gli eventuali torti subiti dal giovane.<sup>269</sup>

Di regola, la giurisdizione in materia fiscale spettava alla nazione ebraica veneta in modo solidale, e se ne facevano garanti dinnanzi alle autorità i responsabili del riparto; era cioè un affare interno alla stessa comunità. In questa occasione, l'intervento dell'Avogaria, che evidentemente aveva accolto il reclamo presentato dal giovane in prima istanza ai propri organi istituzionali ebraici, ci ha tramandato, per una volta, i nomi dei collettori del tributo del 1441, preziosa informazione su una fonte, altrimenti scomparsa, assieme ai verbali. Era stato compito del trevisano Benedetto del fu Calimano<sup>270</sup> e dei padovani Moyse e Jacob, entrambi detti da Ancona, suddividere la tassa ed esigerla dai contribuenti; il registro delle partite d'estimo lo conservava Benedetto, «tansatore et exactore» capo, cui si chiedeva di riconvocarsi d'urgenza coi suoi due colleghi ed eliminare l'ingiustizia, se mai si fosse verificata: anziché procedere per le vie brevi, imputando a esigenze di bilancio il sequestro di quei registri d'estimo con i relativi segreti, il supremo tribunale penale si affidava nuovamente alle strutture comunitarie, e ai tempi delle loro procedure. La pratica segnala un riguardo fuori dell'ordinario nei confronti di

<sup>269</sup> AC, reg. 3583/1, fasc. 1455-1457/II, f. 126v, 12 febbraio 1456.

<sup>270</sup> La sua condotta risaliva al 27 marzo 1425 (Möschter, *Juden*, 380, 384, docc. 19, 21, 27 marzo 1425 e 31 luglio 1425) e il banco era al Siletto; da segnalare, il suo commercio di cristalli lavorati, in società col nobile Pietro Cauco/Coco (*Petizion*, *Estraordinario notai*, reg. 23, f. 26r-v, 2 settembre 1445-19 aprile 1449; *Sentenze a giustizia*, reg. 118, 7 dicembre 1454).

queste tre persone, feneratori tutti, ma d'origine tedesca il primo, e Finzi - di derivazione centro italiana - gli altri due.<sup>271</sup> E a noi offre la prima (forse) testimonianza della separatezza, ormai acquisita/certificata, fra le due tradizioni in seno alla comunità ebraica veneta, laddove si dichiarava che nel riparto del tributo del giugno 1445 i tansatori avevano distinto gli 'italici' dai 'tedeschi'.<sup>272</sup>

Ma non solo sulla Terraferma veneta si riscontravano, persino nei riguardi degli ebrei, quelle difficoltà - meglio, forse, chiamarle incertezze - d'ordine politico, di cui i problemi di bilancio erano pur sempre un corollario, quand'anche dirimente. Nei primi anni Quaranta, evitando accuratamente di imporre agli ebrei, pena l'espulsione, un prestito forzoso a scadenza immediata, le autorità veneziane diedero loro una rassicurante patente di relativa tranquillità: ne riconoscevano i meriti e promuovevano un rafforzamento dell'autorità comunitaria, a scapito di quelle frange di personaggi singoli contrapposti all'istituzione generale, cui la vicinanza al potere aveva giovato, prima i banchieri, poi i medici. Così, dopo aver operato per abbassare gli uni, colpirono gli altri, cancellando la loro franchigia d'ordine fiscale, privilegio molto ambito, più diffuso forse nei domini marittimi che non sul continente.

L'incertezza che regnava nei palazzi del potere di Venezia, e di cui era sintomo la mancanza del pugno di ferro nel perseguire i contribuenti renitenti, derivava dalla confusa situazione sui campi di battaglia, risultato, a sua volta, di un intreccio di alleanze momentanee, nelle quali gli interessi dei vari attori non spiccavano per solidarietà. In questo gioco di rimpallo si palesava l'abilità veneziana a

**271** Dei due d'Ancona, Moise del fu Beniamino era socio, sin dal 19 luglio 1425, di Beniamino di Moisetto da Modena, *alias* da Fermo, nel banco di Vicenza (*Senato Misti*, reg. 55, f. 152r), mentre Jacob di Museto/Moisetto, con banco al Duomo e a Santa Lucia, detto dalla Campana, censito nell'estimo del 1432 (come il suo omonimo Jacob del fu Moise, del secondo banco di Santa Lucia, il cui padre era invece già defunto), per un certo tempo fu anche contitolare di Este (assieme a Josef di maestro Abramo), e, tramite sua moglie Marchesana, cointeressato nei privilegi decennali concessi a Ferrara nel 1424 dal marchese Niccolò III. Jacob uscì assolto dal processo nel 1440 al suo socio Josef di maestro Abramo da Roma, accusato di aver prestato a Padova, pur non figurando nella condotta decennale (del 20 febbraio 1437). Risultò, infatti, che sin dalla precedente condotta quinquennale (del 5 dicembre 1431, ratificata dal Senato, il 18 marzo 1432) aveva facoltà di aggregare altri nella società dei feneratori locali, in quanto loro capo («principalis conductor pactorum iudeorum fenerantium in Padua [et quod] virtute dictorum pactorum poterat conducere alios iudeos ad fenerandum in Padua, ad libitum suum», e che, in quanto tansatore, teneva in casa i «libri datiarum impositarum inter dictos fenerantes dictis temporibus»; e tale funzione continuava a rivestire ancora negli anni Cinquanta (*AC*, reg. 3583/1, fasc. 1455-1457/II, f. 189v, 7 maggio 1456; Venezia, BNM, Lat. XIV, 290 [= 4261], ff. f. 26v, 64v, 1449; Cessi, «La condizione degli ebrei banchieri in Padova nei secoli XIV e XV», 19; Franceschini, *Presenza ebraica a Ferrara*, 129-30, doc. 358, 1° febbraio 1424).

**272** «Collecta [...] exigebatur sive solvebatur [...] a iudeis italicis quia fuerunt divisi a theotonicis». A dichiararlo fu il banchiere Dattalo da Montagnana, figlio del defunto collettore Emanuele (Venezia, BNM, Lat. XIV, 290 [= 4261], f. 68r).

disporre le sue pedine su vari fronti, senza mai troppo disperderle, richiamandosi all'antica sapienza dei 'progenitori', fondata sul predominio in Italia e sul controllo dei traffici in Levante - con relative zone d'influenza.

In una delibera adottata dal Senato nel 1443, si attribuivano in tono enfatico alla fluidità delle vicende sullo scacchiere europeo, le falle apertesesi nel sistema di riscossione delle tasse. Cittadini ed ebrei ne avevano approfittato, e a riprova si citava il caso padovano, dove gli ebrei, anziché versare in contanti la «nova angaria» del 1441, avevano provveduto a scalare dalle proprie quote i crediti verso la Tesoreria veneziana. In questa operazione di conguaglio, piuttosto diffusa, avevano anch'essi potuto giovare del benevolo sostegno delle autorità locali, cui venne perciò ingiunto di tornare all'antico sistema, operando il prelievo direttamente sui beni, nel caso dei cittadini, e sul fitto dei banchi, in quello dei prestatori ebrei.<sup>273</sup> Potremmo aggiungere che nella generale difficile contingenza in cui decenni di guerra avevano ridotto lo Stato veneto di Terraferma, gravando di prestiti forzosi e decime persino nobili e clero, non era sostanzialmente peggiorata la situazione degli ebrei, né era peggiore di quella dei loro vicini: gli ebrei a Padova avevano sofferto più di altri, ma, come abbiamo visto, riuscivano talora ad arrangiarsi, e non erano gli unici a provarci. Tuttavia, ben presto avrebbero subito una prova particolarmente ardua.

#### 4.2.3 Esiti postbellici e riassetto territoriale

La campagna a forte risonanza francescana minorita, volta a trasferire il cimitero ebraico fuori dal centro abitato, iniziata nel 1444, fermata da Venezia perché lesiva dei capitoli dei feneratori,<sup>274</sup> fu ripresa nel 1446 in vista della scadenza della condotta, mentre nel Consiglio dei Dieci circolavano voci allarmate su manovre di Padova «contro il nostro dominio».<sup>275</sup> Si chiuse, il 30 agosto 1448, con la rivincita dell'ex capitano Cristoforo Moro, cui riuscì di far dichiarare esecutivo il suo progetto del 1444 e nulle le tradizionali norme in materia, ribadite pure nella condotta appena rinnovata (aprile 1447). Questa

<sup>273</sup> Si trattava della tassa annuale per la titolarità della licenza di banco (*Senato Terra*, reg. 1, f. 99r, 24 giugno 1443).

<sup>274</sup> *Senato Terra*, reg. 1, ff. 134v, 180v, 19 giugno 1444, 14 febbraio 1446; *AC*, reg. 3649/9, ff. 61r, 183v, 7 luglio 1444, 30 agosto 1448, a margine: «Consilarii pro literis iudeorum Padue pro cimiteriis», con la quale delibera si sconsigliava l'ordine «Pro iudeis» inviato agli ex rettori di Padova, Contarini e Storlato, quasi un anno prima, il 22 aprile 1447. Nell'alternanza di date e fondi archivistici, si ricostruisce il botta e risposta tra Senato e Avogaria.

<sup>275</sup> *CX Misti*, reg. 13, f. 56v.

diatriba, tutta politica, vide per quattro anni contrapporsi in Senato e in Quarantia avogadori, rogati e consiglieri ducali su una clausola specifica - ma evidentemente pregnante - della carta fondativa della presenza ebraica a Padova, la dislocazione del cimitero;<sup>276</sup> e raggiunse l'acme durante la vicenda processuale di Josef del fu maestro Abramo, accusato di aver prestato a Padova pur avendo licenza di banco per Este e Piove. Non seguiremo la trafila giudiziaria, se non per evidenziarne alcuni aspetti illuminanti nel discorso più generale sulla condizione ebraica nella Terraferma: l'inchiesta si fondava sulla denuncia presentata all'Avogaria nel dicembre del 1448 (in periodo quindi di Avvento, con relativa atmosfera) da un uomo di legge veneziano, Marco Cavazza, patrocinatore di clienti dei banchi padovani convinti di essere stati truffati in anni precedenti.

Così, vediamo il podestà Nicolò Contarini avviare l'indagine di sabato (1° marzo 1449), e, sempre di sabato, far arrestare Josef, per poi, in piene festività autunnali ebraiche, scarcerarlo per sopravvenuta infermità; in fine, disputarsi la giurisdizione, con l'Avogaria e il suo collega rettore, il capitano Giorgio Loredan, per ricavarne il terzo di penale spettante alla magistratura giudicante. A Padova, assistiamo allo spettacolo di tutti contro tutti, ciascuno rivendicando la propria potestà: la città, assieme al suo Consiglio e agli oratori nella capitale, e financo il vescovo, in lizza aperta con gli ordini regolari minori.<sup>277</sup> Sempre a Padova, lo Studio procurava all'accusa e alla difesa altisonanti nominativi di giuristi e scolari; e se gli universitari erano un elemento imprescindibile dell'ambiente padovano, non lo erano sempre stati i capitani di ventura, gli uni quanto gli altri difficili da gestire. Aggiungansi ampi settori della classe dirigente veneziana, qui rifugiatasi per evitare l'epidemia. Su questo palcoscenico si muovevano, di necessità, pure gli ebrei: condotte quinquennali, titolari e fattori dei banchi, stima dei pegni e calcolo degli interessi, tenuta dei bollettini, registri e libri di conti, in ebraico e volgare, neofiti: tutti attori in una convivenza, che talvolta poteva assumere forme di «familiaritate»<sup>278</sup> - con rapporti domestici e scambi di libri, e par-

**276** Le tesi del Moro, sostenute dai suoi colleghi avogadori Antonio Giustinian e Marco Venier, erano avversate dai tre Capi dei Dieci (Andrea Mocenigo, cav. Andrea Donato e Matteo Vitturi), e dai sei consiglieri ducali (Tommaso Michiel, Leonardo Contarini, Lorenzo Minio, Natale Donato, Cristoforo Marcello e Pietro Pisani).

**277** Ciscato (*Gli ebrei in Padova*, 51 nota 2) segnalava l'intervento sempre deciso/deciso della Curia padovana, anche sollecitatovi dalla città; un caso di pressione era registrato il 14 dicembre 1446, in vista della scadenza della condotta: «quia instat tempus et finis conducte iudeorum [...] habito pria consilio rev.<sup>di</sup> d. episcopi nostri et egr. d. <sup>orum</sup> doctorum, qui interfuerunt colloquio facto super hac materia cum prefato d. episcopo» (Pietro Donà, definito nella sua biografia «vescovo e umanista»; Menniti Ippolito, *DBI*, s.v.).

**278** Venezia, BNM, Lat. XIV, 290 [= 4261], f. 11r-v. Sul processo, cf. Carpi, *L'individuo e la collettività*, in part. 30-1. Vi fu coinvolto anche Salomone da Cividale, subentrato a Josef nel banco di Piove (*Auditori nuovi*, reg. 3, reg. 1460-1462, 6 novembre 1461).

tecipazioni in affari -; oppure sedimentare intolleranza e astio, con aggressioni improvvise e cruento.

Limitiamoci a elencare alcuni dei personaggi sulla scena: dall'immane neofita, nel nostro caso uno straccivendolo, figlioccio - e omonimo - di Francesco Sforza, chiamato a tradurre le scritture ebraiche, agli eminenti giuristi e avvocati del foro (Jacob Michiel e Bernardo Ciera veneziani, Francesco Capodilista e Francesco Porcellini lettori di diritto civile, Leone Lazzara, Lauro Palazzoli), a prestigiosi padovani (i fratelli Giorgio e Giovanni de Leone, Bonzanino Bongiovanni, Pattaro Buzzacarini, il medico Nicolò di Santa Sofia), e a potenti condottieri e principi stranieri - dal figlio di Azzo, Taddeo d'Este, e dalla sua vedova Margherita Raines, detta la Marchesana,<sup>279</sup> fino ad Alberto dei Pio di Carpi.

Resta la sentenza, pronunciata dal Contarini il 17 luglio 1450: il prestatore, anziano e malato, spogliato dei propri beni, passava il testimone al figlio Abramo; l'anno dopo (4 maggio 1451), gli avogadori Nicolò Bernardo e Matteo Vitturi sollecitavano i nuovi rettori padovani (il podestà Orsato Giustinian e il capitano Luca Tron) a trasmettere a Venezia gli atti in originale per dare inizio al processo d'appello, ma si vedevano recapitare, invece, una ventina di giorni più tardi (25 maggio 1451), solo una copia.<sup>280</sup>

La revisione, per cui si richiedevano gli originali, non era stata proposta da Abramo o da suo padre Josef, ma dagli avogadori, preoccupati che l'ambito giurisdizionale di Padova potesse estendersi ai feuerherren del distretto, rafforzando, per tale via, l'autorità della città sul proprio contado; uno dei fattori di ritornante competizione tra le magistrature veneziane era infatti rappresentato dall'entità della lite in oggetto, il suo raggiungere o meno un certo valore - nel nostro caso, 10 lire -, oltre il quale, la competenza non era più del podestà locale, e in seconda istanza degli Auditori nuovi. La disputa si prolungò ben oltre la pronuncia della sentenza da parte del Contarini;<sup>281</sup> e fu stroncata dal Consiglio dei Dieci, estromettendo l'Avogaria e assegnando l'appello contro il podestà agli Auditori nuovi, una buona

**279** Veneziana, già moglie di Marco Loredan del fu Antonio procuratore di San Marco. Sua figlia Beatrice si imparentò con la famiglia padovana di Bernardino Conti/de Conti (Comitibus), mentre suo figlio Giovanni Cosazza fu condottiero al servizio di Venezia (*Petizion*, Terminazioni, reg. 25, f. 146r-147v, 15 luglio 1507).

**280** Il «Processus et acta potestatum et capitaneorum Patavii contra usuras hebraeorum ab anno 1448 usque ad annum 1450», segnalato da Cessi («La condizione degli ebrei banchieri in Padova nei secoli XIV e XV», 16), è nel codice Venezia, BNM, Lat. XIV, 290 [= 4261].

**281** *CX Misti*, reg. 13, f. 168v, 30 gennaio 1450; f. 175v, 18 marzo 1450; ff. 195v-196r, 19 agosto 1450; reg. 14, f. 18v, 9 dicembre 1450.

volta per tutte.<sup>282</sup> Significò comunque per gli imputati dover sostenere le proprie ragioni davanti a tribunali differenti, e tra loro concorrenti, subirne i dettami e i tempi: insomma, una giustizia, tutta intenta a procrastinare le sentenze per trarne il massimo guadagno, in termini economici e di prestigio. Nel frattempo, durante almeno altri quattro anni, Abramo e il suo fattore Dattolo venivano inseguiti da inesistenti creditori (nonostante l'assoluzione in Quarantia);<sup>283</sup> e, sempre nel frattempo, titolare del banco di Este diveniva Elia figlio di Jacob de Ancona, anch'egli comunque a rischio di «totalis consumptio»,<sup>284</sup> di fronte alle molte pretese di risarcimento per indebita usura mossegli a seguito del subentro nel banco al suo sfortunato predecessore, ora detenuto nelle carceri veneziane.<sup>285</sup>

Si tratta di anni e mesi cruciali per l'attività dei prestatori ebrei padovani, che, a detta di alcuni storici, si sarebbe conclusa appunto nel 1455 con il loro licenziamento.<sup>286</sup> In effetti, gli avogadori Andrea Bernardo e Matteo Vitturi, nostre vecchie conoscenze, nell'ordinare ai rettori e Camerlenghi di Padova di rinunciare a pretendere i fitti arretrati sui banchi, a pena di ben 500 ducati di multa a testa, usarono l'espressio-

**282** «Illa materia penitus sopita sit in totum, [verum] ne deinceps talia scandala sequantur»; pure in Consiglio la soluzione, proposta dai tre Capi (Vettor Dolfin, Giorgio Vallarezzo e Marco Da Lezze) fu molto contrastata. Qualche mese più tardi, questa stessa magistratura, dettando regole generali, in forza della sua autorità in fatto d'indirizzamento politico, stabili, all'unanimità, che a fare testo fossero le concessioni accordate ai singoli luoghi al momento della loro annessione, e citò espressamente il caso padovano (*CX Misti*, reg. 13, ff. 195v-196r, 19 agosto 1450; reg. 14, f. 74r, 15 settembre 1451).

**283** «Abstulerunt ab eo [Abramo] magnam summam pecunie et pignerum et medietatem plus pro pena», si leggeva nella delibera, approvata su proposta del capo dei Dieci Vettor Dolfin e dei consiglieri ducali Ermolao Vallarezzo e Marino Zane (*CX Misti*, reg. 13, f. 175v, 18 marzo 1450).

**284** *AC*, reg. 3583/1, fasc. 1455-1557/II, ff. 86v-87r, 22-23 dicembre 1455 (lettera degli avogadori Andrea Bernardo e Matteo Vitturi al podestà di Este, Jacob Bembo). Lo stesso Jacob di Moisetò era stato indagato nel 1453 con l'accusa di aver promosso una raccolta segreta di denaro tra i suoi colleghi feneratori, per ottenere, sotto banco, dal Vitturi, allora podestà, il dissequestro dei registri dei pegni (essenziali per calcolare, sul giro d'affari, le condizioni d'estimo di ciascuno), quei medesimi libri che, nel 1456, serviranno a rivedere le tasse addossate al giovane Simone del fu Abramo de Alemania.

**285** *AC*, reg. 3583/1, fasc. 1455-1557/II, f. 150v, 10 marzo 1456; a scriverlo al suddetto podestà di Este furono i tre avogadori Andrea Bernardo, Zaccaria Trevisan e Ludovico Foscari, appena entrati in carica. Quest'ultimo, personalità della cerchia intellettuale, solo due anni più tardi si faceva vanto di aver osteggiato il prestito ebraico a Marostica, e, da avogadore, impiegherà nella requisitoria un linguaggio, di tenore apocalittico, inusuale nella letteratura giurisprudenziale veneta, giungendo a equiparare i feneratori a eretici passibili della massima pena («credentes exerceri sine peccato posse heresim incurere»), ribelli persino alla propria Legge («abhorrentes predictos ebreos fenerantes, cum, per ius divinum, non solum istud prohibitum sit christicolis sed ebraico populo») (*AC*, reg. 3651/11, f. 43r, 13 ottobre 1458; Picotti, «Le lettere di Ludovico Foscari», 46).

**286** Cacciati nel 1455, già richiamati nel 1467 (Cessi, «La condizione degli ebrei banchieri in Padova nei secoli XIV e XV», 18 nota 5).

ne «fuerint licentiati a nobis», seguita però subito dalla notizia che «illos ebreos [non «iudeos», si badi] Padue [...] redierunt Paduam», dopo aver convinto le autorità giudiziarie veneziane delle loro buone ragioni.<sup>287</sup> Quindi, erano tornati a casa soddisfatti; l'esatto opposto di quanto si è dedotto per l'errata interpretazione di un termine corrente nella prassi delle magistrature veneziane, dove, di norma, gli inviati, presentate le proprie istanze, dovevano lasciare la seduta (appunto, essere «licentiati») e attendere la risposta fuori dalla porta oppure tornarsene a casa. In questo caso, dunque, i feneratori furono autorizzati a operare a Padova e in tutto il Padovano («in Padua et in castris et locis Paduani territorii») fino alla scadenza della condotta quinquennale, al tasso massimo d'interesse ridotto dal 20 al 15%; poi si sarebbero ridiscussi i loro patti.<sup>288</sup> Nel frattempo la pace di Lodi (9 aprile 1454) aveva finalmente posto termine alla guerra sul fronte veneto occidentale, e anche per gli ebrei di queste terre della Serenissima iniziava una nuova età.

Ci siamo dilungati sulla vicenda padovana ritenendola emblematica dell'insicurezza, forse meglio indeterminatezza, del proprio *status* che, a metà del Quattrocento, dovevano avvertire gli ebrei, in particolare quelli della Terraferma veneta. Qui, i risvolti economici, e prima ancora politici della situazione generale, imponevano alla classe dirigente veneziana di giocare su più fronti per accontentare interessi, tra loro opposti, a livello locale e all'interno dello stesso governo, senza comunque rinunciare a far buon uso della retorica della tradizione avita, quando le circostanze lo richiedessero.

Ma ora torniamo, presente ancora alla mente il caso padovano, a confrontarci con il ritmo degli esborsi, e la loro cadenza quinquennale nei tre lustri (1442-1455) conclusivi della guerra antiviscontea: al prelievo del 1442, si susseguirono un mutuo di 4.000 ducati imposto nel 1447 su tutti i contribuenti ebrei della Terraferma;<sup>289</sup> uno di 10.000, nel 1451, sui feneratori di Istria e Terraferma, con l'impegno a non più gravarli per i successivi sei anni,<sup>290</sup> seguito, cionon-

**287** AC, reg. 3583/1, fasc. 1455-1457/I, ff. 84v-85r, 19 dicembre 1455.

**288** *Senato Terra*, reg. 3, ff. 185v-186r, 4 dicembre 1455, lettera ai rettori di Padova registrata il 7 gennaio 1456; la delibera del Senato, che pure era stata adottata quindici giorni prima della sentenza dell'Avogaria, fu invece notificata a Padova due settimane dopo, al termine delle festività natalizie.

**289** Il denaro andava versato alla Camera entro metà ottobre - ossia entro venti giorni -, e ogni ritardo gravava per  $\frac{1}{4}$  sul capitale (*Senato Terra*, reg. 2, f. 45r, 28 settembre 1447). Quasi in contemporanea (*Senato Mare*, reg. 3, f. 38v, 27 dicembre 1447), un prelievo di 5.000 ducati fu caricato sui feneratori attivi nelle Terre da Mar, in particolare sui numerosi candioti ricchi («multi et potentes»), con scadenza gennaio 1448; ma, nell'emergenza, i governatori delle Entrate furono autorizzati a prendere la somma a cambio nella capitale al tasso migliore e gravarne la spesa su Creta, assoggettando i ritardatari a un supplemento di  $\frac{1}{2}$  sul capitale.

**290** Due erano le scadenze, l'una a metà gennaio e l'altra a metà aprile 1452 - e non più 250 al mese per tre anni, come era stato deliberato giusto un mese prima; nella stes-

nostante, da uno di 8.000, nel 1453, esteso a tutti i contribuenti,<sup>291</sup> ultimo della sequenza dei cosiddetti prestiti; soltanto dal 1455 si riprendeva con il normale tasso, ora iscritto a bilancio per 2.000 ducati annui, fino a tutto il 1459.<sup>292</sup> Se nel 1447 l'urgenza era stata dettata dalla necessità di fare risalire il Po a trentasei galeoni (di cui sette pagati da Creta) per bloccare l'avanzata su Piacenza delle truppe della Repubblica Ambrosiana, agli ordini di Francesco Sforza, quello del 1451 serviva a pagare gli uomini d'arme stanziati nel Veronese, per placarne le turbolenze e rimmetterli in marcia verso Cremona, mentre incombevano le onoranze da tributare all'imperatore Federico III nel suo prossimo passaggio per la Repubblica.<sup>293</sup> Insomma, la situazione non ammetteva né remore, né pause:

condiciones rerum et temporum [...] nos non solum inducere sed sollicitare debent ad faciendum omnes posibles provisiones pro recuperando pecunias.

Al ritorno a un'approssimativa normalità concorsero anche le misure approvate il 19 luglio 1455 in Senato, su proposta dei Savi alla Camera degli imprestiti:<sup>294</sup> si decise di chiudere con i prestiti forzosi ver-

---

sa seduta, per rendere più allettante il mutuo di 50.000 ducati imposto alla generalità dei contribuenti, si offrì il 2 e 1/3% a chi li avesse già pronti. Anche in questo caso, tale era l'emergenza, da richiedere, a distanza di neppure un mese, una correzione della delibera, per obbligare i feneratori della Terraferma e dell'Istria a versare 3.000 ducati l'anno per un triennio (*Senato Terra*, reg. 3, ff. 10v, 14r-v, 22 novembre, 20 dicembre 1451).

**291** Da pagarsi metà a gennaio e metà ad aprile del 1454, mentre, nelle Terre da Mar, uguale cifra andava versata, metà ad aprile e metà ad agosto; la delibera, su proposta dei quattro Savi «ad inveniendum denarios» (Vettore Capello, Francesco Zorzi, Paolo Bernardo e Filippo Foscari), passò, eccezionalmente, all'unanimità (*Senato Terra*, reg. 3, f. 91v, 7 dicembre 1453). Le regioni marittime non furono in grado di osservare le scadenze: a Negroponte e a Corfù vennero concesse delle dilazioni; non a Creta, dove, anzi, si usarono le maniere forti. Per incassare i 5.900 ducati dovuti dall'isola, si ricorse a carcere e pignoramenti, finché una missiva ducale, accogliendo la protesta di due camerlenghi della giudecca di Candia, non ordinò al locale reggimento di fissare nuove scadenze e liberare i detenuti, chiarendo comunque che «quod differtur non aufertur» (*DC*, b. 2, Lettere ducali, quat. 22, anni 1454-1455, f. 63r-v, 15 aprile 1455). Sulla vicenda cretese, intrecciata con accuse di profanazione dell'ostia e corruzione di gentiluomini veneziani, e protrattasi per un triennio (1452-1454), si veda più oltre.

**292** La delibera contemplava anche di versare altri 46.000 ducati alla Camera degli imprestiti, definita «fundamento et radicibus huius gloriosissimi status et libertatis», per evitarne la rovina. Nel riparto generale sugli ebrei delle Terre marittime il Senato per una volta distinse fra i cretesi, tenuti a versare 2.000 ducati l'anno, e tutti gli altri, 1.000; e solo ai primi ingiunse di ritrovarsi a Candia per il riparto delle quote (*Senato Terra*, reg. 3, f. 162r, 19 luglio 1455).

**293** Con la stessa causale, gli ebrei cretesi erano tenuti a concedere un 'mutuo' di 3.000 ducati entro un mese, da scomputare sul terzo - e ultimo - anno della loro «collecta» (*Senato Mare*, reg. 4, f. 100r, 7 gennaio 1452; *DC*, b. 2, Lettere ducali, quat. 21, anni 1450-1451, f. 60r, 13 gennaio 1452).

**294** *Senato Terra*, reg. 3, ff. 161v-162r.

sati nel Monte (poi detto vecchio), in base alla dichiarazione giurata dei propri beni, e si introdusse, da metà degli anni Sessanta - ossia all'inizio della nuova logorante stagione di guerre, questa volta contro i turchi -, il prelievo della decima, calcolata sulla denuncia autografa della proprietà immobiliare.<sup>295</sup> Ma anche di tutto questo tratteremo nel prossimo capitolo.

A ridosso di metà Quattrocento, i ceti dirigenti della Repubblica si erano ritrovati, forse con una certa loro sorpresa, di fronte a una accresciuta diffusione dei banchi di prestito feneratizio sul territorio: certo, l'argomento non fu sollevato nei numerosi capitoli negoziati e in fine concessi da Venezia a quelle sue regioni del Veronese, Bresciano e Bergamasco, cui sarebbero toccati ancora tre lustri di devastanti guerre.<sup>296</sup> Eppure, in alcune zone della Lombardia, passate sotto sovranità veneziana, esisteva già un reticolo di nuclei ebraici; sostenerli o eliminarli era materia di dibattito nelle alte sfere, con immediato riflesso a livello locale. Ma, prima ancora, il problema si poneva in quelle aree del Veneto occidentale nelle quali per troppo tempo aveva infuriato la guerra, spopolando città e campagne, originando miseria ed epidemie.

Procedendo verso ovest, tra Vicentino e Veronese, si poteva notare nell'ambito del prestito, un accentuarsi dell'attività di *strazzeria* (ossia di rielaborazione e commercio di prodotti di seconda mano), tipica di una società in cui il contante era sempre più raro e prezioso, e gli oggetti e attrezzi indispensabili alla vita quotidiana rappresentavano l'ultima risorsa da impegnare; e non sarà questo il minore dei temi delicati sventolati nei sermoni dei minoriti. La compravendita di pegni inesitati e il loro riuso - a seguito di trasformazione -, da sempre una normale pratica operativa, aveva infatti assunto veste ufficiale, proprio a Padova, dove nel 1448<sup>297</sup> il giurista Michele da Marostica elaborò un arbitrato in grado di far convivere in un'unica fraglia *strazaroli* cristiani ed ebrei (un *unicum*, a mia conoscenza), sulla base di regole codificate e condivise.<sup>298</sup> La *strazzeria* aveva una se-

<sup>295</sup> *Descripcion*, 359.

<sup>296</sup> *Senato Misti*, reg. 60, *passim*, e *Senato Terra*, reg. 1, *passim*, per gli anni 1440-1446, con un'impennata di capitoli soltanto nell'agosto del 1440, nei quali comunque non figura la questione ebraica.

<sup>297</sup> Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, 255-60, doc. X, 23 ottobre 1448, ripreso per la sua rilevanza storica prima ancora che economica da Cessi («La condizione degli ebrei banchieri in Padova nei secoli XIV e XV», 14-15 nota 2). Otto erano, e anche in seguito dovevano restare, le botteghe autorizzate a operare nella «fraglia di strazaroli [...] se intenda havere in si do parte, cioè de strazaroli christiani, da una e di strazaroli zodei, da l'altra».

<sup>298</sup> L'esperimento aveva già una sua tradizione: nel 1393 i fratelli Angelo ed Emanuele/Manovello del fu Salomone (cui era presto subentrato il figlio Salomone), rispettivamente in contrada del Volto dei Negri e delle Beccherie vecchie, si erano accordati con la corporazione degli *strazzeri*, per aprire una bottega in città e un banco alla

conda indubbia prerogativa, a scanso di possibili reprimende dispen-  
sate dai predicatori, e non solo da loro: non comportava usura. Nel  
caso padovano, arrivava, anzi, fino ad estendere agli ebrei la facoltà  
di lavorare nell'ambito dei nuovi prodotti («che tutti i strazaroli s'è de  
l'arte vecchia come della nova se intende una arte e una fragia») – al-  
tro *unicum* –; o, più probabilmente, certificava una situazione già in  
essere. Senza dubbio, offriva pure una scappatoia a quanti, dopo il  
divieto (ufficiale) di tenere banco, «cum sue astucie et sagazità conti-  
nuamente hano prestado, marchadantato et facto circa a ziò ogni suo  
volere occultamente» approfittando delle «strazarie» a loro lecite.<sup>299</sup>

Come questo caso insegnava, era la realtà locale a marcare l'im-  
pronta, persino oltre l'intenzione del governo veneziano. A maggior  
ragione nei centri minori, e laddove comunque operava un solo banco  
(indipendentemente dal numero dei soci e dalla sua consistenza pa-  
trimoniale), obbligato a coltivarsi le giuste amicizie e ad aggiornar-  
le ciclicamente; perché, a livello territoriale, se una condotta fene-  
ratizia durava, di regola, quanto l'incarico di due podestà (ossia sui  
quattro anni), la sua pratica quotidiana risentiva delle lotte di pote-  
re, i cui tempi erano, di loro natura, diversi e più imprevedibili. Nel  
Vicentino, ad esempio, vediamo il caso di Marostica, dove i patti ac-  
cordati sin dal 1423 a Simone del fu Moise da Spira, furono contesta-  
ti al primo rinnovo di Consiglio, e ritoccati a svantaggio del prestatore;  
trascorso un altro decennio, l'illustre medico, nonno dell'ancor più  
rinomato iniziatore nel 1483 a Soncino dell'omonima stamperia, pre-  
ferì trasferirsi nella vicina Bassano.<sup>300</sup> Poi, nei primi anni Cinquan-  
ta, in questa cittadina del distretto vicentino, il cui nome resterà le-  
gato alla vicenda del presunto omicidio rituale, veniva inaugurato il  
magazzino («camera») dei pegni da vendere all'asta, in attesa di ri-  
vedervi operare un banco ebraico; ma l'iniziativa ebbe breve vita.<sup>301</sup>

fiera, pagando 1 ducato l'anno. La materia era fonte di continui litigi: così nel 1429, il  
«milite» della fiera fu chiamato a dirimere la disputa tra il gastaldo degli ebrei, Abra-  
mo del fu Angelo (del fu Salomone?) di piazza dei Legni, e il sindaco della «frataglia»  
cristiana, che intendeva posizionare il banco ebraico fuori dalla ruga dei cristiani (Ces-  
si, «La condizione degli ebrei banchieri in Padova nei secoli XIV e XV», 9, 1393; 26-7,  
docc. III-IV, 18 novembre 1406, 29 novembre 1429). Il Volto dei Negri rimase un indi-  
rizzo fisso della *strazzeria* ebraica, pur nel cambio dei gestori: negli anni Settanta, vi  
operava Emanuele «francigena» (ossia, quasi certo, della famiglia de Gallis), incappato  
in un'inchiesta per moneta falsa, coniata nel Mantovano e Ferrarese (*CX Misti*, reg. 18,  
ff. 89r-90r, f. 112v, 29 novembre 1473, 16 marzo 1474).

**299** Si addivenne al ripristino delle primitive attività accrescendo di 50 ducati l'anno  
il fitto dei banchi dovuto ai Provveditori alla Camera degli imprestiti prima, ai gover-  
natori delle Entrate poi, per un totale di 850 ducati divenuti praticamente fissi e per-  
manenti (*Senato Terra*, reg. 11, f. 5r, 11 marzo 1490).

**300** Colorni, *Judaica minora*, 344-5, in part.

**301** «Pro hebreis qui in ea terra erunt» (*Senato Terra*, reg. 3, f. 6r, 6 ottobre 1451). La  
camera dei pegni ebbe breve vita, alla stregua del banco aperto da Angelo Lipomano:  
l'una fu chiusa nel 1457, quando Vicenza rivendicò l'esclusiva degli incanti, per diritto

Di nuovo, e ci spostiamo ad Arzignano, erano le reali condizioni in cui si praticava il prestito, e l'interpretazione delle relative clausole, a suscitare, questa volta, lo sdegno degli avvocatori, cui spettava d'ufficio - lo ribadivano con un certo cipiglio - far osservare leggi e privilegi, e punire i delinquenti; anche qui e in questo caso, tutto si sistemò con una forte penale, da spartirsi tra avvocatori e creditori ancora da identificare.<sup>302</sup> Proseguendo in direzione di Verona, a Soave, un altro banco gestito da ebrei tedeschi sperimentava, a distanza di neppure due mesi, analoga inchiesta e multa di entità simile; anche il testo della sentenza ripeteva, a mo' di fotocopia, uguali accuse, con richiami evidenti a uno schema di contestazioni reali, denunciate solo all'occorrenza, e in questo caso comprovate da testimoni. I fratelli tedeschi Bonaventura e Armano di Meir da Alemagna [Herman di Germania] ammettevano un'unica infrazione ai loro patti feneratizi: aver prestato al 30 anziché al 20% ai distrettuali del Veronese, nel cui circondario, giocando un po' sull'equivoco, abitavano ed operavano essi stessi.<sup>303</sup> Eppure il trattamento a loro riservato - più bonario, e privo di certe asprezze enfatiche (quale «in maximam [...] infamiam et vituperium ser.<sup>mi</sup> dominii nostri») - denotava una diversa situazione rispetto alla pronuncia contro il banchiere di Arzignano.

In effetti, seppure ce ne sfugga il motivo, Soave godeva in quel tempo di un riguardo speciale: un breve pontificio incaricava il cardinale Francesco Condulmer, vescovo di Verona, di assolvere la città dalla scomunica inflittale per aver accolto, oramai da tempo 'immemorabile', feneratori ebrei. L'usura praticata in modo palese rappresentava un minor danno per il popolo, e giustificava quindi il perdono;<sup>304</sup> per estensione, la grazia si applicava a quanti, anche per il passato, avessero affittato case a uso di banco e (persino) di sinagoga. Per il futuro, Niccolò V demandava alla coscienza del presule di stabilire

---

statutario; il secondo fu soppresso l'anno successivo, a richiesta del vescovo di Padova e Vicenza, il cardinale di San Marco Pietro Barbo (poi papa Paolo II), sostenuto dai potenti avvocatori Ludovico Foscari *doctor*, Zaccaria Trevisan *doctor et miles* e Paolo Bembo *miles* (AC, reg. 3583/1, fasc. 1455-1457/II, f. 326r, 3 marzo 1457; reg. 3651/11, f. 43r, 13 ottobre 1458; *Auditori nuovi*, reg. 3, 8 luglio 1461).

**302** AC, reg. 3649/9, ff. 186v-187r, 8 novembre 1448. I tre avvocatori (Tomaso Duodo, Andrea Morosini e Nicolò Bernardo), «quibus spectat observari facere leges et privilegia per dominium nostrum et eius Consilia concessa, et contrafacientibus obviare, et eos debita pena punire», condannarono Zanatano del fu Musetto a versare, per conto dei suoi fratelli e nipoti, e del loro ex socio e predecessore Josef di Abramo, al massaro comunale l'eccedenza d'usura da lui incassata, in attesa di rimborsare chi, con prove valide, lo reclamasse.

**303** AC, reg. 3649/9, ff. 187v-188r, 4 dicembre 1448.

**304** Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 957-9, doc. 790, 16 agosto 1451. Questa linea di pensiero doveva presto condurre, nella normativa della penisola, alla cosiddetta 'tolleranza', un atto, a firma del cardinale camerlengo, che sollevava il sovrano da ogni problema di coscienza rispetto all'usura, praticata dai banchi ebraici in conformità a norme certificate dalla Chiesa e, dunque, lecite.

se permettere agli ebrei di continuare ad operare in città, moderando, semmai, il tasso d'interesse e imponendo – come uniche misure dal pontefice espressamente indicate –, di osservare le feste comandate (domeniche e settimane sante, anzitutto).<sup>305</sup> Evidentemente, il Condulmer ritenne Soave meritevole di particolare benevolenza, e il Consiglio dei Dieci fu lieto di assecondarlo: per una volta tanto, la Curia aveva dato man forte al governo; e da Venezia fu ingiunto ai suoi rappresentanti sul territorio di non assecondare eventuali obiezioni da parte di autorità locali. Ma il decreto dei Dieci andava oltre, fornendo un quadro tragico della condizione in cui la guerra, ormai agli sgoccioli, aveva ridotto la Terraferma occidentale, e in particolare la città scaligera: spasimavano per impegnare i propri beni ai banchi ebraici, tutti quanti, fossero i molti veronesi, prigionieri del marchese di Mantova, desiderosi di pagarsi il riscatto, fossero le persone libere sì, ma oberate da insostenibili tributi ordinari e spese militari (guastatori, soldati e cavalli); per tacere di danni a cose e persone.<sup>306</sup>

Questa notizia, apparentemente locale, evidenzia il ruolo del banco di Soave nell'ambito del suo territorio, e finanche nel capoluogo: prima ancora della pronuncia del Consiglio dei Dieci, era stato il Senato, a fine 1452, a scrivere ai rettori di Verona di convocare i maggiori della città per scusarsi di aver dovuto accogliere, date le circostanze, la richiesta di Legnago e Porto di erigere un banco feneratizio.<sup>307</sup> Se il governo aveva fino ad allora avallato la contrarietà del Consiglio scaligero al prestito ebraico, lo invitava ora a mostrarsi «pacientissimo» all'apertura di nuovi banchi nel contado, non essendovi altro modo per i distrettuali – anch'essi sudditi fedeli – di procurarsi il denaro, sul quale, d'altronde, i cristiani lucravano ancora più degli ebrei.<sup>308</sup> La Signoria sconfessava così l'impegno assunto appena cinque anni prima, allorquando, dopo un'iniziale riluttanza

**305** Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 957-9, doc. 790, 16 agosto 1451. In precedenza, anche Udine si era rivolta al doge, chiedendo di poter adire la Curia per farsi sollevare dalla scomunica, che, a parere di certi teologi, doveva essere comminata a chi accogliesse un banco ebraico in città. Il governo le inviò il relativo passaporto, ma il viaggio a Roma fu vanificato dall'annullamento della condotta, oggetto delle crisi di coscienza delle autorità locali (*Senato Terra*, reg. 2, f. 167v, 16 gennaio 1451). Per un esito differente, cf. Pordenone, altra diocesi friulana, ma di giurisdizione imperiale.

**306** La delibera, riproposta il 5 febbraio 1453, dopo essere stata respinta il 24 gennaio, incontrò comunque una certa opposizione (9/3/3) (*CX Misti*, reg. 14, 146v).

**307** «Iustissimis de causis» (*Senato Terra*, reg. 3, f. 45r, 9 novembre 1452).

**308** *Senato Terra*, reg. 3, f. 45r, 9 novembre 1452. Alla delibera, proposta dai due Savi di Consiglio, Paolo Tron e Zaccaria Vallarezzo, fecero seguito, due giorni più tardi, la lettera a Carlo Marino e Nicolò Memmo (rispettivamente podestà e capitano di Verona) e quella al provvisore di Legnago. «Certissimum est quod necesse est maiori parti, ymo quasi omnibus eis, recuperare pecunias mutuo, nec est verissimile ut in aliquo loco reperiant nisi cum interesse et damno eorum [...], et preterea non minus, sed longe magis utilitatis, volunt christiani quam hebrei». Legnago aveva svolto un ruolo essenziale nell'accanita difesa di Verona dell'estate del 1452 (*Senato Secreti*, reg. 19, f. 143v).

a infrangere la parola data, foss'anche nei confronti di ebrei, aveva stracciato la condotta, da lei accordata all'insaputa (nella versione ufficiale) della città scaligera.<sup>309</sup>

Ma un impegno ancora più delicato aveva allora ottenuto Verona: la Dominante si obbligava a non firmare più alcun patto con gli ebrei senza il preventivo assenso della città suddita;<sup>310</sup> ed esplicitamente le riconosceva la giurisdizione in materia per tutto il Veronese (alla stregua, come abbiamo visto, di Vicenza sul proprio distretto), secondo un criterio di politica generale, che ripristinava, nei rapporti col territorio, le clausole sancite al tempo della conquista.<sup>311</sup> Una lesione della potestà sovrana, su cui il governo centrale aveva dovuto cedere, e un grave rischio per gli ebrei, se effettivamente si fosse applicato, stante l'intenzione della città di eliminare la loro presenza in tutto il circondario.<sup>312</sup> Tuttavia, Verona un temporaneo successo in questo senso l'ottenne, malgrado le devastazioni belliche e la peste l'avessero costretta a ridurre le multe, per migliaia di lire, inflitte ai tanti suoi debitori, trovatisi con pegni inesigibili; e aveva motivato lo sconto come stimolo ai debitori incalliti<sup>313</sup> a sistemare i propri conti.

A Soave non c'era riuscita, a Porto e Legnago forse sì: qui infatti, sin dal 1445, il podestà aveva minacciato di cacciare lo «zudio» «se 'l non ten modo de tegnir fornido el so bancho de denari»,<sup>314</sup> sebbene poi, fin oltre la seconda metà del Quattrocento in quest'area

**309** «Faciat pro nostro dominio potius complacere dicti comunitati quam iudeis» (*Senato Terra*, reg. 2, ff. 21v-22r, 12 febbraio 1447). Il retroscena, con la trattativa interrotta per discuterne in un Consiglio segreto, la convocazione dei feneratori (che però non si presentarono) e in fine il successo dell'iniziativa scaligera, erano raccontati in una relazione sull'andamento del negoziato spedita a Verona dal giurista Bartolomeo Cipolla e dai suoi colleghi Desiderato Pindemonte e Antonio da Concorezzo (Varanini, «Appunti per la storia del prestito e dell'insediamento ebraico», 627 nota 25, 6 febbraio 1447).

**310** «Deinceps, similis concessio in Verona aut Veronense territorio fieri non possit, absque expresso consensu comunitatis Verone» (*Senato Terra*, reg. 2, ff. 21v-22r, 12 febbraio 1447).

**311** Il principio venne ribadito nel 1451 dai Dieci, nell'intento di porre fine a qualsiasi disputa in proposito: «Intelligentur, et de cetero sint, pro omnibus terris et locis nostris, secundum primas concessionnes, que in acquisitione terrarum sibi facte sunt [...] itaque capita istius Consilii non habeant amplius similes querellas» (*CX Misti*, reg. 14, f. 74r, 15 settembre 1451).

**312** «Fortassis alii qui sunt in districtu Verone non remanebunt» (Varanini, «Appunti per la storia del prestito e dell'insediamento ebraico», 627 nota 25).

**313** «Impunitati assuefactos». Da considerare altresì la presenza in città del minorita Giovanni da Capestrano, che vi predicò fino al 7 febbraio 1451. Tuttavia, ancora per il Natale del 1455, il Senato non mancava di inserire, tra le concessioni di 'grazie', l'ordine ai rettori di fissare nuove scadenze ai debitori, tutti «pauperibus et miserabilibus personis», conforme a «iustitia, equitas et pietas» (AACVr, reg. 60, f. 38v, 21 gennaio 1451; *Senato Terra*, reg. 3, f. 189v, 30 dicembre 1455; Grubb, *Family Memoirs from Verona*, 78-9).

**314** Varanini, «Appunti per la storia del prestito e dell'insediamento ebraico», 627, 11-12 febbraio 1445, nr. 27. Per le singole vicende mi permetto di rinviare ai lavori di Rachele Scuro.

(comprendente anche Cologna e Lonigo) operassero feneratori di tradizione italiana. Nell'anno 1500 Soave, Legnago, Porto, Cologna e Peschiera si appellarono al doge, inviandogli una vera e propria memoria storica, per scongiurare il rischio venissero invalidate le condotte, in base alle quali nel precedente decennio i loro banchi feneratizi avevano funzionato; si auguravano di neutralizzare, in tal modo, gli effetti del decreto del 14 aprile precedente, con cui il Senato avocava a sé l'esclusiva competenza in materia di prestito ebraico, retrodatandola al 1489.<sup>315</sup> Apprendiamo, così, che Legnago e Porto avevano ottenuto di «condur hebrei feneranti in quelli logi cum quello melior modo potevano, aliquibus in contrarium non obstantibus», e i relativi capitoli erano stati ratificati dal Senato nel febbraio del 1453;<sup>316</sup> trascorsi dieci anni, nell'agosto del 1464, il Consiglio dei Dieci aveva esentato Legnago, Peschiera e Soave dalle restrizioni al prestito ebraico imposte a tutti «i castelli del Veronese non potesse[ro] condur né capitular cum hebrei, nisi cum certa conditione»; e in parallelo aveva riservato il medesimo trattamento a Soave, rispettivamente il 20 febbraio 1451 e 15 febbraio 1463.<sup>317</sup> Quindi, all'aprirsi del nuovo secolo era ancora riconosciuto alle quattro cittadine del Veronese un singolare privilegio, ossia la facoltà di negoziare a livello locale i capitoli dei propri banchi.

Tra parentesi, circa mezzo secolo più tardi, ai tempi della Lega di Cambrai, si sarebbe riprodotto lo stesso meccanismo, e le quattro città poterono in qualche maniera sobbarcarsi, solo grazie all'intervento finanziario dei feneratori – e il governo veneziano ne era ben consapevole –, i costi della guerra, quasi la fotocopia di un elenco stilato al termine del conflitto antvisconteo; si andava dalle spese per gli uomini d'arme alla guardia delle fortezze, dai lavori di manutenzione del Brenta alla tassa sul sale; tra le voci specifiche, solo i galeotti, arruolati nella flotta, segnalavano quanto sul bilancio statale passassero ormai i mutati equilibri mediterranei.

Tornando indietro agli ultimi anni di una guerra, combattuta sui campi di battaglia, non meno che nelle segrete stanze della diplomazia, incontriamo in quelle aree contese dalla Serenissima e dal ducato

**315** *Senato Terra*, reg. 13, f. 128r, 14 aprile 1500. La parte del Senato, dalla fraseologia intrisa dei tradizionali motivi antiebraici in chiave salvifica, con richiami al sangue cristiano e alla nefasta rabbia giudaica, reiterava la decisione del Consiglio dei Dieci del 23 luglio 1489 (*CX Misti*, reg. 24, f. 126r-v), evidentemente ignorata, come lo erano state le precedenti, pure citate, del 30 marzo 1424, 28 maggio 1430 e 12 luglio 1462.

**316** *Senato Terra*, reg. 3, f. 45r, 9 novembre 1452, 18 febbraio 1453.

**317** La missiva ducale (*Senato Terra*, reg. 13, ff. 167v-168r, 20 dicembre 1500) faceva seguito al parere favorevole dei rettori delle quattro località; la concessione fu estesa anche a Este e «Castro» (Castelbardo? probabile, formando, nel testo, quasi un'endiadi con Este). Minore fortuna arrise a Moise di Moise da Modena, la cui condotta per Padenghe, sul Garda, allora censita nel distretto bresciano, fu cassata (*Senato Terra*, reg. 4, f. 174r, 30 giugno 1461).

di Milano - verso ovest, tra l'Oglio e l'Adda, e verso sud, lungo il Po -, alcuni insediamenti ebraici già radicati sul territorio, non un semplice reticolo feneratizio, tipico delle terre tra Vicentino e Veronese:<sup>318</sup> ricordiamo Crema e Lodi in direzione di Pavia, Cremona e Piacenza verso le piccole signorie padane. Fra le terre lombarde del Cremonese e del Lodigiano, Crema sarebbe divenuta città suddita veneta,<sup>319</sup> mentre le altre lo furono solo a intermittenza; e, lungo il confine, alla stregua della popolazione locale, anche i feneratori ebrei dovettero subire frequenti e repentini cambi di regime. Esempio il caso della famiglia già più volte ricordata dei da Spira, poi Soncino, passata dal dominio visconteo a quello veneziano e presto ritornata sotto il suo pristino signore; scelsero di passare nella Serenissima, quando la tipografia era oramai divenuta la loro ragione di vita, e non fu un'esperienza felice.

A segnare questa guerra, dalla durata pluridecennale, non fu soltanto la situazione di quanti si ritrovarono ad aver mutato di sovrano, sotto la spinta dagli eventi, ma pure gli intrighi e i tradimenti, tentati e/o promossi da ampi settori delle classi dirigenti locali, e l'irrequietezza dei condottieri militari, inclini a sperimentare nuove avventure. In almeno un caso, rimasto nelle cronache, gli ebrei favorirono il cambio di fronte, ma faticarono a guadagnarsene in concreto il merito. Il lodigiano Sabato Vitali del fu Vitale, protagonista della repentina conquista veneziana della sua città, ricevette immediati encomi e grandi promesse; ma ancora negli anni Settanta lamentava di avere a carico una famiglia numerosa e impoverita, cui era stato dapprima assegnato in ricompensa l'ostello degli ebrei a Venezia, poi un banco a Peschiera, e in fine a Villafranca.<sup>320</sup>

**318** Irrilevante la documentazione sulla presenza ebraica a Bergamo e Brescia, dove di loro non c'è menzione nei capitoli contro gli usurai e i venditori a stocco, e neppure nei decreti d'espulsione di forestieri e stranieri (*Senato Terra*, reg. 1, ff. 147v-148r, 6 gennaio 1445; *CX Misti*, reg. 14, 183r, 2 dicembre 1453). E neanche, ripetiamo, all'inizio degli anni Quaranta, nei vari capitoli a sollievo delle località del Bresciano e Bergamasco, devastate della guerra (*Senato Misti*, reg. 60, *passim*).

**319** In base all'art. 5 della resa di Crema e del suo territorio a Venezia, «tutti gli zudei che stanno in la dicta terra de Crema siano salvi per lor persone et per li pegni quali hanno appresso de loro, et sia de chi se voglia, et tractati come li cittadini de Crema» (Simonsohn, *The Jews in the Duchy of Milan*, 56, doc. 68, 16 settembre 1449).

**320** Il feneratore lodigiano si lasciò convincere dal Colleoni, nel 1445, a tradire lo Sforza; l'occupazione veneziana, cui aveva dato un essenziale contributo, si protrasse un altro biennio (1447-1449); profugo in Veneto con dodici membri della famiglia, gli fu assegnata in gestione, per vent'anni, la «hosteria» ebraica di Venezia - già vincolata ad altro ebreo -, e in fine, nel 1464 un banco in esclusiva a Peschiera per un quarto di secolo - ne aveva chiesto il doppio -, con la promessa, pure stavolta vana, di trasferirsi a Verona, qualora gli ebrei vi fossero stati riammessi. Concluse la sua travagliata esistenza di banchiere a Villafranca (*Senato Terra*, reg. 3, f. 50v, 16 dicembre 1452; *CX Misti*, reg. 17, ff. 145r, 200r, 11 luglio 1470, 29 aprile 1472; *CCX*, Lettere, fz. 3bis, doc. 281, 27 settembre 1503; Simonsohn, *The Jews in the Duchy of Milan*, 34, doc. 42, ca 28 maggio 1445).

Potremmo fare nostro il sommario giudizio di Simone Luzzatto, espresso due secoli più tardi, quando il mondo ebraico della Terraferma verteva ormai quasi esclusivamente su Venezia:

E l'istessa Serenissima Republica concede habitatione alli Hebrei nella propria città, capo del dominio, ma non in Brescia, Bergamo, Crema, et alcune altre città del Stato, e ciò per la repugnanza, e renitenza de popoli contra la natione.<sup>321</sup>

Completeremmo la formula osservando che, sotto il governo di Francesco Sforza, più furono gli ebrei a optare per le sue terre – novaresi e pavesi – di quanti non intrapresero il cammino in senso contrario. Difatti, vista dal fronte avverso, la guerra alla Serenissima risultò forse meno gravosa, a giudicare dall'esaurimento delle «sovvenzioni» ebraiche già prima della pace del 1454,<sup>322</sup> pace che a Venezia, invece, nel segreto dei conciliaboli, si sussurrava stesse costando più della guerra.

D'altronde, mentre, per definire gli ultimi dettagli della pace facevano la spola, tra Venezia e Milano, due frati, il domenicano Giocchino Castiglione e l'agostiniano Simonetto da Camerino,<sup>323</sup> gli ebrei della Terraferma e dell'Istria vennero chiamati a un nuovo mutuo di 8.000 ducati – e pari cifra fu imposta alle terre marittime –; il contributo, dismesse le sembianze formali di prestito da recuperare (in tempi imprecisati), scese nel 1455 a 2.000 per i successivi cinque anni sul continente e a Creta, e a 1.000 per tutte le altre terre marittime.<sup>324</sup> Senza dubbio, con questo ridimensionamento Venezia prendeva atto che anche le finanze ebraiche erano ormai allo stremo.

Lunedì 30 maggio 1457, i «fideles dilecti nostri», i due maggiori banchieri (e capi degli ebrei udinesi), Simone e Maier, ricevevano, per il tramite del luogotenente della Patria, un mandato dai governatori delle Entrate: dovevano trovarsi a Mestre il 3 giugno – dunque, con un preavviso di tre giorni – alla congrega generale degli ebrei della Terraferma, e, nell'occasione, versare la quota dei 2.000 ducati loro spettante in base al riparto nazionale; analoga missiva veniva in-

**321** Luzzatto, «Discorso circa lo stato degli Hebrei», 99.

**322** Sulle collette sforzesche, accompagnate da franchigie e privilegi, cf. Simonsohn, *The Jews in the Duchy of Milan*, anni 1450-1454, *passim*.

**323** Gli ultimi convulsi mesi di trattative sono ben documentati in ASMi, *Carteggio*, cart. 341, *passim*. Su iniziativa di frate Simonetto, il convento di San Cristoforo di Murano, nel quale risiedeva (e, per cui nei contatti segreti del 1451 lui era detto «da San Cristoforo»), fu rinominato «della pace» e riccamente dotato (è l'attuale cimitero maggiore). La pace riconosceva le acquisizioni veneziane nel Cremasco, Bresciano e Bergamasco, con l'Oglio a segnare un tratto del confine (*Senato Secreti*, reg. 19, f. 58v, 15 maggio 1451; *Senato Terra*, reg. 3, f. 116r, 17 maggio 1454; Borsari, *DBI*, s.v.).

**324** *Senato Terra*, reg. 3, ff. 91v, 162r, 7 dicembre 1453, 19 luglio 1455.

dirizzata agli ebrei di Cividale, Portogruaro, Spilimbergo, Porcia e Venzone.<sup>325</sup> Purtroppo, della riunione, null'altro sappiamo. Certo, ai tansatori ebrei non era affidato un compito agevole; e neppure un'ulteriore diminuzione dell'ammontare, riconfermato a 1.500 ducati nel successivo quinquennio (1462-1467), servi a facilitarlo.<sup>326</sup> Gli ebrei, infatti, erano in grave arretrato: non avevano ancora versato nulla per gli anni 1461 e 1462, adducendo la precedenza attribuita alla vigesima imposta loro nel 1459 da Pio II per la crociata antiturca;<sup>327</sup> ci basti per ora annotare quanto prepotentemente il tema dell'espansionismo ottomano fosse divenuto attuale, mentre ancora gli ultimi bagliori di guerra illuminavano il fronte padano.

Francesco da Canal, ricordando, a distanza di appena quattro anni, l'esperienza di tesoriere camerale, raccontava che

per mia desaventura, del 1453 io me atrovai chamerlengo de comun, [...] in el qual tempo, come a tuti è noto, el i era el colmo de la guera contro el ducha de Milan e convegnivasse far gran pagamenti a le zentedarme,

e, per il loro soldo, gli mancassero in cassa a novembre 1.300 ducati.<sup>328</sup> Il quadro, già a tinte così fosche, sorvolava su altri eventi di quel funesto anno, dandoli per scontati: la caduta di Costantinopoli, la sconfitta a Ghedi per mano dell'esercito sforzesco, il fallimento del banco Soranzo. Era proprio stato un *annus horribilis*.

Eppure, una vicenda di quel fatidico anno aveva offerto a Elia Capsali nella sua *Cronaca dei sovrani di Venezia* l'occasione per tramandare ai posteri un giudizio di eterna riconoscenza nei confronti del doge Foscari.<sup>329</sup> Grazie al suo sostegno, nel 1454 si era risolta in fa-

**325** LPF, fz. 23, reg. *Literarum*, f. 69v. Il messo, al ritorno dal suo giro per i banchi ebraici friulani, riferì di aver consegnato personalmente la convocazione (datata Venezia, 23 maggio) a tutti i destinatari, solo a Portogruaro «non sunt iudei».

**326** *Senato Terra*, reg. 5, f. 18v, 10 settembre 1462. Il denaro andava depositato in Procuratia per coprire le spese marittime. La colletta biennale, prevista per l'anno seguente, diede forse adito a nuovi accavallamenti di date e scadenze.

**327** *Senato Terra*, reg. 5, f. 92r, 26 settembre 1464; reg. 6, f. 39v, 21 ottobre 1468; *Senato Secreti*, reg. 22, ff. 39r-41v, 26 settembre 1464. Il denaro doveva confluire nei 40.000 ducati appena concordati ad Ancona, tra il doge e il collegio dei cardinali, a sostegno dell'esercito magiaro in funzione antiottomana.

**328** *Petizion*, Sentenze a giustizia, reg. 125, ff. 97r-108r, 28 novembre 1457. Canal aveva reso la dichiarazione, a propria difesa, nel corso della causa intentatagli dal collega di camerlengato, Gerolamo Bocasso. Sulla situazione generale, e non solo finanziaria, a Venezia in quel momento, cf. Mueller, *The Venetian Money Market*, 200-5.

**329** Il Foscari «per ogni dove fu sinonimo di ricchezza e saggezza»; e di seguito: «Egli stimava molto gli ebrei, i quali, più volte, grazie a lui si salvarono dalle false accuse rivolte contro di loro dalla gente di quella terra». L'unico altro doge lodato dal Capsali, Agostino Barbarigo, «teneva in gran stima gli ebrei, i quali, più volte, grazie a lui, furo-

vore degli ebrei candioti una serie di inchieste, originate da una tipica accusa di profanazione del crocifisso e dileggio della Vergine Maria (1451), trasformatasi, due anni più tardi, in un processo per corruzione in atti d'ufficio intentato al consigliere Gerolamo Lombardo per aver ottenuto l'assoluzione di uno degli imputati del 1452, il candiota Abba di Moise Delmedigo. Trascrivendo da «un libro antico» «parola per parola e lettera per lettera», il Capsali ci trasmette, a mo' di verbale, il resoconto delle sedute del Maggior Consiglio, con tanto di arringhe dell'accusa e di voti espressi dai grandi elettori, chiamati a dipanare la brutta avventura occorsa a nove maggiorenti della comunità candiota, quasi tutti della famiglia Delmedigo, deportati in catene a Venezia, assolti una prima volta nel 1451, festeggiati al loro rientro nell'isola;<sup>330</sup> di nuovo, processati per aver spinto alcuni membri del Maggior Consiglio a prendere le loro parti in cambio di denaro, e definitivamente dichiarati innocenti il 7 giugno 1453.<sup>331</sup>

Tutto merito del doge, nell'esaltazione del Capsali: «Non fu la sola comunità di Venezia a esser salvata», ma «le sante congregazioni di Candia - la Rocca le protegga e conservi - così come tutte le altre comunità sotto il dominio dei cristiani e dei gentili». E la biografia del Foscari si chiude su questa nota: «Il doze, prostrato dalla vecchiaia e ormai incapace fin d'uscire e prendere parte al Consiglio, venne allo-

---

no assolti da false accuse». Il Capsali (1485ca.-1555ca.) fu testimone oculare degli avvenimenti sulla Terraferma veneta dal 1508 -quando era studente nella *yeshiva* di Padova - al rientro in patria nel 1510; e, per il resto, si affidò al racconto di familiari e corrispondenti rimasti in Veneto. Dopo Cambrai, nel magnificare la resilienza e riscossa della Serenissima, impiegava espressioni già usate nei confronti dei due suddetti dogi: «Tutto questo fecero i veneziani per la loro saggezza, la loro ricchezza e la loro forza; e così con la loro giustizia salvarono le loro terre» (Corazzol, «Sulla Cronaca dei sovrani di Venezia», 107, 114, 329; «Elia ben Elqanah Capsali»).

**330** Un resoconto molto dettagliato: dai cinque giorni di carcere a Candia (26 gennaio 1452), ai quarantanove di navigazione in catene, ai due prigionieri morti sotto tortura a Venezia, ai 130/220/80 voti espressi dai 439 presenti in Maggior Consiglio (sabato 15 luglio 1452), ai tredici giorni del viaggio di ritorno fino allo sbarco nell'isola e alla gioiosa accoglienza il 9 agosto 1452. Nell'elenco nominativo inviato al duca di Creta, gli arrestandi erano in effetti almeno una dozzina, con netta prevalenza di membri della famiglia Delmedigo, tra cui Moise del fu Samaria, Abba di Samaria del fu Abba e le rispettive madri. Il Gradenigo, la loro vera bestia nera («tornò a tuonare»), affiancato da Nicolò Bernardo, Antonio Diedo e Candiano Bolani, sostenne l'accusa nel 1452; e di nuovo invano, nel 1453, si appellò al Maggior Consiglio. Dei due indiziati di corruzione, l'uditore nuovo Antonio Priuli negò di aver ricevuto 50 ducati in 'mutuo' da Abba, mentre era detenuto nel carcere 'nuovo'; e Gerolamo Lombardo giustificò i 40 ducati con la sua perorazione che aveva contribuito a farli tutti assolvere (*DC*, b. 2, Lettere ducali, quat. 21, aa. 1450-1451, f. 56v, 17 novembre 1451; *AC*, reg. 3650/10, ff. 28r-v, 74r, 28 febbraio 1452, 14 luglio 1453; *MC*, reg. 22, ff. 169v, 199r, 19 aprile 1448, [macchia] febbraio 1455; *Collegio*, Not., reg. 8, f. 126v, nr. 426, 18 novembre 1450).

**331** In perfetta coincidenza col processo, a inizio 1452 e il 31 agosto 1453, alla comunità cretese venivano imposti due mutui rispettivamente di 3.000 e 4.000 ducati d'oro; e a gestire entrambi i casi fu Abba Delmedigo, detenuto o libero che fosse (*DC*, b. 2, Lettere ducali, quat. 21, aa. 1450-1451, f. 60r; 13 gennaio 1452; *Senato Mare*, reg. 4, f. 100r; 7 gennaio 1452; reg. 5, f. 5v, 31 agosto 1453).

ra sostituito». <sup>332</sup> A questo proposito, non insisteremo sulla notevole coincidenza di molti elementi della *Cronaca* con la relativa documentazione di fonte veneziana, e neppure sulla sorprendente narrativa dell'uscita di scena del doge; ci limiteremo a osservare quanto profonda fosse la capacità degli ebrei d'introdursi nei meandri e gangli del governo della Repubblica, e quanto osassero manovrare al più alto livello decisionale. Il che, in tutta evidenza, non significava necessariamente riuscire nel proprio intento, ma il più delle volte comportava in ogni caso esborsi di denaro, a livello personale, o/e ufficiale.

---

**332** Corazzol, «Sulla *Cronaca dei sovrani di Venezia*», 111.